



Commissione interministeriale permanente
per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
a favore delle categorie deboli o svantaggiate

L'Unione Europea: i principi di non discriminazione e di integrazione sociale riferiti alle nuove tecnologie

QUADRO NORMATIVO

Quaderno
numero **1**

2003

La presente pubblicazione vuol consentire un più ampio accesso a norme e politiche riguardanti una tematica specializzata.

I testi qui riportati costituiscono solo una selezione di quanto disponibile e potrebbero riflettere errori derivanti dagli archivi elettronici di riferimento ovvero dal processo di redazione e di stampa; le informazioni di questo quaderno sono quindi soggette ad una clausola di esclusione di responsabilità.

Si ricorda che fanno fede unicamente i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, i cui estremi, per comodità del lettore, vengono richiamati nei titoli.

La composizione della Commissione

La Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 2003 a firma dei Ministri Lucio Stanca, Stefania Prestigiacomo, Rocco Buttiglione, Roberto Maroni, Girolamo Sirchia, Letizia Moratti e Maurizio Gasparri è così composta:

Pierluigi Ridolfi	componente del CNIPA, con funzioni di Presidente;
Daniela Battisti	rappresentante del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie;
Elisabetta Guidi	rappresentante del Ministro per le Pari Opportunità;
Armanda Bianchi Conti	rappresentante del Ministro delle Politiche Comunitarie;
Giovanni Daverio	rappresentante del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Walter Bergamaschi	rappresentante del Ministro della Salute;
Mariolina Moioli	rappresentante del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Gianluca Petrillo	rappresentante del Ministro delle Comunicazioni.

La Commissione si avvale della Segreteria tecnico-scientifica costituita presso il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) e coordinata da Antonio De Vanna.

Quaderno

sommario



Quaderno n. 1 novembre 2003
Commissione permanente
per l'impiego delle tecnologie
dell'informazione
e della comunicazione
a favore delle categorie
deboli o svantaggiate

Quaderno a cura
del Cnipa - Segreteria Tecnico-
Scientifica della Commissione

Centro nazionale
per l'informatica
nella pubblica amministrazione
Via Isonzo, 21b
00198 Roma
Tel. (39) 06 85264.1
Fax (39) 06 85264812
e-mail: ictdisabili@cnipa.it

Stampa: Stilgrafica, Roma

progetto grafico:
Segni di Segni, Roma

IX

PRESENTAZIONE

3

CAPITOLO 1

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità Europea.
Art. 13 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997

5

CAPITOLO 2

Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea.

7

CAPITOLO 3

Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari
opportunità di lavoro per i disabili.

11

CAPITOLO 4

Consiglio Europeo di Helsinki del 10 dicembre 1999: promuovere
opportunità di lavoro che non discriminino i disabili.

13

CAPITOLO 5

Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

23

CAPITOLO 6

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000:
principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica

31

CAPITOLO 7

Decreto Legislativo 9-7-2003 n.215:
attuazione della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra
le persone

37

CAPITOLO 8

Decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000:
incoraggiare scambio di buone prassi e informazioni al fine di cambiare
atteggiamenti in materia di discriminazione

45

CAPITOLO 9

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

55

CAPITOLO 10

Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216:
attuazione della direttiva 200/78CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

67

CAPITOLO 11

Comunicazione, in data 12 maggio 2000, della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: Verso una Europa senza ostacoli per i disabili

83

CAPITOLO 12

Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 aprile 2001:
verso una Europa senza ostacoli per i disabili

89

CAPITOLO 13

Comunicazione CE del 25 settembre 2001:
migliorare l'accesso ad Internet di disabili e anziani.

103

CAPITOLO 14

Risoluzione del Consiglio dell'8 ottobre 2001: "e-partecipare" per sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale

107

CAPITOLO 15

Decisione 2001/903/CE del 3 dicembre 2001: anno europeo per le persone con disabilità. (2001/903/CE)

113

CAPITOLO 16

Decisione 2002/50/CE del 7 dicembre 2001: incoraggiare la cooperazione tra stati membri per combattere l'emarginazione sociale.

121

CAPITOLO 17

Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica

129

CAPITOLO 18

Risoluzione del Consiglio del 25 marzo 2002 sul piano d'azione eEurope 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto (2002/C 86/02)

131

CAPITOLO 19

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2002 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche"

133

CAPITOLO 20

Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 "e-accessibility": migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi

137

CAPITOLO 21

Risoluzione del Consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione

139

CAPITOLO 22

Risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità

141

CAPITOLO 23

Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità

143

CAPITOLO 24

Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano



CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRESENTAZIONI

Viviamo in una società post-industriale basata non più sulla produzione ma sull'informazione, dal momento che questa è oggi in grado di creare i maggiori valori economici. Si aggiunga che essa opera in tempi assai rapidi, visto che viaggia sempre più velocemente, e che, mentre i tradizionali manufatti sono fruibili da un numero limitato di persone, le idee e le informazioni sono fruibili da tutti.

Una trasformazione così radicale, con i suoi pesanti impatti sulle economie, sulle società, sulle abitudini, insomma sul nostro quotidiano vivere, è stata consentita dall'avvento delle nuove tecnologie ICT (Information and Communication Technology).

Le nuove tecnologie, ed in particolare l'informatica, consentono strumenti e soluzioni di notevole efficacia: se correttamente usate sono validi strumenti di conoscenza e di produttività. Le loro potenzialità sono però tali da richiedere una particolare attenzione da parte degli addetti ai lavori nei confronti di coloro che, per un qualsiasi motivo, non possono servirsene adeguatamente.

Non usufruire delle stesse opportunità, soprattutto quando si tratta di informazione e di conoscenza, crea infatti forme di emarginazione che rappresentano uno dei sintomi di democrazia imperfetta. Occorre dunque che anche le categorie più deboli possano utilizzare a pieno sia i servizi offerti dalle reti informatiche al cittadino, sia gli strumenti ormai presenti presso ogni posto di lavoro.

È un diritto che una società civile deve poter garantire. Rinunciarvi significa non solo limitare significativamente i propri valori di riferimento ma, soprattutto, esercitare una discriminazione, e quindi una violenza, negando a quote di cittadini servizi ed opportunità che, tra l'altro, sono sostenuti dall'intera collettività. Chi ha responsabilità di Governo non può non porsi un chiaro obiettivo: la società basata sulle tecnologie dell'informazione deve essere per tutti, deve essere accessibile.

Si rende così necessaria una cultura dell'accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di erogare servizi, informazioni e prestazioni fruibili anche verso le categorie più deboli quali, in particolare, i disabili e gli anziani.

La rimozione delle barriere informatiche richiede certamente una fase di conoscenza e di condivisione del problema ma non è riducibile alla sola maturità dei singoli o delle comunità; l'esperienza insegna che l'accessibilità alle tecnologie non può essere garantita senza un intervento attivo. Alla Pubblica Amministrazione spetta un ruolo primario nell'individuare e promuovere soluzioni che migliorino la qualità della vita privata e professionale delle categorie svantaggiate.

Con l'obiettivo di dar vita ad una società senza esclusi, il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ha seguito con particolare attenzione le problematiche dell'accessibilità, ritenendolo elemento qualificante del proprio programma. Le rilevazioni acquisite, i contributi dei gruppi di studio, le esperienze maturate, i pareri degli esperti sono confluiti in un Libro Bianco, pubblicato all'inizio di questo anno, che è al tempo stesso un punto di arrivo, in quanto fotografia di una realtà, e punto di partenza, in quanto proposta di piano di lavoro.

In un anno particolare, che l'Unione Europea ha voluto definire "del disabile" con l'intento di promuovere le attenzioni e le iniziative dei vari Governi, abbiamo avuto il piacere di constatare, anche in occasione dell'ultimo incontro internazionale di Cernobbio, che l'Italia può vantare sul tema una posizione di eccellenza. Le norme che già regolamentano l'accessibilità e la proposta di legge attualmente in discussione alle Camere sono tra i primissimi esempi di legislazione nazionale.

In parallelo il Ministro ha promosso l'istituzione di una "Commissione Interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate" che è stata varata dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2003.

Nei confronti dei sette Ministri competenti (Innovazione e Tecnologie, Pari Opportunità, Lavoro e Politiche Sociali, Comunicazioni, Politiche Comunitarie, Salute, Istruzione/Università/Ricerca) questa Commissione ha molti compiti ma tutti finalizzati ad un preciso obiettivo: quello di garantire ad ogni cittadino l'uso degli strumenti informatici in quanto opportunità di inserimento sociale e professionale. Poiché è importante non solo "fare" ma anche "informare", nel contesto di una più vasta campagna di sensibilizzazione, è stata programmata anche una collana di Quaderni che raccolgono norme tecniche o legislative nonché esperienze e realizzazioni attinenti la suddetta problematica.

Questa prima pubblicazione vuol essere una sintetica guida dedicata alle principali normative emanate a livello europeo sul tema della non discriminazione e dell'integrazione sociale con riferimento alle nuove tecnologie. Pur non pretendendo di essere esaustiva, si propone di offrire una panoramica delle raccomandazioni e degli indirizzi consolidati a livello sopranazionale, in parte già recepiti nelle legislazioni dei singoli Paesi.

Il Presidente della Commissione interministeriale permanente
Prof. Ing. Pierluigi Ridolfi

Il principio delle pari opportunità per tutte le persone rappresenta un valore posto a fondamento delle politiche dell'Unione europea. Infatti l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea sancisce un'Unione fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani quali principi comuni a tutti gli Stati membri e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE bandisce, all'articolo 21, qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità e all'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità a trarre beneficio da misure pensate per garantire la loro indipendenza, integrazione sociale e occupazionale cioè la loro partecipazione alla vita della Comunità.

L'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea attribuisce al Consiglio le necessarie competenze per prendere provvedimenti per "combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

Su queste basi, l'ordinamento comunitario, con una significativa accelerazione nell'ultimo quinquennio, ha costituito un corpo di disposizioni capaci di disegnare con chiarezza l'indirizzo delle politiche comunitarie con riferimento alle persone con disabilità.

Il vertice di Lisbona della primavera del 2000 ha evidenziato il collegamento fondamentale tra la forza economica dell'Europa e il suo singolare modello sociale e ha indicato come uno dei principi guida della politica europea per il prossimo decennio la necessità di rafforzare il ruolo della politica sociale quale fattore produttivo.

Le politiche sociali europee hanno, da sempre, svolto un ruolo centrale nella costruzione della forza economica dell'Europa attraverso lo sviluppo di un modello sociale che ha dato prova di flessibilità e dinamicità nell'affrontare i rapidi cambiamenti che hanno contraddistinto l'economia e la società europea.

Le persone con disabilità rappresentano circa il 10% della popolazione e questo significa che nell'Unione europea ci sono circa 37 milioni di persone con disabilità e, in una Europa a 25, diventano circa 50 milioni. Se si aggiungono le famiglie che ruotano attorno a questi cittadini si identifica un gruppo significativo di cittadini europei al quale l'Unione deve saper assicurare un significativo miglioramento della qualità della vita.

La politica a favore delle persone con disabilità è soprattutto di competenza nazionale. Tuttavia le iniziative comunitarie, alcune delle quali con carattere vincolante per gli Stati membri e altre di natura più politica, influenzano sempre di più le politiche nazionali che devono tener conto, anche, della crescente competenza delle Regioni e degli enti locali.

Il 3 dicembre 2001 il Consiglio dell'Unione ha approvato la decisione di proclamare il 2003 l'anno europeo delle persone con disabilità.

Tra gli obiettivi principali indicati nella decisione figurano la sensibilizzazione, della società nel suo complesso, ai diritti delle persone con disabilità in linea con i relativi riferimenti presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Per costruire un'Europa senza ostacoli per le persone con disabilità e garantirne una adeguata inclusione sociale è necessario che gli Stati membri mettano in atto iniziative per promuovere la loro occupazione e integrazione sociale, assicurare pari opportunità nel settore dell'istruzione e della formazione, migliorare l'accesso alla società dei saperi ed infine sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione.

L'istituzione, da parte di Ministri competenti, della "Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate" rappresenta un impegno del Governo italiano a dare risposte adeguate ad una politica sociale che investe non solo livelli di sensibilità nazionale ma anche crescenti responsabilità comunitarie.

Il rappresentante del Ministro per le Politiche Comunitarie
In seno alla Commissione interministeriale permanente
Dott.ssa Armanda Bianchi Conti

XIII



L'Unione Europea:
i principi di non discriminazione
e di integrazione sociale
riferiti alle nuove tecnologie

1. Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea

Art. 13 dal Trattato di Amsterdam del 2 Ottobre 1997, entrato in vigore l'1 Maggio 1999, Articolo 6A.

(...omissis...)

Art.13

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea

(...omissis...)

Articolo 26 - Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

3. Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili

Gazzetta Ufficiale n. C 186 del 02/07/1999 pag. 0003 - 0004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) un obiettivo essenziale della Comunità, come viene individuato nella strategia coordinata europea per l'occupazione, è quello di promuovere un elevato livello di occupazione;

(2) negli orientamenti in materia di occupazione per il 1999¹ l'orientamento riconosce che ogni Stato membro dovrà prestare "particolare attenzione alle necessità delle persone disabili, delle minoranze etniche nonché di altri gruppi e individui che possono essere svantaggiati, e" sviluppare "forme appropriate di politiche preventive e attive per favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro";

(3) il Consiglio, nella raccomandazione del 24 luglio 1986² ha riconosciuto i punti essenziali dell'integrazione dei disabili relativamente alla formazione professionale e all'occupazione;

(4) la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989 prevede, al punto 26, che "ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati";

(5) nella loro risoluzione del 20 dicembre 1996 in merito alle pari opportunità per i disabili³ il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno ribadito il loro impegno al principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili;

(6) la Commissione delle Comunità europee ha fissato gli orientamenti fondamentali di una strategia in materia di disabili e di occupazione in un documento del 22 settembre 1998 dal titolo "Migliorare il livello di occupazione delle persone disabili - Una sfida comune", tenendo conto della strategia europea per l'occupazione e dell'analisi di alcuni punti essenziali dei piani d'azione nazionali per l'occupazione per il 1998. La Commissione è giunta anche alla conclusione che è necessario superare la fase di frammentazione in singole iniziative e stabilire una strategia coordinata;

(7) al fine di creare pari opportunità per i disabili per quanto concerne l'accesso all'occupazione, la salvaguardia del posto di lavoro e le possibilità di carriera,

- la convenzione n. 159 e la raccomandazione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernenti la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone handicappate, del 20 giugno 1983,
- la raccomandazione n. R (92) 6 del Consiglio d'Europa su una politica coerente per il riadattamento dei disabili, del 9 aprile 1992, e

¹ GU C 69 del 12.03.1999, pag. 2.

² GU L 225 del 12.08.1986, pag. 43.

³ GU C 12 del 13.01.1997, pag. 1.

- le norme standard relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate sotto forma di risoluzione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 20 dicembre 1993, esortano gli Stati membri a creare, valutare e riesaminare le misure di sostegno per l'inserimento dei disabili, in particolare nel campo dell'occupazione;

(8) Malgrado i risultati raggiunti e i miglioramenti realizzati in singoli casi, i disabili continuano a dover affrontare ostacoli maggiori e situazioni sfavorevoli nella ricerca e nel mantenimento del posto di lavoro e per partecipare appieno alla vita socioeconomica della comunità di cui fanno parte,

Adotta la presente risoluzione:

1. Il Consiglio prende atto e approva gli intensi sforzi compiuti e previsti dagli Stati membri per la definizione e l'attuazione delle politiche volte all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, in particolare nell'ambito della strategia europea per l'occupazione; esso approva altresì il nuovo impulso conferito dagli orientamenti annuali sull'occupazione.

2. Il Consiglio sottolinea che i piani d'azione nazionali per l'occupazione costituiscono una piattaforma completa, nell'ambito della quale vanno rafforzate le politiche indicate in precedenza. Pertanto si invitano gli Stati membri:

- a) nel quadro delle politiche nazionali per l'occupazione, a porre un accento particolare, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni non governative per i disabili, sulla promozione delle opportunità di lavoro per i disabili, nonché ad elaborare adeguate iniziative politiche preventive ed attive intese a promuovere il loro inserimento nel mercato del lavoro nel settore privato, incluso il lavoro autonomo, e in quello pubblico,
- b) a mettere pienamente a frutto le attuali e future possibilità dei fondi strutturali europei, in particolare del Fondo sociale europeo, e delle iniziative comunitarie pertinenti, per promuovere pari opportunità di lavoro per i disabili,
- c) in tale contesto, prestare particolare attenzione alle possibilità offerte dallo sviluppo della società dell'informazione di aprire nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove sfide, ai disabili.

3. Il Consiglio accoglie con favore l'iniziativa delle parti sociali, a livello europeo, volta a individuare le buone pratiche e invita le parti sociali a tutti i livelli a svolgere un ruolo più importante nel creare migliori opportunità di lavoro e prevedere cambiamenti negoziati dell'organizzazione del lavoro, in collaborazione con i disabili.

4. Il Consiglio invita gli stessi disabili e le loro organizzazioni a fornire il proprio contributo per giungere alla parità delle opportunità di lavoro attraverso la comunicazione e lo scambio di esperienze tra tutte le componenti del mercato del lavoro.

5. Il Consiglio incoraggia le istituzioni comunitarie a promuovere, all'interno dei loro servizi, pari opportunità di lavoro per i disabili, sia con l'emanazione di norme sia avvalendosi pienamente degli strumenti giuridici e delle pratiche esistenti.

6. Il Consiglio invita la Commissione ad operare di concerto con gli Stati membri, in particolare nel quadro degli orientamenti europei in materia di occupazione e conformemente al principio di integrazione (main streaming), al fine di osservare e analizzare l'evoluzione dell'occupazione delle persone disabili sulla base di dati raffrontabili, ed elaborare, tenendo conto delle differenze nazionali, regionali e locali, nuove strategie ed azioni.

7. Il Consiglio afferma che, nel quadro di una politica globale coerente, la parità nelle opportunità di lavoro per i disabili sarà maggiore e sarà prestata un'attenzione particolare all'assunzione e alla permanenza

sul posto di lavoro del personale, alla promozione, alla formazione, all'apprendimento e allo sviluppo permanente e alla protezione da licenziamenti non giustificati, e se saranno adeguatamente sostenuti settori quali:

- l'organizzazione del posto di lavoro, anche attraverso apparecchiature tecniche, incluso l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- l'accesso al luogo di lavoro,
- le qualificazioni e specializzazioni individuali richieste per il lavoro,
- l'accesso all'orientamento professionale e ai servizi di collocamento.

8. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende presentare una proposta di strumento giuridico relativo alle pari opportunità di lavoro per i disabili.

4. Consiglio Europeo di Helsinki del 10 dicembre 1999: promuovere opportunità di lavoro che non discriminino i disabili

(artt. 31 - 33 - 40 - 43 - 45 - 64 - 65).

(...omissis...)

31. I mutamenti demografici esigeranno politiche per l'invecchiamento attivo ed una maggiore efficacia nei settori pubblico e privato per gestire gli oneri economici derivanti da tali mutamenti. L'attuale processo di globalizzazione accentua la concorrenza e la necessità di favorire l'innovazione e le riforme strutturali. L'Unione e gli Stati membri devono promuovere attivamente l'utilizzazione più diffusa delle nuove tecnologie e lo sviluppo della società dell'informazione per sostenere la competitività, l'occupazione e la coesione sociale. Il nesso tra lo sviluppo economico e quello sociale sottolinea l'importanza di garantire l'esistenza di adeguate reti di sicurezza sociale.

(...omissis...)

33. La riunione straordinaria del Consiglio europeo che si terrà a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 costituirà l'occasione per approfondire maggiormente queste questioni esaminando gli obiettivi delle procedure e degli strumenti esistenti al fine di rafforzare l'occupazione, la riforma economica e la coesione sociale nel quadro di un'economia basata sul possesso delle conoscenze.

(... omissis...)

40. Nell'intraprendere la riforma del mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione, nell'ambito dei loro piani d'azione nazionali, ai regimi fiscali e previdenziali, all'occupazione nel settore dei servizi, all'organizzazione del lavoro, all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e alle pari opportunità per uomini e donne.

(...omissis...)

43. L'efficace utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è essenziale nell'ambito della concorrenza globale. Il Consiglio europeo di Colonia ha assegnato all'Europa l'obiettivo di svolgere un ruolo guida nella società dell'informazione, il che richiede ulteriori investimenti in materia di ricerca innovativa e di istruzione. Occorre insistere particolarmente sulla necessità di soddisfare le crescenti esigenze della società dell'informazione nei confronti del mercato del lavoro.

(...omissis...)

45. Il Consiglio europeo si compiace dell'iniziativa "e-Europe" lanciata dalla Commissione per far sì che l'Europa diventi realmente una società dell'informazione accessibile a tutti. Il Consiglio europeo invita la Commissione, unitamente al Consiglio, a predisporre il piano d'azione "e-Europe", a presentare uno stato dei lavori alla riunione straordinaria del Consiglio europeo che si terrà a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 e a portare a compimento il piano d'azione entro il giugno 2000.

(...omissis...)

DIRITTI UMANI

64. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza sui diritti dell'uomo e si compiace del seguito riservato alle misure proposte nella dichiarazione dell'Unione europea del 10 dicembre 1998. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a portare avanti tali misure attivamente e a sviluppare ulteriormente le dimensioni e il contenuto della relazione annuale sui diritti dell'uomo e del forum di discussione annuale sui diritti dell'uomo e a esaminare l'esigenza di rafforzare l'analisi e la valutazione nel settore dei diritti umani. In questo contesto è promosso un dialogo costante con la società civile sul tema dei diritti dell'uomo.

65. Il Consiglio europeo ribadisce quanto è importante che ogni individuo possa godere in ugual modo dei diritti dell'uomo. Occorre prestare particolare attenzione al miglioramento della situazione dei gruppi che non sono maggioritari in nessuno Stato, compresi i Rom. L'Unione europea si è impegnata ad adoperarsi ai fini del raggiungimento di questo obiettivo congiuntamente al Consiglio d'Europa e all'OSCE.

5. Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. All'inizio dei lavori si è svolto uno scambio di vedute con la Presidente del Parlamento europeo, signora Nicole Fontaine, sui principali temi in discussione.

I. OCCUPAZIONE, RIFORME ECONOMICHE E COESIONE SOCIALE Un obiettivo strategico per il nuovo decennio

La nuova sfida

1. L'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza. Questi cambiamenti interessano ogni aspetto della vita delle persone e richiedono una trasformazione radicale dell'economia europea. L'Unione deve modellare tali cambiamenti in modo coerente con i propri valori e concetti di società, anche in vista del prossimo allargamento.

2. Il ritmo rapido e sempre crescente dei mutamenti rende urgente un'azione immediata da parte dell'Unione per sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalle opportunità che si presentano. Ne consegue la necessità per l'Unione di stabilire un obiettivo strategico chiaro e di concordare un programma ambizioso al fine di creare le infrastrutture del sapere, promuovere l'innovazione e le riforme economiche, e modernizzare i sistemi di previdenza sociale e d'istruzione.

Punti di forza e di debolezza dell'Unione

3. L'Unione vanta il miglior contesto macroeconomico di tutta una generazione. Conseguentemente a una politica monetaria orientata verso la stabilità, supportata da politiche di bilancio sane in un contesto di moderazione salariale, l'inflazione e i tassi d'interesse sono bassi, i disavanzi del settore pubblico sono stati notevolmente ridotti e la bilancia dei pagamenti dell'UE è in equilibrio. L'euro è stato introdotto con successo e sta procurando i vantaggi che si attendevano per l'economia europea. Il mercato interno è in larga misura realizzato e sta fornendo vantaggi tangibili sia ai consumatori sia alle imprese. Il prossimo allargamento creerà nuove opportunità di crescita e occupazione. L'Unione possiede, in linea generale, una forza lavoro con un elevato livello di formazione, nonché sistemi di protezione sociale in grado di fornire, al di là del loro valore intrinseco, il quadro stabile necessario per gestire i mutamenti strutturali derivanti dal passaggio verso una società basata sulla conoscenza. Si è registrata una ripresa della crescita e della creazione di posti di lavoro.

4. Questi punti di forza non devono farci dimenticare l'esistenza di una serie di debolezze. Più di 15 milioni di europei sono tuttora disoccupati. Il tasso di occupazione è eccessivamente basso ed è caratterizzato da un'insufficiente partecipazione al mercato del lavoro di donne e lavoratori anziani. La disoccupazione strutturale di lungo periodo e marcati squilibri regionali in materia di disoccupazione restano endemici in certe zone dell'Unione. Il settore dei servizi è sviluppato in modo insufficiente, soprattutto per quanto riguarda le telecomunicazioni e Internet. Sussiste una mancanza di qualificazione che si sta

accentuando, segnatamente nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, in cui un numero sempre crescente di posti di lavoro rimane inoccupato. Dato l'attuale miglioramento della situazione economica, è questo il momento di intraprendere riforme sia economiche che sociali nel quadro di una strategia positiva che combini competitività e coesione sociale.

Modalità di azione

5. L'Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una strategia globale volta a:

- predisporre il passaggio verso un'economia e una società basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e di R&S, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione e completando il mercato interno;
- modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale;
- sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando un'adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.

6. Questa strategia è intesa a consentire all'Unione di ripristinare condizioni di piena occupazione e a rafforzare la coesione regionale nell'Unione europea. Il Consiglio europeo dovrà stabilire l'obiettivo della piena occupazione in Europa nella nuova società emergente, maggiormente adeguata alle scelte personali di donne e uomini. Se le misure esposte più avanti sono attuate in un sano contesto macroeconomico, un tasso medio di crescita economica del 3% circa dovrebbe essere una prospettiva realistica per i prossimi anni.

7. Questa strategia potrà essere attuata migliorando i processi esistenti, introducendo un nuovo metodo di coordinamento aperto a tutti i livelli, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo ai fini di una direzione strategica più coerente e di un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Una riunione del Consiglio europeo che si terrà ogni primavera definirà i pertinenti mandati e ne garantirà il follow-up.

Predisporre il passaggio a un'economia competitiva, dinamica e basata sulla conoscenza

Una società dell'informazione per tutti

8. Il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e l'ambiente. Affinché si tragga il massimo vantaggio da questa opportunità, il Consiglio e la Commissione sono invitati ad elaborare un piano d'azione globale e-Europe, da presentare al prossimo Consiglio europeo di giugno, avvalendosi di un metodo di coordinamento aperto basato su un'analisi comparativa delle iniziative nazionali combinata con la recente iniziativa della Commissione denominata e-Europe e la sua comunicazione intitolata "Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione".

9. Le imprese e i cittadini devono avere accesso a un'infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi. Occorre che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vivere e lavorare in questa nuova società dell'informazione. Mezzi diversi di accesso dovranno impedire l'esclusione dall'informazione. Deve essere intensificata la lotta contro l'analfabetismo. I disabili dovranno essere oggetto di particolare attenzione. Le tecnologie dell'informazione possono essere utilizzate per reimpostare lo sviluppo urbano e regionale e promuovere tecnologie compatibili con la tutela dell'ambiente. Le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete. È necessario che le amministrazioni

pubbliche compiano effettivi sforzi a tutti i livelli per avvalersi delle nuove tecnologie e far sì che le informazioni siano il più possibile accessibili.

10. Il pieno sfruttamento del potenziale elettronico dell'Europa dipende dalla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del commercio elettronico e di Internet; l'Unione potrà in tal modo stare al passo con i suoi concorrenti grazie al collegamento veloce a Internet di un maggior numero di imprese e di privati cittadini. Le regole del commercio elettronico devono essere affidabili e ispirare fiducia a imprese e consumatori. È necessario intraprendere iniziative per garantire che l'Europa mantenga il suo ruolo guida in settori tecnologici chiave quali le comunicazioni mobili. L'evoluzione rapida della tecnologia potrà richiedere, in futuro, approcci normativi nuovi e più flessibili.

11. In particolare il Consiglio europeo invita:

- il Consiglio, se del caso di concerto con il Parlamento europeo, ad adottare, il più presto possibile nel corso del 2000, la normativa in discussione riguardante il quadro giuridico per il commercio elettronico, il diritto d'autore e i diritti connessi, la moneta elettronica, la vendita a distanza di servizi finanziari, la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze, il regime di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; la Commissione e il Consiglio sono altresì invitati ad analizzare in che modo si possa accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, in particolare attraverso sistemi alternativi per la soluzione delle controversie;
- il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere il più celermente possibile nel 2001 i lavori sulle proposte legislative annunciate dalla Commissione in seguito alla revisione del quadro normativo per le telecomunicazioni, compiuta da questa Istituzione nel 1999; invita altresì gli Stati membri e, se del caso, la Comunità, ad assicurare che i requisiti in materia di frequenze per i nuovi sistemi di comunicazioni mobili siano soddisfatti con efficacia e a tempo debito. Entro la fine del 2001 dovrebbero essere pienamente realizzati mercati delle telecomunicazioni completamente integrati e liberalizzati;
- gli Stati membri, con la Commissione, ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una riduzione sostanziale dei costi di utilizzo di Internet;
- gli Stati membri a garantire che tutte le scuole dell'Unione abbiano accesso a Internet e alle risorse multimediali entro la fine del 2001 e che tutti gli insegnanti necessari siano in grado di usare Internet e le risorse multimediali entro la fine del 2002;
- gli Stati membri a garantire l'accesso elettronico generalizzato a tutti i servizi pubblici di base entro il 2003;
- la Comunità e gli Stati membri, con l'appoggio della BEI, a rendere accessibili in tutti i paesi europei reti interconnesse a basso costo e ad alta velocità per l'accesso a Internet e a stimolare lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, nonché dei contenuti veicolati dalle reti stesse. Il piano d'azione e-Europe dovrebbe definire obiettivi specifici.

Definire uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

12. Tenuto conto dell'apporto significativo della ricerca e dello sviluppo alla crescita economica, all'occupazione e alla coesione sociale, l'Unione europea deve impennare i suoi lavori sugli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione "Verso uno spazio europeo della ricerca". Occorre integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a livello nazionale e dell'Unione per renderle quanto più possibile efficaci ed innovative e per assicurare che l'Europa possa offrire prospettive allettanti ai suoi migliori ricercatori. Ci si dovrà avvalere pienamente degli strumenti previsti dal trattato e di tutti gli altri mezzi idonei, tra cui gli accordi volontari, per raggiungere questo obiettivo con flessibilità, in modo decentrato e senza burocrazia. Nel contempo si compenseranno adeguatamente l'innovazione e le idee scaturite in questo nuovo contesto economico basato sulla conoscenza, in particolare mediante la tutela dei brevetti.

13. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione, nonché agli Stati membri ove occorra, di adottare nell'ambito della creazione di uno spazio europeo della ricerca le misure necessarie per:

- mettere a punto opportuni meccanismi per il collegamento in rete dei programmi di ricerca nazionali e comuni, su base volontaria e con obiettivi scelti liberamente, allo scopo di trarre il maggior vantaggio dalle risorse concertate e destinate dagli Stati membri alla ricerca e allo sviluppo, e assicurare la comunicazione puntuale al Consiglio dei progressi compiuti; repertoriare entro il 2001 i centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia in tutti gli Stati membri per migliorare la diffusione dell'eccellenza;
- migliorare le condizioni per l'investimento privato nella ricerca, i partenariati di R&S e le nuove imprese ad alta tecnologia, avvalendosi di idonee politiche fiscali, dei capitali di rischio e del sostegno della BEI;
- incoraggiare lo sviluppo di un metodo di coordinamento aperto per l'analisi comparativa delle politiche nazionali in materia di ricerca e sviluppo e identificare, entro giugno 2000, indicatori per valutare i risultati in differenti settori, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane; introdurre entro il giugno 2001 un quadro europeo di valutazione dell'innovazione;
- facilitare, entro la fine del 2001, la creazione di una rete transeuropea ad altissima velocità per le comunicazioni scientifiche per via elettronica, con il sostegno della BEI, che colleghi gli istituti di ricerca e le università, così come le biblioteche a carattere scientifico, i centri scientifici e, progressivamente, le scuole;
- adottare iniziative per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa e per attrarre e far rimanere in Europa i talenti per la ricerca di elevata qualità;
- assicurare che entro la fine del 2001 sia disponibile un brevetto comunitario, compreso il modello di utilità, affinché la protezione brevettuale su scala comunitaria nell'Unione possa essere ottenuta mediante procedure altrettanto semplici ed economiche, ed abbia portata altrettanto estesa, quanto la protezione concessa dai concorrenti più importanti.

Creare un ambiente favorevole all'avviamento e allo sviluppo di imprese innovative, specialmente di PMI

(...omissis...)

Riforme economiche per un mercato interno completo e pienamente operativo

16. Per completare il mercato interno in taluni settori e per migliorare le prestazioni insoddisfacenti di altri è necessario agire rapidamente per tutelare gli interessi delle imprese e dei consumatori. Altresì fondamentale, se si vogliono sfruttare interamente i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato, è un quadro efficace per una revisione e un miglioramento costanti, basato sulla strategia per il mercato interno approvata dal Consiglio europeo di Helsinki. Inoltre, sono anche essenziali regole eque ed applicate uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato onde garantire che le imprese possano prosperare e operare efficacemente su un piano di parità nel mercato interno.

17. Il Consiglio europeo chiede pertanto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze:

- di elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi; - di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettrica, acqua, servizi postali e trasporti. Analogamente, per quanto riguarda l'uso e la gestione dello spazio aereo, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte quanto prima possibile. L'obiettivo è quello di ottenere, in tali settori, un mercato interno pienamente operativo; nella riunione della primavera prossima il Consiglio europeo verificherà i progressi compiuti sulla base di una relazione della Commissione e di opportune proposte;
- di concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di aggiornamento della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per permettere la partecipazione delle PMI, onde consentire che la nuova regolamentazione entri in vigore entro il 2002;
- di prendere i provvedimenti necessari per garantire che entro il 2003 le procedure relative agli appalti comunitari e pubblici siano espletate per via elettronica;
- di fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, inclusa l'efficienza dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario.

Essa dovrebbe comprendere l'individuazione dei settori in cui è necessaria un'ulteriore azione degli Stati membri per razionalizzare il recepimento della normativa comunitaria nella legislazione nazionale;

- di proseguire i rispettivi sforzi intesi a promuovere la concorrenza e a ridurre il livello generale degli aiuti di Stato, spostando l'accento dal sostegno alle singole società o ai singoli settori verso il conseguimento di obiettivi orizzontali di interesse comunitario, quali l'occupazione, lo sviluppo regionale, l'ambiente e la formazione o la ricerca.

18. Sono essenziali miglioramenti strutturali globali per raggiungere obiettivi ambiziosi di crescita, occupazione e inclusione sociale. Il Consiglio ha già individuato settori fondamentali che devono essere rafforzati nel processo di Cardiff. Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio a intensificare i lavori sugli indicatori di performance strutturale e a riferire entro la fine del 2000.

19. Il Consiglio europeo considera essenziale che, nell'ambito del mercato interno e dell'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato riguardanti i servizi di interesse economico generale e le imprese incaricate della gestione di tali servizi. Chiede alla Commissione di attualizzare la comunicazione del 1996 in base al trattato.

Mercati finanziari efficienti e integrati

(...omissis...)

Coordinamento delle politiche macroeconomiche: risanamento di bilancio, qualità e sostenibilità delle finanze pubbliche

(...omissis...)

Modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e costruendo uno stato sociale attivo

24. Le persone sono la principale risorsa dell'Europa e su di esse dovrebbero essere impiegate le politiche dell'Unione. Investire nelle persone e sviluppare uno stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posizione dell'Europa nell'economia della conoscenza nonché per garantire che l'affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali esistenti rappresentati dalla disoccupazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà.

Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi

25. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione. Dovranno offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo approccio dovrebbe avere tre componenti principali: lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la promozione di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell'informazione, e qualifiche più trasparenti.

26. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la Commissione ad avviare le iniziative necessarie nell'ambito delle proprie competenze, per conseguire gli obiettivi seguenti:

- un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane;
- il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il livello più basso di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010;
- le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovrebbero essere trasformati in centri locali

- di apprendimento plurifunzionali accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un'ampia gamma di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese e strutture di ricerca dovrebbero essere istituiti partenariati di apprendimento a vantaggio di tutti i partecipanti;
- un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l'arco della vita: competenze in materia di tecnologie dell'informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali; dovrebbe essere istituito un diploma europeo per le competenze di base in materia di tecnologia dell'informazione, con procedure di certificazione decentrate, al fine di promuovere l'alfabetizzazione "digitale" in tutta l'Unione;
- entro il 2000 dovrebbero essere individuati i mezzi atti a promuovere la mobilità di studenti, docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca, sia utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti (Socrates, Leonardo, Gioventù) eliminando gli ostacoli, sia mediante una maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione; dovrebbero altresì essere adottati provvedimenti per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare docenti di alto livello;
- dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per i curriculum vitae, da utilizzare su base volontaria, per favorire la mobilità contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di insegnamento e formazione che presso i datori di lavoro.

27. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio "Istruzione" di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e presentare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella primavera del 2001.

*Posti di lavoro più numerosi e migliori per l'Europa:
sviluppo di una politica attiva dell'occupazione*

28. Il processo di Lussemburgo, basato sulla definizione di orientamenti a livello comunitario da recepire nei piani d'azione nazionali per l'occupazione, ha consentito all'Europa di ridurre la disoccupazione in modo sostanziale. La revisione intermedia dovrebbe imprimere un nuovo impulso a questo processo, integrando gli orientamenti e attribuendo loro obiettivi più concreti, stabilendo legami più stretti con altri settori politici pertinenti e definendo procedure più efficaci per coinvolgere i vari attori. Le parti sociali dovranno essere più strettamente associate all'elaborazione e all'attuazione degli opportuni orientamenti nonché al relativo follow-up.

29. In tale contesto, il Consiglio e la Commissione sono invitati a esaminare i seguenti quattro punti chiave:

- migliorare l'occupabilità e colmare le lacune in materia di qualificazioni, in particolare fornendo servizi di collocamento mediante una base di dati a livello europeo riguardante i posti di lavoro e le possibilità di apprendimento; promuovere programmi speciali intesi a permettere ai disoccupati di colmare le lacune in materia di qualificazioni;
- attribuire una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo, promuovendo altresì accordi tra le parti sociali in materia di innovazione e apprendimento, sfruttando la complementarità tra tale apprendimento e l'adattabilità delle imprese e del loro personale mediante una gestione flessibile dell'orario di lavoro e l'impiego a rotazione e introducendo un riconoscimento europeo per imprese particolarmente avanzate. I progressi verso questi obiettivi dovrebbero essere oggetto di analisi comparativa;
- accrescere l'occupazione nei servizi, compresi i servizi personali in cui esiste una notevole scarsità di manodopera; sono possibili iniziative private, pubbliche o del terzo settore, con soluzioni appropriate a favore delle categorie più svantaggiate;
- favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini.

30. Il Consiglio europeo ritiene che l'obiettivo generale di queste misure debba consistere, in base alle statistiche disponibili, nell'accrescere il tasso di occupazione dall'attuale media del 61% a una percentuale che si avvicini il più possibile al 70% entro il 2010 e nell'aumentare il numero delle donne occupate dall'attuale media del 51% a una media superiore al 60% entro il 2010. Tenendo presenti le diverse situazioni iniziali, gli Stati membri dovrebbero prevedere di fissare obiettivi nazionali per un aumento del tasso di occupazione. Attraverso l'ampliamento della forza lavoro, sarà così rafforzata la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Modernizzare la protezione sociale

31. Il modello sociale europeo, con i suoi progrediti sistemi di protezione sociale, deve fornire un supporto alla trasformazione dell'economia della conoscenza. Tuttavia questi sistemi devono essere adattati, nel contesto di uno stato sociale attivo per dimostrare che il lavoro "paga", per garantire la loro sostenibilità a lungo termine a fronte dell'invecchiamento della popolazione, per promuovere l'inclusione sociale e la parità di genere, e fornire servizi sanitari di qualità. Consapevole che la sfida può essere meglio affrontata quale parte di uno sforzo congiunto, il Consiglio europeo invita il Consiglio:

- a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti di informazione perfezionate che costituiscono gli strumenti fondamentali in questo campo;
- a incaricare il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" di fornire un supporto a tale cooperazione tenendo conto dei lavori attualmente svolti dal Comitato di politica economica e, in via prioritaria, di preparare, sulla base di una comunicazione della Commissione, uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo, ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici in contesti temporali diversi sino al 2020 e oltre, se necessario. Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori dovrebbe essere presentata entro il dicembre 2000.

Promuovere l'inclusione sociale

32. Il numero delle persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale è inaccettabile. Occorrono iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati che dovranno essere concordati dal Consiglio entro la fine dell'anno. Il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" parteciperà ai lavori. La nuova società basata sulla conoscenza offre un immenso potenziale per ridurre l'esclusione sociale sia mediante la creazione delle condizioni economiche finalizzate a una maggiore prosperità attraverso livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi di partecipazione alla società. Essa comporta nel contempo il rischio di un divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove conoscenze e quanti ne sono esclusi. Per evitare questo rischio e valorizzare questo nuovo potenziale occorre compiere sforzi per migliorare le competenze, promuovere un maggiore accesso alle conoscenze e alle opportunità e lottare contro la disoccupazione: il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l'esclusione sociale. Le politiche per combatterla dovrebbero essere basate su un metodo di coordinamento aperto comprendente i piani nazionali di azione e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione in questo settore, che deve essere presentata entro giugno 2000.

33. Il Consiglio europeo invita in particolare il Consiglio e la Commissione:

- a promuovere una migliore comprensione dell'esclusione sociale attraverso un dialogo costante nonché scambi di informazioni e di buone prassi, sulla base di indicatori convenuti di comune accordo; il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" coopererà alla definizione di tali indicatori;
- a integrare la promozione dell'inclusione nelle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, cui dovrà affiancarsi a livello comunitario un'azione nel quadro dei fondi strutturali nei limiti dell'attuale quadro di bilancio;
- a sviluppare azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio (ad esempio gruppi minoritari, bambini, anziani e disabili); gli Stati membri opereranno una scelta tra queste azioni a seconda della loro situazione specifica e riferiranno successivamente in merito alla loro attuazione.

34. Tenendo conto delle presenti conclusioni, il Consiglio proseguirà le riflessioni sui futuri orientamenti della politica sociale sulla scorta della comunicazione della Commissione, nella prospettiva di giungere a un accordo sull'Agenda sociale europea al Consiglio europeo di Nizza in dicembre, tenuto conto anche delle iniziative dei diversi partner interessati.

Porre in atto le decisioni: un approccio più coerente e sistematico

Migliorare i processi attuali

35. Non occorre alcun nuovo processo. Gli attuali indirizzi di massima per le politiche economiche e i processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia offrono i necessari strumenti, sempre che siano semplificati e meglio coordinati, in particolare tramite altre formazioni del Consiglio che contribuiscano alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche da parte del Consiglio ECOFIN. Inoltre, siffatti indirizzi dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle implicazioni di medio e lungo periodo delle politiche strutturali e sulle riforme volte alla promozione del potenziale di crescita economica, dell'occupazione e della coesione sociale, nonché sulla transizione verso un'economia basata sulla conoscenza. I processi di Cardiff e di Lussemburgo consentiranno di trattare in modo più approfondito i rispettivi temi.

36. Questi miglioramenti saranno appoggiati dal Consiglio europeo che assumerà un preminente ruolo guida e di coordinamento per garantire la coerenza globale e l'efficace controllo dei progressi finalizzati al conseguimento del nuovo obiettivo strategico. Pertanto il Consiglio europeo terrà ogni primavera una riunione dedicata ai problemi economici e sociali. L'organizzazione di tale riunione richiederà quindi lo svolgimento di lavori a monte e a valle. Il Consiglio europeo invita la Commissione a elaborare annualmente una relazione di sintesi sui progressi realizzati in base ad indicatori strutturali da convenire per quanto attiene all'occupazione, all'innovazione, alle riforme economiche e alla coesione sociale.

Attuazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto

37. L'attuazione dell'obiettivo strategico sarà agevolata dall'applicazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto inteso come strumento per diffondere la migliore pratica e conseguire una maggiore convergenza verso le finalità principali dell'UE. Tale metodo, concepito per assistere gli Stati membri nell'elaborazione progressiva delle loro politiche, implica:

- la definizione di orientamenti dell'Unione in combinazione con calendari specifici per il conseguimento degli obiettivi da essi fissati a breve, medio e lungo termine;
- la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alle necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le migliori pratiche;
- la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali;
- periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valutazione inter pares, organizzate con funzione di processi di apprendimento reciproco.

38. Un'impostazione totalmente decentrata sarà applicata coerentemente con il principio di sussidiarietà, a cui l'Unione, gli Stati membri, i livelli regionali e locali, nonché le parti sociali e la società civile parteciperanno attivamente mediante diverse forme di partenariato. Un metodo di analisi comparativa delle migliori pratiche in materia di gestione del cambiamento sarà messo a punto dalla Commissione europea, di concerto con vari fornitori e utenti, segnatamente le parti sociali, le imprese e le ONG.

39. Il Consiglio europeo rivolge un particolare appello al senso di responsabilità sociale delle imprese in materia di migliori pratiche concernenti l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile.

40. A giugno si terrà un consesso ad alto livello tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione e le parti sociali per fare il punto dei processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia, e dei contributi dei vari attori al potenziamento dei contenuti del patto europeo per l'occupazione.

Mobilizzazione dei mezzi necessari

41. Il settore privato e i partenariati pubblico-privato saranno lo strumento privilegiato per conseguire il nuovo obiettivo strategico che dipenderà dalla mobilitazione delle risorse disponibili sul mercato nonché dagli sforzi degli Stati membri. In questo processo l'Unione svolge un ruolo di catalizzatore, creando un quadro efficace alla mobilitazione di tutte le risorse disponibili per il passaggio all'economia basata sulla conoscenza e aggiungendo il proprio contributo a questo sforzo nell'ambito delle politiche comunitarie esistenti, nel rispetto dell'Agenda 2000. Inoltre, il Consiglio europeo accoglie con favore il contributo che la BEI è pronta a dare nei settori della formazione del capitale umano, delle PMI e dell'imprenditorialità, della ricerca e dello sviluppo, delle reti nel campo della tecnologia dell'informazione e in quello delle telecomunicazioni, nonché dell'innovazione. Con l'“Iniziativa Innovazione 2000” la BEI proseguirà i suoi programmi intesi a rendere disponibile un ulteriore importo di un miliardo di euro per operazioni di capitale di rischio per PMI, e il suo programma mirato di prestiti da 12 a 15 miliardi di euro per i prossimi 3 anni in settori prioritari.

(... omissis ...)

6. Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000: principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Gazzetta Ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0022 - 0026

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione¹,
visto il parere del Parlamento europeo²,
visto il parere del Comitato economico e sociale³,
visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.
- (2) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
- (3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.
- (4) È importante rispettare tali diritti e libertà fondamentali, tra cui il diritto alla libertà di associazione. È altresì importante riguardo all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi, rispettare la protezione della vita privata e familiare e delle transazioni operate in tale contesto.
- (5) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta contro il razzismo nell'Unione europea.
- (6) L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

² Parere espresso il 18 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

³ Parere espresso il 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

⁴ Parere espresso il 31 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

(7) Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte di attuazione dell'articolo 13 del trattato CE per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.

(9) Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(10) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione intitolata "Contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo".

(11) Il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato un'azione comune (96/443/GAI) nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia⁵ in cui gli Stati membri si impegnano ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui comportamenti razzisti o xenofobi.

(12) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

(13) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego.

(14) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

(16) È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prevedere una protezione per le persone giuridiche che possono essere discriminate per motivi di razza o origine etnica dei loro membri.

(17) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata

⁵ GU L 185 del 24.07.1996, pag. 5.

razza od origine etnica e tali misure possono permettere le organizzazioni delle persone in questione se il loro principale obiettivo è la promozione di speciali necessità delle stesse.

(18) In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla razza o all'origine etnica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la finalità è legittima e il requisito è proporzionato. Tali casi dovrebbero essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

(19) Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.

(20) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.

(21) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento, l'onere della prova debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.

(22) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.

(23) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo tra le parti sociali e con organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione.

(24) La protezione contro le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

(25) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(27) Per quanto concerne le disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di contratti collettivi, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva.

(28) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2 - Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.

2. Ai fini del paragrafo 1:

- a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
- b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è da considerarsi una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

- a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
- b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
- d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
- e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;
- f) alle prestazioni sociali;
- g) all'istruzione;
- h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

Articolo 4 - Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

Articolo 5 - Azione positiva

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.

Articolo 6 - Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II**Mezzi di ricorso ed esecuzione****Articolo 7** - Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 8 - Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

Articolo 9 - Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 10 - Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, in tutto il loro territorio.

Articolo 11 - Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

Articolo 12 - Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica.

CAPO III

Organismi per la promozione della parità di trattamento

Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino:

- l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
- lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,
- la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 14 - Conformità alla direttiva

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende, nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e in quelle che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto, oppure siano modificate.

Articolo 15 - Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro 19 luglio 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 15 - Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, al più tardi entro 19 luglio 2003 le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 17 - Relazione

1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 18 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 19 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. Arcanjo

7. Decreto Legislativo 9-7-2003 n° 215: attuazione della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003, n. 186.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, del Consiglio, sull'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto l'articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Oggetto.

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. Nozione di discriminazione.

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

- a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
- b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico".

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

3. Ambito di applicazione.

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

- a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
- b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
- c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;
- e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;
- f) assistenza sanitaria;
- g) prestazioni sociali;
- h) istruzione;
- i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

4. Tutela giurisdizionale dei diritti.

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del

danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

6. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Legittimazione ad agire.

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

6. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento.

2. L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;
- b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
- d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente;
- e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità provvede annualmente all'aggiornamento del registro.

7. Ufficio per il contrasto delle discriminazioni.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;
- b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
- c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;
- d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
- e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;
- f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;
- g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

5. L'ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 è determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.
2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

8. Decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000: incoraggiare scambio di buone prassi e informazioni al fine di cambiare atteggiamenti in materia di discriminazione.

Gazzetta Ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pagg. 0023 - 0028

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo¹,
previa consultazione del Comitato economico e sociale²,
previa consultazione del Comitato delle regioni³,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente al trattato sull'Unione europea, l'Unione deve rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
- (2) Il Parlamento europeo ha fermamente e ripetutamente chiesto all'Unione europea di elaborare e rafforzare la sua politica in materia di parità di trattamento e pari opportunità riguardo a tutti i tipi di discriminazione.
- (3) L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente decisione non implica in alcun modo l'accettazione di siffatte teorie.
- (4) Nell'attuazione del programma, la Comunità deve mirare, conformemente al trattato, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.
- (5) Le diverse forme di discriminazione non sono classificabili per ordine di importanza, essendo tutte egualmente intollerabili. Il programma mira sia allo scambio delle buone prassi già esistenti negli Stati membri sia alla promozione dell'elaborazione di nuove prassi e politiche di lotta alle discriminazioni, inclusa la discriminazione multipla. La presente decisione può contribuire ad instaurare una strategia globale di lotta a qualsiasi discriminazione fondata su diversi motivi, che dovrebbe essere ormai sviluppata parallelamente.
- (6) Le esperienze acquisite con le azioni intraprese a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda le questioni di genere, hanno dimostrato che la lotta alla discriminazione richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e azioni concrete destinati a rafforzarsi reciprocamente. Insegnamenti simili possono essere tratti dall'esperienza in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica nonché sugli handicap.

¹ Parere espresso il 5 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

² GU C 204 del 18.07.2000, pag. 82.

³ GU C 226 dell'8.08.2000, pag. 1.

(7) Occorre che il programma affronti tutti i tipi di discriminazione ad eccezione di quella fondata sul sesso, di cui si occupano azioni comunitarie specifiche. Le discriminazioni fondate su motivi diversi possono avere caratteristiche simili e possono essere combattute in modi simili. L'esperienza acquisita in numerosi anni di lotta ad alcuni tipi di discriminazione, inclusa quella fondata sul sesso, può essere utilizzata per combattere altri tipi di discriminazione. Occorre, tuttavia, tener conto delle caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione. Si devono pertanto prendere in considerazione le particolari necessità dei disabili per quanto riguarda l'accessibilità delle attività e dei risultati.

(8) È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione di tutti gli enti e istituzioni pubblici e/o privati che operano nel campo della lotta alle discriminazioni. Occorre al riguardo tenere conto dell'esperienza e della competenza delle organizzazioni non governative a livello locale e nazionale.

(9) Numerose organizzazioni non governative a livello europeo possiedono esperienza e competenza in materia di lotta alla discriminazione e di rappresentanza legale su scala europea delle persone esposte a discriminazioni. Esse possono pertanto contribuire efficacemente ad una migliore comprensione delle varie forme di discriminazione e dei suoi effetti e a fare in modo che la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma tengano conto dell'esperienza delle persone esposte alle discriminazioni. In passato, la Comunità ha apportato un finanziamento di base a diverse organizzazioni attive nel settore delle discriminazioni. Pertanto, la concessione di un finanziamento di base ad organizzazioni non governative efficienti può costituire uno strumento prezioso nella lotta alle discriminazioni.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴.

(11) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarietà tra le azioni attuate nel quadro della presente decisione e gli altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare gli interventi nel quadro del Fondo sociale europeo effettuati nei settori dell'istruzione, della formazione e delle pari opportunità tra uomini e donne e le azioni volte a promuovere l'integrazione sociale. Occorre inoltre garantire la coerenza e la complementarietà con le pertinenti attività dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

(12) L'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale fra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, dall'altro, i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo spazio economico europeo (EFTA-SEE). Occorre prevedere peraltro l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti addizionali secondo le procedure da convenire con tali paesi.

(13) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione⁵.

(14) Occorre che la Commissione e gli Stati membri si impegnino a far sì che tutti i testi, gli orientamenti e gli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del presente programma siano redatti in un linguaggio chiaro, semplice ed accessibile.

(15) Occorre tener conto della necessità di fornire, se del caso, un'assistenza speciale per consentire alle persone di superare gli ostacoli che dovessero frapporsi alla loro partecipazione al programma.

⁴ GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

⁵ GU C 172 del 18.06.1999, pag. 1.

(16) Per il successo di qualsiasi azione comunitaria occorre controllare e valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi.

(17) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, concernente il contributo della Comunità alla lotta alla discriminazione, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a causa, fra l'altro, della necessità di partenariati multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione su scala comunitaria delle buone prassi. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

DECIDE:

Articolo 1 - Istituzione del programma

Le presente decisione istituisce, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, un programma d'azione comunitario volto a promuovere misure di lotta alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (in seguito denominato "programma").

Articolo 2 - Obiettivi

Nell'ambito delle competenze comunitarie il programma sostiene e integra gli sforzi a livello di Comunità e di Stati membri volti a promuovere misure di prevenzione e lotta alla discriminazione, semplice e multipla, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi legislativi. Esso persegue i seguenti obiettivi:

- a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e attraverso la valutazione dell'efficacia delle politiche e delle prassi;
- b) sviluppare la capacità di prevenire e affrontare efficacemente il fenomeno della discriminazione, in particolare rafforzando i mezzi d'azione delle organizzazioni e sostenendo lo scambio di informazioni e di buone prassi e la costituzione di reti a livello europeo, tenendo nel contempo conto degli aspetti specifici delle diverse forme di discriminazione;
- c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione, anche attraverso attività di sensibilizzazione.

Articolo 3 - Azioni comunitarie

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, possono essere realizzate, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni:

- a) analisi dei fattori connessi con la discriminazione, in particolare mediante l'effettuazione di studi e lo sviluppo di indicatori e di criteri di riferimento qualitativi e quantitativi, nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali, nonché valutazione dell'efficacia e dell'impatto della legislazione e delle prassi anti-discriminatorie, accompagnata da una concreta divulgazione dei risultati;
- b) cooperazione transnazionale e promozione di una rete a livello europeo fra le parti che operano nel campo della prevenzione e della lotta alla discriminazione, comprese le organizzazioni non governative;
- c) promozione della sensibilizzazione, in particolare per evidenziare la dimensione europea della lotta alla discriminazione e rendere pubblici i risultati del programma, soprattutto attraverso comunicazioni, pubblicazioni, campagne e manifestazioni.

2. I dispositivi per la realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.

Articolo 4 - Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:

- a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel programma in conformità con l'allegato;
- b) procede ad uno scambio periodico di opinioni con i rappresentanti delle organizzazioni non governative.

tive e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma, nonché gli orientamenti politici corrispondenti. A tal fine, la Commissione mette le informazioni utili a disposizione delle organizzazioni non governative e delle parti sociali. La Commissione informa delle loro opinioni il comitato istituito a norma dell'articolo 6.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:

- a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa, incluse le organizzazioni non governative, quali che siano le loro dimensioni;
- b) promuovere una cooperazione e un dialogo attivi fra tutti i soggetti che partecipano al programma, fra l'altro al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta alla discriminazione;
- c) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma;
- d) fornire informazioni accessibili e assicurare una pubblicità e un seguito adeguati relativamente alle azioni sostenute dal programma.

Articolo 5 - Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le materie elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

- a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- b) il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni del programma, compresa la possibilità di adattare o completare i temi del programma;
- c) il sostegno finanziario comunitario;
- d) il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie azioni del programma;
- e) le modalità di selezione delle azioni e delle organizzazioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni ed organizzazioni da sostenere, presentato dalla Commissione;
- e) i criteri di controllo e di valutazione del programma, in particolare il rapporto costo/efficacia, nonché le modalità di divulgazione e di trasferimento dei risultati.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente a tutte le altre materie sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7 - Cooperazione con altri comitati

Per garantire la coerenza e la complementarietà del programma con le altre misure di cui all'articolo 8, la Commissione informa regolarmente il comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta alla discriminazione. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata con il comitato e con i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

Articolo 8 - Coerenza e complementarietà

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, all'oc-

cupazione, alla parità uomo-donna, all'integrazione sociale, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica in materia di gioventù e nel campo delle relazioni esterne della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del programma e le altre azioni pertinenti della Comunità e dell'Unione, in particolare quelle avviate nell'ambito dei fondi strutturali e dell'iniziativa comunitaria EQUAL.

3. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 9 - Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- a) i paesi EFTA/SEE, secondo le condizioni stabilite dall'accordo SEE;
- b) i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
- c) Cipro, Malta e la Turchia, partecipazione finanziata mediante stanziamenti addizionali secondo procedure da convenire con detti paesi.

Articolo 10 - Dotazione finanziaria

- 1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo 2001-2006 è pari a 98,4 milioni di EUR.
- 2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 11 - Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla regolarmente l'attuazione del programma in cooperazione con gli Stati membri, secondo le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o 3.

2. La Commissione procede alla valutazione del programma con l'assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto la pertinenza, l'efficacia e il rapporto costo/efficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché l'impatto del programma nel suo insieme. La valutazione riguarda inoltre la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del programma e quelle avviate nel quadro di altri tipi di politiche, strumenti ed azioni pertinenti della Comunità.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2005.

Articolo 12 - Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. Guigou

ALLEGATO

Indicazioni per l'attuazione del programma

I. Settori d'azione

Nell'ambito delle competenze conferite dal trattato alla Comunità, il programma può intervenire nei settori seguenti:

- a) non discriminazione nell'ambito e da parte delle pubbliche amministrazioni;
- b) non discriminazione nell'ambito e da parte dei media;
- c) partecipazione paritaria all'iter decisionale in materia politica, economica e sociale;
- d) accesso paritario ai beni e ai servizi e alla fornitura di beni e servizi, a disposizione del pubblico, in particolare in materia di alloggio, trasporti, cultura, attività di tempo libero e sport;
- e) sorveglianza efficace delle discriminazioni, inclusa la discriminazione multipla;
- f) diffusione efficace delle informazioni sul diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
- g) integrazione delle politiche e prassi antidiscriminatorie negli altri settori.

In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dell'integrazione orizzontale delle questioni di genere.

Nell'attuazione del programma la Commissione può avvalersi di un'assistenza tecnica e/o amministrativa, proficua sia per la Commissione che per i beneficiari, in relazione con le misure di identificazione, preparazione, gestione, seguito, audit e controllo del programma o dei progetti.

La Commissione può parimenti effettuare studi, organizzare incontri di esperti, intraprendere azioni di informazione e pubblicazione direttamente collegate all'obiettivo del presente programma.

II. Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate nel presente allegato, l'accesso al programma è aperto alle istituzioni e agli enti pubblici e/o privati che operano nel campo della lotta alle discriminazioni, in particolare:

- a) gli Stati membri;
- b) gli enti locali e regionali;
- c) gli organismi che promuovono la parità di trattamento;
- d) le parti sociali;
- e) le organizzazioni non governative;
- f) le università e gli istituti di ricerca;
- g) gli uffici statistici nazionali;
- h) i media.

III. Azioni

Parte 1 - Analisi e valutazione

Possono beneficiare di aiuto le seguenti attività:

- 1) elaborazione e diffusione di serie statistiche comparabili sull'ampiezza della discriminazione nella Comunità nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali;
- 2) sviluppo e divulgazione di metodi e indicatori che permettano di valutare l'efficacia delle politiche e prassi contro la discriminazione (analisi comparativa) nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali;
- 3) analisi, mediante relazioni annuali, delle legislazioni e prassi contro la discriminazione, al fine di valutarne l'efficacia e di divulgare gli insegnamenti tratti;
- 4) realizzazione, nel quadro dei temi prioritari del programma, di studi tematici volti a comparare e confrontare gli approcci adottati per i vari motivi di discriminazione singolarmente e a livello trasversale.

Nell'applicazione di questa parte del programma, la Commissione ne assicurerà in particolare la coerenza e complementarietà con le attività dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con quelle del Programma quadro comunitario di RST e del programma statistico comunitario.

Parte 2 - Rafforzamento delle capacità

Attività che possono beneficiare di un aiuto al fine di migliorare la capacità e l'efficacia degli attori specifici che partecipano alla lotta alla discriminazione nei settori contemplati dal presente programma:

- 1) le azioni di scambio transnazionali alle quali partecipano attori di almeno tre Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, insegnamenti e buone prassi. Tali attività possono comportare una comparazione dell'efficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti; il reciproco trasferimento e l'applicazione delle buone prassi; scambi di personale; lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi; l'adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione comune dei risultati di materiali destinati a rafforzare la visibilità, e manifestazioni. Nella selezione delle richieste di finanziamento, il programma terrà conto della diversità della discriminazione.
- 2) Il finanziamento di base a organizzazioni non governative di livello europeo aventi esperienza nella lotta alla discriminazione e che operano per la rappresentanza legale delle persone che vi sono esposte, al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio integrato e coordinato della lotta alla discriminazione.

Il finanziamento di base è limitato ad un massimale del 90 % delle spese che possono beneficiare di un sostegno.

Le modalità di selezione di dette organizzazioni possono tener conto del carattere diverso ed eterogeneo dei gruppi confrontati alla discriminazione.

Parte 3 – Sensibilizzazione

Attività che possono beneficiare di un aiuto:

- 1) organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni su scala europea;
- 2) organizzazione, da parte degli Stati membri, di seminari che sostengano l'attuazione del diritto comunitario in materia di non discriminazione, nonché la promozione della dimensione europea delle manifestazioni organizzate su scala nazionale;
- 3) organizzazione di campagne e di manifestazioni mediatiche europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni nonché l'individuazione e la divulgazione delle buone prassi, ivi compresa l'attribuzione di ricompense alle azioni effettuate con successo nel quadro della parte 2 del programma, allo scopo di rafforzare la visibilità della lotta alla discriminazione;
- 4) pubblicazione di materiali volti a divulgare i risultati del programma, in particolare mediante la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone prassi, una tribuna per lo scambio di idee, nonché una base di dati di soggetti che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionali.

IV. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Parte 1: Questa parte sarà attuata principalmente mediante la pubblicazione di inviti a presentare offerte. Nel caso della cooperazione con gli istituti nazionali di statistica, saranno applicabili le procedure di Eurostat.

Parte 2: Le parti 2, punto 1) e 2, punto 2) saranno attuate mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.

Parte 3: Questa parte sarà attuata, in maniera generale, mediante inviti a presentare offerte. Tuttavia, le azioni che rientrano nelle parti 3, punto 2) e 3, punto 3) possono beneficiare di sovvenzioni concesse a seguito di domande di aiuto, ad esempio, da parte degli Stati membri.

9. Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Gazzetta Ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0016 – 0022

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione¹,
visto il parere del Parlamento europeo²,
visto il parere del Comitato economico e sociale³,
visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2) Il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro⁵.

(3) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento, la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

(4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

(5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamentali. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione tra cui il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

¹ GU C 177 E del 27.06.2000, pag 42.

² Parere reso il 12 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

³ GU C 204 del 18.07.2000, pag. 82.

⁴ GU C 226 dell'8.08.2000, pag. 1.

⁵ GU L 39 del 14.02.1976, pag. 40.

(6) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.

(7) Il trattato CE annovera tra i suoi obiettivi il coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal fine nel trattato CE è stato incorporato un nuovo capitolo sull'occupazione volto a sviluppare una strategia coordinata europea a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile.

(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere un mercato del lavoro che agevoli l'inserimento sociale formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla vita professionale.

(9) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

(10) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE⁶ che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale assicura una protezione contro tali discriminazioni nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.

(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell'accezione data a tale termine ai fini dell'applicazione dall'articolo 141 del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.

(14) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono l'età pensionabile.

(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

(16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap.

(17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la promozione o il mantenimento dell'occupazione

⁶ GU L 180 del 19.07.2000, pag. 22.

né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili.

(18) La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

(19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie forze armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap o all'età. Gli Stati membri che operano tale scelta devono definire il campo d'applicazione della deroga in questione.

(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

(22) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano.

(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

(24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgervi un'attività lavorativa.

(25) Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate.

(26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni personali determinate o avente determinati handicap, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi determinati handicap, età o tendenze sessuali se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse.

(27) Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità⁷, il Consiglio ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili⁸, ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili.

(28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell'età o delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia.

(30) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.

(31) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.

(32) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.

(33) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro delle prassi nazionali, con le organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione sul lavoro.

(34) La necessità di promuovere la pace e la riconciliazione tra le principali comunità dell'Irlanda del Nord richiede l'inserimento di disposizioni specifiche nella presente direttiva.

(35) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(36) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, dietro richiesta congiunta di queste, l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda le disposizioni che rientrano in convenzioni collettive, a condizioni che adottino tutti i provvedimenti necessari che consentano loro di garantire, in qualsiasi momento, i risultati imposti dalla presente direttiva.

(37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base omogenea all'interno della Comunità per quanto riguarda la parità in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non può essere realizzato in misura

⁷ GU L 225 del 12.08.1986, pag. 43.

⁸ GU C 186 del 02.07.1999, pag. 3.

sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato a tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2 - Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

- a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
- b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
 - i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che
 - ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 3 - Campo d'applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

- a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri

- di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
- b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
 - c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
 - d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.

4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età, non si applichi alle forze armate.

Articolo 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.

Articolo 5 - Soluzioni ragionevoli per i disabili

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.

Articolo 6 - Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

- a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
- b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
- c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.

Articolo 7 - Azione positiva e misure specifiche

1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 8 - Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II**Mezzi di ricorso ed esecuzione****Articolo 9** - Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 10 - Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

Articolo 11 - Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 12 - Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio sui luoghi di lavoro, in tutto il loro territorio.

Articolo 13 - Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, tra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato, accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

Articolo 14 - Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

CAPO III

Disposizioni particolari

Articolo 15 - Irlanda del Nord

1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle principali comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda del Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione in tali servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario, non costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità sono espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.

2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel contempo al superamento delle divisioni storiche tra le principali comunità religiose presenti, le disposizioni della presente direttiva connesse alla religione e alle convinzioni personali non sono applicabili all'assunzione degli insegnanti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, in quanto ciò è espressamente autorizzato dalla legislazione nazionale.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 16 - Conformità

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

Articolo 17 - Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 18 - Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, entro il 2 dicembre 2003, le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull'età o sull'handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale periodo supplementare presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull'età e sull'handicap e sui progressi realizzati in vista dell'attuazione della direttiva. La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19 - Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 20 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. Guigou

10. Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216: attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2003 n. 216

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Oggetto

Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Art. 2 - Nozione di discriminazione

Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

- discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
- discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

Art. 3. - Ambito di applicazione

Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

- accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
- occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
- accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

- condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;
- sicurezza e protezione sociale;
- sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;
- stato civile e prestazioni che ne derivano;
- forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di tratta-

mento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 4 - Tutela giurisdizionale dei diritti

All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola “sesso” sono aggiunte le seguenti: “, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali”.

La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. - Legittimazione ad agire

Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6. - Relazione

Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.

Art. 7 - Copertura finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

Il testo della direttiva 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 2 dicembre 2000, n. L 303.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

“Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”.

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Per il testo della citata direttiva 2000/78/CE, si veda nota al titolo.

Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.

Il testo dell'allegato B della citata legge n. 39 del 2002, è il seguente:

“Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro.

ro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.”.

Il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della

libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.

Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, supplemento ordinario.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, è il seguente:

“Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

In ogni caso compie un atto di discriminazione:

- il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
- il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.”.

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 300 del 1970, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

“Art. 15 (Atti discriminatori). - è nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

- subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,

nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.”.

Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, è il seguente:

“Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione) (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42).

Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale.

Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'art. 2729, primo comma, del codice civile.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”.

Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile è il seguente:

“Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sotto-commissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.”.

Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

“Art. 66 (Collegio di conciliazione).

Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

La richiesta deve precisare:

- l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
- il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
- la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2113 commi primo, secondo e terzo del codice civile.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.”.

Il testo dell'art. 2729 del codice civile è il seguente:

“Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.”.

Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

“Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).

In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.

11. Comunicazione, in data 12 maggio 2000, della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: Verso una Europa senza ostacoli per i disabili.

(COM(2000) 284 – definitivo – Bollettino UE 5/2000, punto 1.3.18)

1. SOMMARIO

Tutti concordano sul fatto che i disabili costituiscono una delle categorie più sfavorite dalla nostra società e che notevoli ostacoli continuano a sbarrare loro l'accesso a tutti gli aspetti della vita sociale.

L'approccio adottato dall'Unione europea in materia di handicap parte dalla constatazione che gli ostacoli ambientali costituiscono un impedimento alla partecipazione alla vita sociale maggiore dei limiti funzionali. L'eliminazione degli ostacoli attraverso disposizioni legislative, opportuni adattamenti, regole di progettazione universale e altri strumenti è stata identificata come il fattore chiave dell'uguaglianza delle opportunità dei disabili.

Se è vero che tali questioni rientrano ancora essenzialmente nell'ambito delle competenze degli Stati membri, la portata attuale della competenza comunitaria fornisce tuttavia importanti strumenti e valore aggiunto che consentono di rafforzare l'uguaglianza delle opportunità per i disabili.

L'inserimento nel trattato di Amsterdam di un articolo generale di non discriminazione, comprendente tra l'altro la disabilità, ha gettato le basi di un progresso capitale nella promozione dell'uguaglianza dei diritti per i disabili a livello dell'Unione europea. Sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, la Commissione ha adottato il 26 novembre 1999 un vasto insieme di misure di lotta contro la discriminazione. Per quanto riguarda i disabili, tali misure consistono in una proposta di direttiva in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che vieta la discriminazione basata su tutti i motivi elencati all'articolo 13, nonché in un programma d'azione comprendente un'ampia gamma di misure complementari in materia.

Per completare le iniziative sopraindicate, ed inoltre per rispettare l'impegno preso durante la conferenza intergovernativa di tenere conto dei bisogni dei disabili al momento dell'elaborazione di misure a titolo dell'articolo 95 del Trattato, la presente Comunicazione è volta ad esaminare alcune politiche fondamentali dell'Unione europea che possono contribuire a migliorare l'accessibilità per i disabili.

Esistono azioni collegate alla disabilità nella maggior parte delle politiche comunitarie, ma la presente Comunicazione si concentra sulle politiche che rivestono una particolare importanza per il progresso verso "una società senza ostacoli" per gli europei portatori di disabilità.

Pertanto essa pone specificatamente l'accento sulla realizzazione di una maggiore sinergia tra questioni collegate ai settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione professionale, del trasporto, del mercato interno, della società dell'informazione, delle nuove tecnologie e della politica dei consumatori.

La mobilità è cruciale per garantire la partecipazione all'attività economica e sociale; inversamente, la mancanza di mobilità costituisce un fattore che ostacola il godimento dei diritti dei disabili in materia di partecipazione, a svantaggio di tutti. Già da tempo la Commissione ha riconosciuto l'importanza di tale tema ed esamina nuove opzioni che potrebbero consentirle di tenere meglio conto delle esigenze dei disabili. Nello stesso tempo, la presente Comunicazione sottolinea che i progressi in materia di mobilità devono realizzarsi in modo coerente su tutti i fronti interessati, in modo tale che il processo dia migliori risultati.

La Commissione afferma inoltre che un miglioramento dell'accessibilità ha ripercussioni positive in altri settori, come la qualità della vita professionale, la tutela del consumatore e la competitività delle imprese europee. La Commissione stabilisce pertanto collegamenti tra le politiche intersettoriali che entrano in gioco e riflette sul modo di ottenere maggiori sinergie.

I recenti progressi compiuti a livello dell'Unione europea nel settore delle nuove tecnologie, in particolare nell'iniziativa e-Europe, contribuiranno inoltre in modo determinante a consentire ai disabili di superare i loro limiti funzionali migliorando in tal modo le loro prospettive di partecipazione. La presente Comunicazione sottolinea la frammentazione ed il sottosviluppo del mercato comunitario in questo settore e identifica alcune azioni da intraprendere al fine di creare un vero mercato comune e porre più strettamente in rapporto l'offerta e la domanda.

Una base solida di conoscenza, comprendente i dati statistici sulla prevalenza delle disabilità e sulle loro conseguenze sulla piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita sociale, e meccanismi adeguati di coordinamento e di consultazione sono considerati come strumenti essenziali della realizzazione della presente Comunicazione. La Commissione, inoltre, continuerà ad incoraggiare l'applicazione di buone prassi nell'ambito dei suoi servizi.

L'effettiva realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità per gli europei disabili impone di affrontare oltre agli ostacoli ambientali anche gli atteggiamenti negativi nei confronti della disabilità. In quest'ottica, la Commissione proporrà al Consiglio che l'Anno 2003 sia proclamato "Anno europeo dei cittadini disabili", al fine di sensibilizzare l'opinione alle questioni collegate con la disabilità, catalizzando nuove politiche in questo settore a tutti i livelli dell'amministrazione. L'obiettivo di tale proposta è quindi di rafforzare il concetto di cittadinanza per i disabili.

2. INTRODUZIONE – LA DISABILITÀ: UNA QUESTIONE DI INTERESSE COMUNITARIO

2.1. Un nuovo approccio alla disabilità

In qualunque momento, possiamo stimare che una persona su dieci nell'Unione europea è colpita dall'una o dall'altra forma di disabilità, e ciò rappresenta attualmente circa 37 milioni di persone. I disabili costituiscono un gruppo eterogeneo. Le disabilità e i problemi sono vari e diversificati. Le disabilità possono essere visibili o nascoste, profonde o leggere, uniche o multiple, croniche o intermittenti. Tra i tipi di disabilità figurano i disturbi motori, i disturbi mentali/cognitivi, i disturbi dell'udito, della parola e della vista.

Si concorda generalmente sul fatto che i disabili costituiscono una delle categorie più sfavorite dalla nostra società e che notevoli ostacoli continuano a sbarrare il loro accesso a tutti gli aspetti della vita sociale. Gli ostacoli sistemici, che sono spesso la principale causa di esclusione dei disabili, comprendono in particolare la mancanza di mezzi di trasporto abordabili, limitate possibilità d'istruzione e di formazione, la mancanza di assistenza e l'esistenza di un gran numero di freni nel settore economico e sociale. Le donne disabili soffrono più degli uomini in termini di possibilità di partecipazione.

Il nuovo contesto politico in materia di disabilità, così come auspicato a livello internazionale, in particolare dalla Risoluzione delle Nazioni Unite intitolata "Regole per il raggiungimento della parità delle opportunità per i disabili" (1993), parte dal principio che la facoltà di un individuo di avere una funzione nella società ed esercitare un impiego dipende anche dalla volontà della società di adattarsi agli individui e alle loro differenze, oltre che dalle limitazioni funzionali specifiche che definiscono una persona come "disabile". Gli ostacoli ambientali costituiscono un impedimento alla partecipazione alla vita sociale maggiore dei limiti funzionali. L'eliminazione degli ostacoli attraverso disposizioni legislative, opportuni adattamenti, regole di progettazione universale e altri strumenti è stata identificata come il fattore chiave dell'uguaglianza delle opportunità per i disabili. In applicazione delle suddette regole, la Commissione ha adottato una Comunicazione intitolata "La parità di opportunità per i disabili – una nuova strategia per la Comunità europea"¹. Il Consiglio e gli Stati membri hanno politicamente fatto propria tale Comunicazione sotto forma di una Risoluzione nel dicembre 1996².

¹ COM(1996) 406 definitivo

² G.U. C 12 del 13.01.1997

La Risoluzione sottolinea che, anche se la responsabilità in questo settore incombe essenzialmente agli Stati membri, la Comunità europea può contribuire in modo significativo a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, nonché a incoraggiare lo scambio e lo sviluppo di migliori prassi nella Comunità e nel quadro delle politiche e delle azioni degli stessi organi e istituzioni comunitarie.

Nella sua Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione, il Parlamento europeo ha inoltre espresso la propria soddisfazione per il nuovo approccio adottato dalla Commissione e l'ha invitata ad adottare misure attive che si inseriscano nella sua strategia d'integrazione, al fine di consentire la partecipazione dei disabili all'insieme dei programmi comunitari.

2.2. Alcuni importanti progressi

Sulla scia di queste risoluzioni, la Commissione si è impegnata attivamente, insieme al Parlamento, agli Stati membri e alle organizzazioni non governative, a rafforzare la cooperazione nelle questioni relative alla disabilità. Molte iniziative comunitarie sono state varate al fine di promuovere la parità delle opportunità per i disabili. Quello che segue è un elenco non esaustivo delle principali realizzazioni ottenute sino ad oggi.

Dall'adozione della strategia europea per l'occupazione nel 1997, le questioni collegate alla disabilità costituiscono parte integrante degli orientamenti annuali del Consiglio. I piani d'azione nazionali per l'occupazione comprendono alcuni sforzi evidenti per il miglioramento delle prospettive professionali dei disabili, considerati come uno dei gruppi che possono beneficiare maggiormente delle azioni preventive e di misure a favore dell'occupabilità. Per sostenere questa importante rivoluzione politica, la Commissione sostiene i lavori di ricerca e le discussioni in corso con gli Stati membri, le parti sociali e le organizzazioni non governative sulle nuove tendenze, idee, politiche e prassi innovative che emergono in questo settore. Un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Il miglioramento del livello di occupazione dei disabili – la sfida comune"³, è apparso nel 1998. Tale documento si propone di individuare alcuni orientamenti comuni e di porre in evidenza settori nei quali potrebbero essere realizzate altre attività. Sulla base di questo documento, il Consiglio ha adottato il 17 giugno 1999 una Risoluzione⁴ presentata dalla Presidenza tedesca sulla parità delle opportunità in materia di occupazione per i disabili. La Commissione ha l'intenzione di interessarsi da vicino a misure a favore dell'occupabilità dei disabili nella Relazione congiunta sull'occupazione 2000.

Una recente comunicazione della Commissione intitolata "Strategia dell'occupazione nella società dell'informazione" (COM (2000)48) adottata il 4 febbraio 2000 che sostiene al tempo stesso la strategia europea per l'occupazione e l'iniziativa e-Europe, esamina specificamente la promozione dell'occupabilità dei disabili raccomandando che le imprese della società dell'informazione adottino misure che garantiscano l'applicazione, dal 2000, di norme relative ad attrezzature conviviali.

Durante il periodo di programmazione 1994-1999 del Fondo sociale europeo, che è il principale strumento attraverso il quale l'Unione apporta un sostegno finanziario ai disabili, gli Stati membri hanno destinato fondi importanti alla promozione delle prospettive di occupazione dei disabili. Il sostegno verte su un largo ventaglio di azioni comprendenti sovvenzioni salariali per l'iniziazione pratica, programmi di iniziazione alla vita professionale, posti di lavoro protetti temporanei e altre tappe intermedie, nonché l'occupazione autonoma e la creazione di cooperative per le persone che soffrono di una disabilità mentale o fisica grave. Nel corso del nuovo periodo di programmazione (2000-2006), conformemente agli orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri sono invitati a intraprendere varie iniziative di particolare rilevanza per i disabili, soprattutto nei settori collegati all'occupabilità e alla parità delle opportunità per tutti.

È stato inoltre fornito un sostegno attraverso l'iniziativa comunitaria EMPLOYMENT per aiutare le persone che incontrano particolari difficoltà ad ottenere o a mantenere un posto di lavoro o una specifica carriera.

³ SEC(1998) 1550

⁴ G.U. C 186 del 02.07.1999

Una delle quattro parti di tale iniziativa, HORIZON, fornisce precisamente un sostegno alle persone disabili che soffrono di varie disabilità che vanno dai disturbi fisici o mentali ai disturbi motori. In totale 1700 progetti hanno ricevuto o ricevono fondi dal FSE a titolo dell'iniziativa HORIZON, che intende individuare nuove soluzioni ai problemi posti da un mercato del lavoro in costante evoluzione, recando novità positive nelle politiche e nelle prassi in materia di formazione e di occupazione.

Su invito della Commissione, le parti sociali hanno prodotto, a livello di Unione europea, un compendio di buone prassi in materia di occupazione dei disabili, che è stato inviato al Consiglio europeo di Vienna nel dicembre 1998. Esse hanno inoltre adottato, il 19 maggio 1999, una dichiarazione comune che pone in evidenza la necessità di promuovere l'occupazione dei disabili, considerata come un fattore positivo per l'impresa.

Nel 1998 le istituzioni europee hanno adottato inoltre un codice di buona condotta che espone chiaramente la loro politica in materia di occupazione delle persone disabili e presenta una serie di orientamenti destinati alle Direzioni generali e ai servizi.

L'iniziativa tecnologica comunitaria a favore dei disabili e delle persone anziane (TIDE) (1991-1994) era incentrata sulla promozione e sull'applicazione di tecnologie. Essa comportava una fase pilota e una fase d'applicazione. La Commissione europea ha concesso uno stanziamento totale di 52 milioni di ECU a quest'iniziativa per il periodo 1991-1994.

Un numero notevole di progetti incentrati sulle esigenze dei disabili hanno inoltre beneficiato di un sostegno attraverso vari programmi e iniziative comunitarie generali, quali Socrates, Leonardo da Vinci, Promozione della salute, Dafne, Prince, Phare e Tacis ecc..

La cooperazione con e tra gli Stati membri è stata particolarmente rafforzata dalla creazione di un gruppo di alto livello composto di alti funzionari degli Stati membri. Tale gruppo si è rivelato un prezioso strumento per stabilire e chiarire obiettivi comuni, per identificare esempi di buone prassi, nonché per scambiare informazioni ed esperienze sulla politica dei disabili attuata dagli Stati membri.

Forte dei risultati acquisiti nell'ambito del Terzo programma d'Azione Comunitario a favore dei disabili - Helios II - (1993-1996), la Commissione ha inoltre intensificato i suoi rapporti con le ONG nel settore dei disabili e concede un sostegno al Forum europeo dei disabili, con il quale mantiene contatti stretti e regolari.

2.3. Un nuovo slancio

Pur essendo stati compiuti numerosi progressi, la Commissione è consapevole che resta ancora molta strada da percorrere prima di raggiungere l'obiettivo della piena partecipazione e dell'uguaglianza di accesso dei disabili.

L'inserimento nel trattato di Amsterdam di un articolo generale sulla non discriminazione, comprendente tra l'altro la disabilità, ha gettato le basi per un notevole sviluppo della promozione dell'uguaglianza dei diritti per i disabili a livello dell'Unione europea. Sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, la Commissione europea ha adottato il 26 novembre 1999 un vasto insieme di misure di lotta contro la discriminazione⁵. Per quanto riguarda i disabili queste misure consistono in una proposta di direttiva in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che vieta la discriminazione basata su tutti i motivi elencati all'articolo 13, nonché in un programma d'azione comprendente un'ampia gamma di misure complementari in materia. La discriminazione che devono affrontare i disabili sul mercato del lavoro sarà affrontata anche nel quadro della nuova iniziativa comunitaria EQUAL (2000-2006), il cui obiettivo è la cooperazione transnazionale per promuovere nuovi strumenti di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza collegate al mercato del lavoro.

⁵ COM(1999) 564 definitivo

Tuttavia l'adozione di strumenti di lotta contro la discriminazione costituisce solo una parte di una strategia globale volta a promuovere l'uguaglianza d'accesso per i disabili. Oltre al nuovo articolo 13, la conferenza intergovernativa di Amsterdam si è quindi sforzata di offrire una garanzia supplementare ai disabili inserendo nell'atto finale la Dichiarazione n.22, ai sensi della quale le istituzioni della Comunità devono tenere conto dei bisogni dei disabili al momento dell'adozione di misure relative al ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri. Adottando tale dichiarazione, i capi di Stato e di Governo degli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di adottare, a livello dell'Unione europea, standard più inclusivi che incorporassero concetti generali di non discriminazione e di uguaglianza d'accesso nel processo di completamento del mercato interno.

Per completare le iniziative di lotta contro la discriminazione e per rispettare l'impegno preso dalla Conferenza intergovernativa, la Commissione ha deciso di rafforzare la propria strategia sulla disabilità, basata sui diritti, definendo alcuni approcci strategici ed azioni chiave volti a migliorare la presa in considerazione di tali problemi nella politica dell'Unione europea. La presente Comunicazione è quindi incentrata sulle politiche comunitarie che sono considerate indispensabili all'eliminazione degli "ostacoli all'accesso" dei disabili. Essa pone specificamente l'accento sulla realizzazione di una maggiore sinergia tra questioni collegate nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione professionale, del trasporto, del mercato interno, della società dell'informazione, delle nuove tecnologie e della politica dei consumatori.

La presente Comunicazione parte dalla constatazione che la responsabilità principale della politica dei disabili incombe essenzialmente agli Stati membri, considerando che allo stato attuale della ripartizione delle competenze l'azione della Comunità verte in materia solo su un numero limitato di settori. Ciò detto, la presente Comunicazione dimostra chiaramente che l'attuale portata della competenza comunitaria fornisce strumenti sostanziali per contribuire all'uguaglianza delle opportunità per i disabili.

Infine, la presente Comunicazione non mira semplicemente a redigere un elenco di obiettivi e di misure specifiche, ma altresì a costituire uno strumento politico per una nuova configurazione della strategia globale della Commissione in materia di disabilità, basata sui principi di non discriminazione e di integrazione.

3. PARTE I: UN ITINERARIO VERSO UN MAGGIORE VALORE AGGIUNTO COMUNITARIO

3.1. Verso una maggiore mobilità quale componente della cittadinanza.

Nella nostra società moderna, è impossibile integrarsi in modo anche minimamente utile alla vita sociale ed economica se non ci si può spostare liberamente, per ragioni lavorative o di altro tipo. La mobilità non dovrebbe esser considerata come una semplice comodità e neppure come una necessità sociale ed economica, ma come un diritto di ciascuno, con la sola riserva di ragionevoli vincoli economici e tecnici.

Questo è tanto più vero per le persone a mobilità ridotta, per le quali la capacità di partecipare alla vita sociale, commerciale, economica, culturale e politica dipende, in modi che non valgono per le altre persone, dalla risoluzione di problemi di mobilità. È tuttavia ampiamente ammesso che facilitare l'utilizzazione dei trasporti da parte dei disabili contribuirebbe anche al perseguimento di obiettivi più ampi, quali il miglioramento del trasporto pubblico, la decongestione, la diminuzione dell'esclusione sociale e la conservazione, per quanto possibile, della mobilità e dell'integrazione delle persone nella collettività.

L'Unione europea ha riconosciuto già da tempo l'importanza del problema. Nel 1993 la Commissione ha adottato un programma d'azione comunitaria per l'accessibilità dei trasporti⁶ il cui obiettivo era di accrescere le possibilità di utilizzazione dei trasporti da parte delle persone a mobilità ridotta. Tale programma comprendeva una serie di misure comunitarie da adottare relativamente a norme tecniche applicabili ai mezzi e alle infrastrutture di trasporto, al rafforzamento della cooperazione sui programmi di informazione e al coordinamento dei programmi di ricerca.

⁶ COM(1993) 433 definitivo

Più di recente, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (autobus e pullman)⁷ che dispone, tra l'altro, che i veicoli destinati ai servizi urbani devono essere accessibili per le persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle. Il progetto di direttiva stabilisce prescrizioni tecniche in materia di accessibilità dei veicoli destinati al trasporto urbano di passeggeri, riconoscendo la necessità di estendere tale accessibilità ai veicoli di trasporto interurbano. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle esigenze delle persone a mobilità ridotta nel quadro di numerosi programmi di ricerca dell'Unione europea. È opportuno citare in proposito una serie di progetti riguardanti gli autobus a pianale ribassato, la messa a punto di sistemi urbani che integrano le persone a mobilità ridotta, nonché i lavori di ricerca sulle interfacce viaggiatori e l'accessibilità dei sistemi ferroviari.

Sulla base di tali realizzazioni, la Commissione prevede di rafforzare il contributo dell'Unione europea al miglioramento della mobilità per i disabili secondo le linee seguenti:

- Miglioramento del livello di servizio: per completare il progetto di direttiva sugli autobus e i pullman, la Commissione elaborerà orientamenti riguardanti migliori disposizioni a favore dei disabili nei veicoli da trasporto pubblici e in tutte le infrastrutture collegate al trasporto.
- Accesso al trasporto ferroviario: la Commissione si impegnerà nell'attuare alcune raccomandazioni derivanti dall'Azione COST 335 (accessibilità dei sistemi ferroviari pesanti per i passeggeri), in particolare l'elaborazione di specifiche tecniche di interoperabilità a titolo della legislazione comunitaria relativa all'interoperabilità delle reti ferroviarie transeuropee.
- Trasporto aereo: malgrado notevoli sforzi compiuti dalle società responsabili degli aeroporti e dei trasporti aerei, incoraggiati in particolare dall'ACI e dalla IATA, per conformarsi alle norme e prassi raccomandate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, nonché a quelle della Conferenza europea dell'aviazione civile, l'utilizzazione dei servizi di trasporto continua a porre problemi per i disabili, per mancanza di strutture o addirittura perché ad esse viene spesso rifiutato l'imbarco. La Commissione esaminerà le misure necessarie nel quadro della politica che intende attuare al fine di proteggere i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, compresa la promozione di buone prassi in cooperazione con il settore e gli utenti.
- Trasporto marittimo: nel giugno 1991 l'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) ha adottato la "Raccomandazione sulla progettazione e la gestione di navi passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili". La Commissione applica questa Raccomandazione e traduce inoltre nei fatti i risultati del progetto Handiam (inchiesta sui problemi incontrati dai disabili in materia di accesso e di situazioni di emergenza nell'utilizzazione dei trasporti marittimi e sull'impiego dei disabili nel settore marittimo). Ad esempio, la Direttiva 1999/35/CE del 29 aprile 1999 relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll on/roll off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea⁸ contiene un'esigenza specifica in virtù della quale "le compagnie vigilano affinché a bordo dei loro traghetti roll on/roll off e delle unità veloci da passeggeri, siano comunicate alle persone anziane o disabili che si trovano a bordo informazioni generali sui servizi e sull'assistenza a loro disposizione, nella forma più adatta per le persone ipovedenti".
- Reti transeuropee integrate: conformemente agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea (RTE)⁹ di trasporto, uno degli obiettivi della rete consiste nel garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità durevole delle persone e dei beni, nelle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, ed inoltre nell'offrire ai passeggeri infrastrutture di grande qualità a condizioni economiche accettabili. Se tale obiettivo si applica anche ai disabili, nessuna condizione specifica impone tuttavia di garantire loro un accesso totale a questa rete. La decisione di realizzare progetti di infrastrutture di trasporto rientra essenzialmente nella competenza degli Stati membri. La revisione degli orientamenti relativi alla RTE di trasporto offre la possibilità di attrarre la loro attenzione sulla necessità di migliorare l'accesso delle persone a mobilità ridotta alla rete, al fine di promuovere norme di qualità supplementari nei paesi membri della rete.

⁷ COM(1997) 276 definitivo

⁸ G.U. L 138 dell'1.06.1999

⁹ Decisione 1692/96/CE del 23 luglio 1996 (G.U. L 228 del 9.09.1996)

- Integrazione nei successivi lavori di ricerca: le questioni di accessibilità saranno prese in considerazione nel contesto del Quinto Programma Quadro di Ricerca, in particolare per quanto riguarda l'azione fondamentale in materia di ricerca nelle infrastrutture di trasporto e le loro interfacce con gli strumenti e i sistemi di trasporto, la mobilità durevole e l'intermodalità, nonché i sistemi e i servizi destinati al cittadino.
- Promuovere le buone prassi: la Commissione ha creato il "Servizio europeo d'informazione sul trasporto locale" (ELTIS) in collaborazione con l'UITP (Associazione internazionale dei trasporti pubblici) e la rete POLIS delle autorità locali e regionali. Si tratta di una base di dati informatizzata che riprende le buone prassi in materia di trasporti locali e regionali. Essa contiene studi di casi di trasporti accessibili alle persone a mobilità ridotta e consente ai gestori e alle pubbliche autorità di presentare i propri studi. La Commissione continuerà a sostenere lo scambio di know-how e di buone prassi, nonché le tecnologie di punta in tutta l'Europa. Continuerà inoltre ad integrare le esigenze delle persone a mobilità ridotta nei suoi progetti generali pertinenti.
- Incoraggiare il reciproco riconoscimento: l'adozione della Raccomandazione del Consiglio del giugno 1998 sul contrassegno di parcheggio per disabili¹⁰ ha consentito un riconoscimento reciproco tra gli Stati membri degli spazi di parcheggio riservati ai disabili. La Commissione studierà la possibilità di ampliare tale approccio a settori analoghi.

3.2. Verso una maggiore accessibilità - la necessità di colmare le lacune a livello intersettoriale

Non sarà sufficiente rendere più accessibili i mezzi di spostamento e le informazioni sui trasporti se non si procede ad una revisione completa in tutta la catena del trasporto.

Un autobus o un treno accessibili non sono molto utili se le persone a mobilità ridotta non possono raggiungere la fermata dell'autobus o la stazione o se non possono utilizzare il distributore automatico di biglietti. Per colmare tali lacune, si tratta di creare un quadro che consenta di esaminare le questioni di accessibilità tenendo conto al tempo stesso dei sistemi di trasporto, degli edifici e delle altre aree pubbliche. Un tale contesto comprende evidentemente una maggiore collaborazione tra le varie politiche e i livelli di amministrazione.

Tale constatazione si impone anche a livello comunitario, dove un certo numero di politiche (industria, società d'informazione, coesione sociale e sviluppo regionale, ambiente, trasporti, politica sociale, salute e sicurezza nel lavoro) influenzano le questioni di accessibilità. Alcuni aspetti della catena della mobilità sono già parzialmente disciplinati dalla legislazione comunitaria. Ad esempio, la Direttiva 89/391/CEE¹¹ stabilisce che spetta al datore di lavoro adeguare il luogo di lavoro al lavoratore disabile. In un altro settore, la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995¹², enumera una serie di punti riguardanti l'accesso ai nuovi ascensori da parte dei disabili e la Raccomandazione dell'8 giugno 1995¹³ presenta varie misure per migliorare la sicurezza e l'accessibilità agli ascensori esistenti.

La Commissione ritiene che l'Unione europea debba promuovere l'accessibilità in modo coordinato nel quadro di più settori d'attività. Essa contribuirebbe in tal modo a migliorare la qualità della vita professionale, della tutela del consumatore e della competitività delle imprese europee. Le politiche volte a promuovere l'occupazione dei disabili saranno infatti inoperanti a meno che non siano rafforzate da misure efficaci destinate a ridurre e, se possibile, a eliminare i problemi di accessibilità.

Inoltre un ambiente di lavoro di qualità e sicuro costituisce un fattore importante per la preservazione della salute e della capacità di lavoro degli individui, oltre che per la competitività dell'impresa. Allo stesso tempo, l'accessibilità è una fonte di profitto per tutto il settore commerciale delle infrastrutture destinate al pubblico: ciò è particolarmente vero nel settore del turismo, nel quale gli alberghi, i centri di vacanze e i siti interessanti accessibili ai disabili e agli anziani sono le sole opzioni possibili per un

¹⁰ G.U. L 167 del 12.06.1998

¹¹ G.U. L 183 del 29.06.1989

¹² G.U. L 213 del 7.09.1995

¹³ G.U. L 134 del 20.06.1995

numero notevole e crescente di clienti. Inoltre, come nel caso del trasporto, l'accessibilità e la facilità di utilizzazione sono misure di prevenzione efficaci contro la fatica e gli incidenti.

Infine, l'armonizzazione delle norme di costruzione a fini di accessibilità e di sicurezza può arrecare un prezioso contributo alla promozione di un mercato europeo per una vasta gamma di beni e di servizi.

- In consultazione con le imprese e gli utenti, la Commissione identificherà i settori nei quali sarebbe opportuno applicare all'ambiente edificato norme comunitarie vincolanti in materia di accessibilità.
- Un gran numero di progetti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture sono previsti e realizzati in Europa con il sostegno finanziario dell'Unione europea – in particolare per quanto riguarda le Reti Transeuropee e i Fondi strutturali. La durata di vita delle attrezzature e delle infrastrutture di trasporto può essere estremamente lunga ed è quindi essenziale esaminare le esigenze di accessibilità fin dall'inizio. La Commissione farà in modo che i progetti presi in considerazione per essere finanziati dall'Unione europea integrino esigenze di accessibilità, conformemente a norme approvate o a buone prassi individuate nella progettazione e nella costruzione.
- La Commissione si impegna a utilizzare il suo peso sul mercato per incoraggiare il settore commerciale della costruzione a conformarsi alle buone prassi nel settore delle norme di accessibilità e a invitare tutti i poteri pubblici europei a fare altrettanto.
- La Commissione – sulla base della propria valutazione e delle relazioni che gli Stati membri sono tenuti a presentare – valuterà il recepimento dell'esigenza relativa alla disabilità contenuta nella Direttiva quadro 89/391/CEE nonché il grado di rispetto di tale regola sul luogo di lavoro e gli sforzi compiuti nella sua applicazione.
- La Commissione creerà una base di dati contenenti orientamenti sulle migliori prassi e sui metodi che consentiranno di migliorare la gestione della disabilità sul luogo di lavoro. Questo risultato sarà ottenuto attraverso un sistema di informazione elettronica aggiornato cui le imprese e i loro intermediari avranno accesso presso l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
- La Commissione studierà gli strumenti adeguati per promuovere, a livello comunitario, misure volte a fare in modo che gli architetti, gli ingegneri edili e gli altri soggetti che partecipano alla progettazione e alla costruzione dell'ambiente fisico abbiano accesso ad informazioni adeguate sulla politica dei disabili e sulle misure destinate a garantire l'accessibilità.
- Il Quinto Programma Quadro comprenderà l'esame di nuovi modi per favorire standard universali di progettazione in materia di accessibilità, ad esempio la promozione di abitazioni che siano facilmente adeguabili per tutto il ciclo di vita e che rispondano ai vari bisogni in termini di accessibilità.

3.3. Mettere la società dell'informazione al servizio di tutti - L'iniziativa e-Europe e la disabilità

Le questioni di accessibilità sono inoltre della massima importanza nel contesto della società dell'informazione. Gli sviluppi tecnologici – in particolare lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione – possono offrire formidabili possibilità. È anche possibile tuttavia che le persone disabili incontrino ulteriori ostacoli.

In tale contesto, l'Unione europea ha già messo a punto numerose iniziative al fine di garantire che la società dell'informazione vada a vantaggio di tutti, compresi i disabili. La Comunicazione della Commissione su "La dimensione sociale e il mercato del lavoro in relazione alla società dell'informazione – priorità alla dimensione umana"¹⁴ – Le fasi successive" ne costituisce una buona illustrazione. Tale comunicazione è volta a identificare azioni specifiche destinate a ottimizzare il contributo della società dell'informazione alla promozione dell'occupazione e dell'inserimento.

Tra le altre iniziative interessanti possiamo citare la Direttiva 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale¹⁵ che invita gli Stati membri ad adottare eventualmente misure per garantire agli

¹⁴ COM(1997) 390

¹⁵ 98/10/CE G.U. L 101 dell'1.04.1998

utenti disabili e agli utenti che abbiano necessità sociali specifiche l'accesso a tutti i servizi telefonici pubblici fissi e il carattere abbordabile di tali servizi. Più di recente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre adottato, il 9 marzo 1999, una Direttiva riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione¹⁶ che attribuisce in particolare alla Commissione il potere di decidere che le apparecchiature che rientrano in alcune categorie di attrezzatura o alcuni tipi di apparecchiature debbano essere costruiti in modo tale che alcune categorie di apparecchiature siano compatibili con una serie di caratteristiche volte ad agevolare la loro utilizzazione da parte dei disabili.

Nel quadro della politica europea di normalizzazione della società dell'informazione, la Commissione ha inoltre attribuito un mandato di normalizzazione agli organismi europei competenti, vale a dire il CEN, CENELEC e ETSI, invitandoli ad identificare le esigenze specifiche di normalizzazione in vista di una migliore integrazione degli anziani e dei disabili nella società dell'informazione.

(Cfr. <http://www.cenorm.be/issw/workshop/design-for-all/default.htm>)

I lavori di ricerca che si iscrivono nell'ambito del Quinto Programma Quadro di RTD¹⁷ vertono in particolare sulle interfacce persona/sistema, sui sistemi di adeguamento e di assistenza volti a superare i problemi generati dagli ostacoli ambientali incontrati dalle persone colpite da disabilità fisiche e/o mentali, nonché sui sistemi e i servizi intelligenti, al fine di favorire una vita indipendente e la partecipazione alla società dell'informazione. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea partecipa inoltre ai lavori di ricerca collegati ad un certo numero di nuove tecnologie, quali la creazione di sistemi di riconoscimento vocale destinati ai non udenti, una serie di interfacce uomo/macchina sul luogo di lavoro e l'accesso a Internet per i disabili.

L'8 dicembre 1999 la Commissione europea ha lanciato un'iniziativa intitolata "e-Europe – una società dell'informazione per tutti", che propone obiettivi ambiziosi per mettere alla portata di tutti gli europei i vantaggi della società dell'informazione. L'iniziativa si articola intorno a 10 settori prioritari, uno dei quali è la presa in considerazione specifica delle esigenze dei disabili. Gli obiettivi fissati dalla Comunicazione al fine di migliorare l'accesso dei disabili alla società dell'informazione sono in particolare i seguenti:

- Sarà effettuato un riesame della legislazione relativa alla società dell'informazione e delle norme applicabili in materia al fine di garantire che esse siano conformi ai principi di accessibilità e di accelerare le misure di normalizzazione.
- La Commissione preparerà una Comunicazione sul modo in cui occorrerà prendere in considerazione positivamente le esigenze dei disabili al momento del lancio di gare pubbliche d'appalto nel settore dei prodotti e dei servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- Le istituzioni europee e gli Stati membri devono approvare gli orientamenti attuali dell'iniziativa "Accessibilità del Web (WAI)", volti a rendere la progettazione contenuta di tutti i siti Web o pubblici accessibili ai disabili (<http://www.w3.org/tr/wai-webcontent>). Dovranno essere incoraggiate le partnership pubbliche-private al fine di garantire un'ampia accessibilità a Internet.
- La Commissione creerà una rete europea al fine di ottimizzare l'interazione tra i centri di eccellenza nazionale (materiali o virtuali) e di incoraggiare la messa a punto di cursus secondo la strategia "progettazione per tutti" per i progettisti e gli ingegneri.

3.4. Tecnologie abilitanti - Verso un mercato comune più sviluppato per la tecnologia di assistenza

La promozione del principio "progettazione per tutti" risulterà in tecnologie, beni e servizi adeguati a una gamma più vasta di utenti, compresi numerosi disabili. Tuttavia i prodotti e i servizi concepiti per una media ampliata della popolazione non saranno sempre adeguati a persone che hanno gravi handicap o esigenze molto specifiche. Per garantire l'accesso di tali utenti alle tecnologie, l'ideale è scegliere una seconda formula (la progettazione di prodotti e di servizi particolari o, in numerosi casi, l'adeguamento e la messa

¹⁶ 99/05/CE G.U. L 091 del 7.04.1999

¹⁷ Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1998, G.U. L 026 dell'1.02.1999

in interfacce di prodotti e di servizi esistenti per soddisfare particolari esigenze). La tecnologia fondata su prodotti e servizi particolari per gli anziani e i disabili è spesso definita “tecnologia dell'assistenza”.

Attualmente il mercato per tali servizi e prodotti è importante – ma dovrebbe crescere enormemente considerando l'evoluzione demografica. Secondo le stime nel 1990 i consumatori disabili anziani hanno acquistato beni e servizi standard per un valore di 326 miliardi di euro. Il mercato dei prodotti e dei servizi specializzati è stimato attualmente a 10 miliardi di euro in Europa, con una crescita dal 10 al 20% l'anno.

Tuttavia le economie di scala, che il mercato interno dovrebbe favorire, non funzionano correttamente in questo settore. L'industria della tecnologia dell'assistenza è estremamente frammentata – in particolare per quanto riguarda i prodotti e i servizi specializzati, prodotti soprattutto da piccole e medie imprese che s'interessano a clienti con particolari disabilità, con una gamma di prodotti molto limitata a livello regionale o anche locale, e spesso con limitate risorse. La frammentazione in questo settore tecnologico deriva inoltre dalle regole nazionali che tendono a variare da uno Stato membro all'altro. S'incontrano quindi spesso soluzioni incompatibili o inutili duplicazioni di sforzi con conseguente inefficacia nell'utilizzazione delle risorse finanziarie.

La promozione di un'industria sana della tecnologia dell'assistenza e di un mercato ben sviluppato a livello dell'Unione europea migliorerà la disponibilità di prodotti e di servizi con un buon rapporto tra costo ed efficacia per l'utilizzatore finale. Inoltre il buon funzionamento del mercato frenerà probabilmente la progressione dei costi sanitari. È importante inoltre interessarsi a tali problemi per il rischio di perdere questo mercato a vantaggio della concorrenza estera, in particolare di quella degli Stati Uniti, paese nel quale numerosi testi di legge che rendono obbligatorio il principio d'accessibilità, - come “l'Americans with Disabilities Act” del 1990 e la sezione 508 del “Rehabilitation Act” del 1986 - hanno dato grande impulso all'industria della tecnologia dell'assistenza. Da un lato, le attività promozionali volte a sviluppare le iniziative delle PMI operanti nel settore sono già inserite nel Quinto Programma Quadro; dall'altro, l'articolo 13 del Trattato di Amsterdam influenzerà nel tempo le legislazioni nazionali degli Stati membri.

- Alcuni dispositivi di assistenza destinati ai disabili rientrano già nella sfera d'applicazione della direttiva relativa ai dispositivi medici¹⁸, il cui oggetto consiste nello stimolare un mercato europeo aperto e un'offerta trasparente sul mercato. Il comitato tecnico CEN/TC 293 (Normalizzazione degli aiuti tecnici per i disabili) ha preparato una prima serie di norme per gruppi di prodotti quali le sedie a rotelle. Altre norme sono in preparazione o in corso di elaborazione. Al fine di migliorare la competitività di questo mercato e di garantire un migliore accesso ai prodotti, la Commissione esaminerà se è possibile applicare norme di utilizzazione in questo settore.
- La Commissione ha invitato gli organismi di normalizzazione, vale a dire il CEN/CENELEC/ETSI a determinare, in stretta collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le esigenze degli anziani, dei disabili e dei consumatori interessati, una serie di requisiti in materia di normalizzazione al fine di garantire l'accesso degli anziani e dei disabili alla società dell'informazione. Tale mandato sottolinea la necessità di mettere ulteriormente in pratica l'approccio della “progettazione per tutti”, nell'elaborazione di nuovi prodotti e servizi, nonché eventualmente l'approccio “tecnologia di assistenza”.
- La raccolta e la diffusione di informazioni costituiscono una condizione indispensabile alla disponibilità di informazioni, consulenza e orientamento per degli utenti finali e allo sviluppo del mercato. Forte dell'esperienza del progetto Handynet e di altri progetti relativi a basi di dati o raccolta di informazioni, la Commissione si sforzerà di migliorare la collaborazione e gli scambi tra gli uffici nazionali d'informazione sulla tecnologia di assistenza, prendendo in considerazione le possibilità offerte dalla crescente utilizzazione di Internet.
- L'esistenza e il carattere abbordabile di adeguati dispositivi di assistenza sono indispensabili al raggiungimento della parità delle opportunità per un gran numero di persone colpite da disabilità. La messa a disposizione di aiuti e di apparecchiature rientra nella sfera di competenza degli Stati membri. Le modalità della messa a disposizione e le condizioni di ammissibilità possono variare da uno Stato membro

¹⁸ 93/42 CEE, G.U. L 169 del 12.07.1993

all'altro e da una regione all'altra. Tuttavia, l'eliminazione degli ostacoli fisici, sociali e politici al fine di favorire la libera circolazione delle persone, l'accettazione transfrontaliera di servizi e la vendita senza ostacoli di prodotti costituiscono obiettivi che l'Unione europea continuerà a perseguire senza posa.

- La Commissione auspica la riduzione o l'eliminazione delle tasse e dei diritti doganali sugli aiuti e gli apparecchi destinati ai disabili, nella misura in cui tali provvedimenti non contrastino con altri obiettivi in materia fiscale e doganale. È opportuno ricordare che gli Stati membri possono già applicare un tasso ridotto di IVA alle attrezzature mediche, nonché agli aiuti e apparecchi destinati ai disabili¹⁹. Nel settore doganale un regolamento²⁰ del Consiglio prevede che gli articoli destinati ai disabili siano, a talune condizioni, importati in franchigia.

3.5. Proteggere i diritti e gli interessi dei consumatori disabili sul mercato

Come indicato nel capitolo precedente, l'emergere del mercato unico e la scomparsa di mercati nazionali frammentati offrono l'occasione unica di progettare prodotti a un prezzo abbordabile per un segmento di mercato che precedentemente era difficile da raggiungere.

In passato molte imprese, in particolare quelle i cui prodotti sono commercializzati in tutte le fasce della popolazione, avevano tendenza a considerare i clienti disabili nel migliore dei casi come una nicchia di mercato e nel peggiore come una categoria indesiderabile. Oggi le imprese ritengono sempre più che i programmi che tengono conto delle esigenze dei disabili, nella misura in cui siano ben gestiti, possono aprire nuove prospettive commerciali e generare profitti piuttosto che costi.

Questa tendenza positiva si riflette anche nell'evoluzione della politica dei consumatori dell'Unione europea, che intende ricomprendere i consumatori di qualunque tipo, compresi i disabili. La strategia attualmente adottata consiste nell'esaminare la possibilità di concedere un aiuto finanziario a progetti e nell'associare le organizzazioni rappresentative alle procedure di consultazione ogniqualvolta ciò risulta opportuno. Tra gli esempi di questo tipo d'azione figurano la definizione di criteri sulle esigenze specifiche degli utenti che potrebbero essere inseriti nei protocolli utilizzati per le prove comparative di prodotti di consumo e l'applicazione del principio della "progettazione per tutti", anche se quest'ultimo è stato a tutt'oggi applicato essenzialmente per la preparazione e l'introduzione dell'euro. Tali attività sono state realizzate con successo attraverso l'associazione, in tutte le fasi dell'adozione di decisioni, dei rappresentanti di persone che soffrono di disabilità specifiche, in quanto rappresentati dei consumatori.

Nel contesto della tutela dei consumatori è inoltre opportuno ricordare la Direttiva 95/46/CE²¹, che garantisce tra l'altro la protezione dei dati a carattere personale relativi alle disabilità.

Tale evoluzione favorevole potrebbe essere rafforzata secondo le linee seguenti:

- Nel quadro del suo piano d'azione per la politica dei consumatori all'alba del nuovo millennio, la Commissione dovrebbe vigilare particolarmente affinché le esigenze specifiche dei disabili siano debitamente prese in considerazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, i servizi finanziari e la sicurezza dei prodotti.
- Nel quadro del mandato generale di normalizzazione nel settore della sicurezza dei consumatori, la Commissione ha dato mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare un documento d'orientamento destinato ai redattori di norme sul modo di affrontare la questione della sicurezza e dell'utilizzazione nei confronti delle persone con esigenze specifiche.
- La presa in considerazione delle esigenze dei consumatori disabili figurerà tra gli obiettivi fissati nel nuovo quadro regolamentare per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati²².

¹⁹ 1977/388/CEE Sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977, G.U. L 145 del 13.06.1977

²⁰ 918/83/CEE, G.U. L 105 del 23.04.1983

²¹ G.U. L 281 del 23.11.1995

²² Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati – esame 1999 del quadro normativo delle comunicazioni: COM (1999) 539 definitivo

4. PARTE II: STRUMENTI POLITICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGGIORE VALORE AGGIUNTO COMUNITARIO

Secondo la Commissione un'imperfetta conoscenza della reale portata del problema della disabilità, l'ignoranza o i pregiudizi sulle sue caratteristiche strutturali e una limitata conoscenza delle varie iniziative che possono essere prese per migliorare l'accesso costituiscono alcuni dei principali ostacoli da superare per attuare politiche d'integrazione. Il problema è tanto più complesso per il fatto che i disabili costituiscono un gruppo molto diversificato, con condizioni di vita estremamente eterogenee, disabilità di tipo e gravità diversi e un gran numero di ostacoli da superare. Una base solida di conoscenza e adeguati meccanismi di coordinamento e di consultazione sono considerati strumenti indispensabili all'attuazione di qualunque misura.

4.1. Interpretare le cifre e comprendere i bisogni

La Commissione e l'insieme dei responsabili politici hanno bisogno di dati statistici e demografici affidabili e di informazioni sulle persone disabili al fine di elaborare e progettare misure che consentiranno a tutti gli individui, compresi quelli con limitazioni funzionali, di vivere in modo autonomo ed efficiente nel loro domicilio, nel lavoro e nella vita sociale in senso ampio.

Nel 1992/1993 Eurostat ha pubblicato un documento particolareggiato che presentava una prima serie di statistiche sulle caratteristiche e sulla situazione socioeconomica della popolazione dei disabili. Dal 1994, il Panel delle Famiglie della Comunità Europea (ECHP), un'inchiesta ad obiettivi multipli lanciata nel quadro del sistema statistico europeo (SSE) in quanto strumento di sorveglianza destinato a ricavare informazioni longitudinali su un certo numero di questioni sociali, ha fornito una prima serie di dati comparabili a livello comunitario sui disabili.

La Commissione si sforzerà di migliorare ulteriormente la raccolta di informazioni statistiche utili sulle esigenze dei disabili secondo i seguenti orientamenti:

- Verranno i raccolti dati sullo stato di salute, la protezione sociale, la salute e la sicurezza nel lavoro, l'occupazione e l'istruzione. Inoltre il regolamento (CE) 1924/1999 della Commissione, dell'8 settembre 1999²³, prevede che un modulo ad hoc dell'inchiesta sulle forze di lavoro dedicato all'occupazione dei disabili sarà realizzato nel 2002.
- La cooperazione tra gli Stati membri sarà incoraggiata al fine di creare un quadro che garantisca l'utilizzazione di un nucleo coerente di definizioni e di metodi di raccolta di dati negli Stati membri e di migliorare la comparabilità dei dati statistici sulla disabilità nell'Unione europea. Saranno eventualmente studiati nuovi modi per colmare le lacune statistiche.
- Il programma di vigilanza sanitaria si propone di creare un contesto di indicatori e di dati comparabili sulla salute nell'Unione europea. Tali indicatori consentiranno una migliore comprensione dei vari tipi e livelli di gravità delle disabilità rispetto alle attività giornaliere, alla vita sociale e capacità lavorative.
- Il Quinto Programma Quadro di RST (1998-2002) contribuirà in modo sostanziale a migliorare la base di conoscenze sulle disabilità, in particolare attraverso il suo tema "qualità della vita e gestione delle risorse viventi", attraverso la sua azione chiave "invecchiamento della popolazione e disabilità" e attraverso la linea di azione "ricerca riguardante i problemi dei disabili". Tali misure si propongono di migliorare la qualità della vita e l'indipendenza dei disabili in particolare attraverso il miglioramento del loro ambiente sociale e materiale (ad esempio tecniche di riadattamento e di assistenza) e la fornitura effettiva ed efficace delle cure sanitarie e dei servizi sociali cui hanno accesso.

4.2. Concepire programmi comunitari aperti a tutti

A livello comunitario la Commissione intende elaborare programmi accessibili all'insieme dei cittadini europei e che, per principio, integrino i bisogni individuali e specifici dei disabili nel nucleo stesso della progettazione. Allo stesso tempo, riconosce che non è sempre possibile tenere conto dei bisogni partico-

²³ G.U. L 238 del 09.09.1999

lari derivanti dalle disabilità in tutti i programmi generali. In tali casi, l'approccio generale della Commissione consiste nel prevedere misure complementari, concepite per integrarsi nel programma generico, al fine di garantire che nessuno si veda rifiutare la possibilità di partecipare solo per il fatto di essere disabile.

- La Commissione si adopererà per garantire la partecipazione dei disabili nei programmi generali. A tale scopo prevederà eventualmente misure specifiche volte a soddisfare le esigenze specifiche dei disabili, al fine di garantire una vera parità delle opportunità. Nel calcolo dell'importo dell'assistenza finanziaria comunitaria da concedere saranno inoltre presi in considerazione, entro i limiti delle risorse di bilancio disponibili, i costi delle misure specifiche necessarie per consentire tale partecipazione.

4.3. Dare il buon esempio

Al fine di consolidare il suo impegno per la creazione di un servizio privo di ostacoli e accessibile a tutti e di rafforzare la credibilità delle raccomandazioni rivolte agli altri soggetti, la Commissione continuerà a favorire lo sviluppo di buone prassi nell'ambito dei suoi servizi.

a) Occupazione

I disabili sono nettamente sottorappresentati nel luogo di lavoro, e ciò vale anche per la funzione pubblica europea. La Commissione, insieme alle altre istituzioni comunitarie, ha adottato nel 1998 un codice di buona condotta per l'impiego di disabili. È opportuno ricordare in particolare i seguenti punti: adeguamento delle procedure d'esame e di reclutamento alle esigenze dei candidati disabili; accesso dei funzionari disabili ad una formazione specifica se necessario; misure di mantenimento in funzione attraverso sostegni tecnici; riorganizzazione del lavoro e orario flessibile o a tempo parziale; diritto ad un ragionevole adattamento dell'ambiente di lavoro.

La Commissione ritiene che sia della massima importanza rafforzare l'applicazione di questo codice e sostenere la partecipazione dei disabili nei servizi della Commissione. Tali misure contribuirebbero a mettere in evidenza il ruolo prezioso dei disabili all'interno della manodopera e a sensibilizzare il personale su questi temi.

- Nel quadro della propria riforma interna la Commissione adotterà le misure necessarie per agevolare l'accesso dei disabili alla funzione pubblica europea. A tale riguardo, è opportuno in particolare tenere conto dei seguenti aspetti: organizzazione dei concorsi, sviluppo della carriera, assistenza amministrativa e messa a disposizione di uffici e di edifici correttamente configurati. Saranno inoltre identificati i posti di lavoro che possono essere occupati più facilmente dai disabili.
- La Commissione incoraggerà il personale a partecipare a formazioni di sensibilizzazione alla disabilità, comprendenti informazioni sulle questioni di discriminazione dei disabili, nonché eventualmente interventi diretti di disabili.

b) Accessibilità dei locali della Commissione

Nel quadro del codice di buona condotta sopraindicato la Commissione si è già impegnata ad elaborare strategie volte a fare in modo che le questioni di accessibilità siano debitamente prese in considerazione in qualunque ristrutturazione di edifici esistenti e nelle scelte di nuovi impianti. Inoltre tutti i lavori di rimessa a nuovo e di valorizzazione, nonché l'installazione in nuovi edifici dovrebbero quantomeno soddisfare le norme nazionali esistenti.

- La Commissione si adopererà affinché i suoi uffici e le sue infrastrutture siano accessibili ai suoi dipendenti e ai cittadini che li visitano. Essa garantirà che un elenco di luoghi di riunioni accessibili, accompagnato da informazioni sui bagni più prossimi, sulle attrezzature di assistenza ecc., sia regolarmente pubblicato nell'ambito dei suoi servizi e che le esigenze dei disabili siano prese in considerazione nella determinazione dei luoghi di riunione.

c) Informazione e comunicazione

I disabili hanno le stesse esigenze e gli stessi diritti all'informazione degli altri cittadini europei. Orbene, la mancanza d'informazione pubblica in formati non tradizionali li priva dell'accesso all'informazione di cui hanno bisogno.

La Commissione utilizza sempre più Internet come strumento per garantire al maggior numero di persone l'accesso alle informazioni e ai servizi in modo rapido e poco costoso. L'offerta di informazioni e di servizi sotto forma elettronica attraverso il Web apre la possibilità di garantire le parità di accesso per i disabili e di fornire tale accesso in modo più ampio, più economico e più rapido di quanto consentano altre modalità. Tuttavia la presenza di un documento sul Web non garantisce in sé l'accessibilità. La lingua e la collocazione materiale dei documenti possono limitare l'accesso all'informazione e creare ostacoli alla piena partecipazione dei disabili.

Affinché la comunicazione sia generalizzata e quindi efficace è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche dei disabili, che possono incontrare maggiori difficoltà ad accedere alle informazioni in formato standard. Sono necessari formati diversi per comunicare informazioni a disabili colpiti da handicap cognitivi o sensoriali.

Oltre all'impegno indicato al punto 3.3, la Commissione ha intenzione di varare le seguenti azioni:

- L'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee favorirà l'elaborazione e l'applicazione di standard di buone prassi destinati a rendere le informazioni più accessibili ai cittadini disabili. Sosterrà inoltre la messa in comune, a livello europeo, di materiale in differenti formati attraverso il Forum degli editori dell'Unione europea.
- La Commissione modificherà i suoi orientamenti sull'accesso ai suoi documenti in modo che le pubblicazioni e le informazioni sulle politiche, sui programmi e sui servizi siano accessibili ai disabili in formati diversi, nella misura in cui ciò sia opportuno e realizzabile.

d) Integrazione nelle scuole europee

Il Consiglio e i Ministri dell'Istruzione riuniti nell'ambito del Consiglio hanno già adottato numerose Raccomandazioni e Risoluzioni volte a migliorare l'integrazione dei bambini disabili nelle scuole²⁴. Queste iniziative sono state realizzate anche nell'ambito delle scuole europee, che sono istituti di istruzione ufficiali che rientrano nella sfera di competenza dei governi degli Stati membri. Il Consiglio superiore ha in particolare deciso nel 1995 di creare il Comitato di assistenza all'apprendimento, al fine di ampliare e ridefinire il quadro per l'integrazione degli alunni disabili a tutti i livelli di istruzione delle scuole europee.

- La Commissione continuerà ad appoggiare gli sforzi compiuti dalle scuole europee per dare adeguato sostegno agli alunni disabili, al fine di integrarli nelle classi normali e, in particolare, di fornire la migliore assistenza agli alunni che presentano disturbi specifici dell'apprendimento.

4.4. Consultare i disabili

L'esperienza di vita fornisce ai disabili le facoltà e le capacità di percezione necessarie ad identificare rapidamente le politiche e le prassi che ostacolano o impediscono il loro accesso ai servizi e alle infrastrutture e ad immaginare eventuali soluzioni destinate ad eliminare tali ostacoli. La Commissione riconosce in particolare che la maggior parte delle idee formulate nella presente Comunicazione derivano dal suo dialogo permanente con i disabili e con gli esperti e le associazioni attivi nel settore della disabilità.

- Nella realizzazione delle sue iniziative la Commissione si adopererà per instaurare meccanismi di consultazione con la comunità dei disabili e con le ONG rappresentative in questo settore. In funzione del tema affrontato, questi meccanismi varieranno per tenere conto delle condizioni specifiche (ad esempio: partecipazione ad organi consultivi, creazione di gruppi di riferimento di gruppi di lavoro, elaborazione di documenti di consultazione o organizzazione di Forum pubblici, Internet...).
- Al fine di rafforzare la capacità della comunità dei disabili a contribuire alla formulazione delle politiche e dei programmi, la Commissione incoraggerà la creazione di partnership tra le organizzazioni dei disabili, le altre ONG e le parti sociali, darà il suo appoggio a manifestazioni e meccanismi che favoriscono uno sviluppo dell'impegno e della consultazione e infine favorirà il flusso di informazioni e di conoscenze attraverso le reti e i lavori di ricerca tra organizzazioni non governative.

²⁴ Vedi in particolare la Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione riuniti in seno al Consiglio, del 31 maggio 1990, riguardante l'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale (G.U. C 162 del 03.07.1990)

4.5. Rafforzare il coordinamento tra i servizi della Commissione

Attualmente il principale meccanismo di coordinamento della politica dei disabili nell'insieme dei settori di competenza della Commissione è il gruppo interservizi sulla disabilità. Tutte le Direzioni generali interessate partecipano già attivamente alle attività del gruppo, che si è rivelato uno strumento efficace per rafforzare la sensibilizzazione e favorire una maggiore cooperazione intersettoriale in materia.

Il gruppo interservizi sulla disabilità continuerà a riunirsi regolarmente al fine di scambiare informazioni sullo stato di avanzamento delle azioni realizzate in ciascun settore ed esaminare l'avvio di azioni supplementari, in modo tale da ottimizzare le risorse esistenti e la complementarietà tra i servizi.

Il gruppo interservizi si occuperà dell'elaborazione di strumenti di audit e di informazioni collegate alle questioni relative alla disabilità, destinati ai servizi della Commissione.

I servizi della Commissione si adopereranno per fornire un sostegno mirato ai disabili nella ricerca di informazioni sui programmi e sulle iniziative comunitarie che li interessano.

5. Parte III: prospettive - sensibilizzazione, rafforzamento della cooperazione e creazione di una dinamica

Gli orientamenti sopraindicati, nonché le attività in corso con gli Stati membri e le organizzazioni non governative, contribuiranno ad eliminare progressivamente gli ostacoli e a rafforzare le possibilità per i disabili di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita sociale.

La presente Comunicazione affronta essenzialmente la questione dell'accessibilità in quanto strumento di sensibilizzazione per i responsabili politici, le imprese e l'insieme della società in merito a ciò che è possibile e necessario. Sottolinea che l'accessibilità concorre anche alla realizzazione di uno scopo più ampio: essa dimostra il legame tra l'accessibilità e una cittadinanza piena e intera nella società moderna.

La concretizzazione di tali obiettivi richiederà d'altro canto la partecipazione, il sostegno e la collaborazione di tutte le parti interessate, vale a dire i pubblici poteri a tutti i livelli, il settore privato, le collettività, i gruppi del settore associativo, i disabili e le loro famiglie. I poteri pubblici a tutti i livelli possono svolgere un ruolo importante garantendo la realizzazione delle varie misure e mobilitando le conoscenze e le risorse; ma ciascuno di noi deve fare la sua parte al fine di arrivare a sopprimere gli ostacoli psicologici e ad aprire prospettive per tutti gli europei.

In quest'ottica la Commissione proporrà al Consiglio che l'anno 2003 sia proclamato "Anno europeo dei cittadini disabili" al fine di aumentare la presa di coscienza, di stimolare la partecipazione, di creare una dinamica per le nuove politiche, a tutti i livelli, e di rafforzare il concetto di cittadinanza europea per i disabili.

La Commissione incoraggerà inoltre i paesi candidati a seguire da vicino l'evoluzione della politica comunitaria a favore dei disabili.

Infine, una relazione inviata al Parlamento europeo e al Consiglio farà il punto sull'attuazione della presente Comunicazione e costituirà uno dei contributi della Commissione a questo anno europeo.

12. Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 aprile 2001: verso una Europa senza ostacoli per i disabili.

(GUCE del 24 gennaio 2002 n. CE 21)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 284 - C5-0632/2000),
- visti l'articolo 13 del trattato sull'Unione europea e la dichiarazione numero 22 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam,
- viste le sue risoluzioni dell'11 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili (COM(96) 406 - C4-0582/96)¹, del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali² e del 15 dicembre 1998 sulla relazione della Commissione sulla valutazione del terzo programma d'azione comunitaria per l'assistenza delle persone con disabilità (HELIOS II) (1993-1006) (COM(98) 15 - C4-0152/98)³,
- viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili⁴ e la risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1999 sulla parità di opportunità in materia di occupazione per i disabili⁵,
- visto l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁶,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia,
- viste le norme standard delle Nazioni Unite del 1993 sulla parità delle opportunità per i disabili,
- vista la dichiarazione congiunta delle parti sociali dell'Unione europea del 19 maggio 1999 sull'occupazione dei disabili,
- vista la Carta di Lussemburgo su una scuola per tutti, approvata nel dicembre 1996 al termine del programma Helios II,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0084/2001),

A. considerando la realtà europea con i suoi 37 milioni di disabili di tutte le età e considerando il carattere eterogeneo delle loro disabilità, essendo inteso che la nozione di handicap si estende ai disturbi motori, visivi, auditivi, psico/cognitivi nonché psichici e che pertanto gli ostacoli sono diversi a seconda dell'handicap, del sesso e dell'età del soggetto,

B. considerando che il diritto di accesso pieno ed equo a tutti gli ambiti dell'esistenza costituisce un diritto umano fondamentale per il disabile come per ogni individuo,

C. considerando che potremo creare un'Europa senza ostacoli per i disabili solo allorquando vi sarà una vera e propria libertà di circolazione che consentirà a un disabile non solo di viaggiare dappertutto nell'Unione ma anche di partecipare, integrarsi, studiare, lavorare e vivere liberamente in qualsiasi Stato membro,

D. considerando che la migliore strategia per dar vita ad un'Europa senza ostacoli consiste in un duplice approccio finalizzato al varo sia di misure specifiche a favore dei disabili sia, a latere, di misure d'integrazione delle esigenze dei disabili in altri settori dell'attività comunitaria prevedendo disposizioni concrete in materia di verifica e di valutazione,

E. considerando che gli atteggiamenti e i pregiudizi di non pochi cittadini nei confronti della disabilità costituiscono uno dei maggiori ostacoli alla piena integrazione dei portatori di handicap nelle nostre

¹ GU C 132 del 28.04.1997, pag. 313.

² GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

³ GU C 98 del 9.04.1999, pag. 35.

⁴ GU C 12 del 13.01.1997, pag. 1.

⁵ GU C 186 del 2.07.1999, pag. 3.

⁶ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

società, con specifico riferimento al fatto che il valore del disabile non si misura in termini di efficacia o di competitività, ma si basa sul suo essere un cittadino cui spetta il godimento dei diritti umani nella loro totalità, e che occorre superare e cancellare tali barriere e ostacoli concettuali e culturali,

F. considerando che la collaborazione, il dialogo e la concertazione preliminare con i portatori di handicap tramite le loro ONG devono essere al centro di qualsiasi strategia o politica relativa alla disabilità soprattutto in sede di definizione, attuazione e valutazione della sua incidenza,

G. considerando che l'obiettivo dev'essere quello di far posto ai bambini disabili nei sistemi scolastici generali, i quali devono essere accessibili a tutti; che l'inserimento dei bambini e adulti disabili e/o aventi esigenze didattiche speciali nei sistemi scolastici non sempre è adeguato; che spesso non si tiene conto delle loro difficoltà di apprendimento e che ciò rappresenta un ostacolo alla realizzazione delle aspirazioni individuali, all'integrazione sociale e occupazionale del disabile adulto e che in questi casi è opportuno ricorrere a scuole speciali di vario tipo,

H. considerando che il Consiglio ha adottato il 27 novembre 2000 la direttiva 78/CE⁷ che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento, il quale impone opportuni accorgimenti per consentire a un disabile di essere ammesso a un impiego, di esercitarlo o di avanzare nella carriera, salvo che ciò non imponga ai datori di lavoro un onere sproporzionato,

I. considerando che, in base ad una ricerca americana, il costo medio degli adattamenti necessari per consentire a un disabile di lavorare è inferiore a 400 dollari, e nettamente più basso in base ad una recente ricerca britannica e che, in linea generale, il sovraccosto risultante dal farsi carico dei disabili rientra pienamente nell'elementare solidarietà della società nei loro confronti, e riconoscendo i vantaggi economici derivanti dall'inclusione dei disabili nelle categorie dei lavoratori e dei consumatori,

J. considerando che il numero dei disabili disoccupati è quasi tre volte superiore alla media e che la disoccupazione dei disabili dura generalmente di più rispetto a quanto avviene per il resto della popolazione attiva; che le statistiche disponibili non sono adeguate; che vi è altresì la necessità e l'opportunità di disporre di statistiche attendibili; che la Commissione europea ammette, nella sua comunicazione, che nella pubblica amministrazione europea i disabili sono sottorappresentati,

K. considerando che la proposta di linee direttrici per l'occupazione nel 2001 prevede che ciascuno Stato membro porrà in atto misure adeguate per sopperire alle esigenze delle persone disabili e definirà obiettivi nazionali in materia d'integrazione nel mercato del lavoro, in funzione della situazione nazionale,

L. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona rilevano la necessità di accordare una particolare attenzione ai disabili laddove si tratta di dotare i cittadini delle competenze necessarie per vivere e lavorare nella nuova società dell'informazione,

M. considerando sia il significativo apporto che l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche ("European Agency for Development in Special Needs Education") ha fornito quanto all'informazione in campo educativo delle persone disabili e/o aventi esigenze didattiche speciali sia la necessità di potenziare detta azione,

N. considerando che le misure varate per rendere più accessibili ai disabili i sistemi di trasporto non debbono limitarsi ai trasporti urbani e alle persone affette da disturbi motori ma devono prendere in considerazione anche tutti i mezzi di trasporto nonché le esigenze delle persone portatrici di altre disabilità, specie da handicap sensoriali,

O. considerando che nel lungo periodo le norme relative alla progettazione (per esempio degli ascensori o degli autobus) sfavoriranno l'Unione europea rispetto ai suoi concorrenti internazionali i cui prodotti, per motivi di esigenze legislative, obbediscono a norme più elevate di accesso,

P. considerando che l'invito a presentare proposte contestuali al programma Socrates, pubblicato il 27 settembre 2000⁸, fa specifico riferimento al fatto che saranno previsti aiuti finanziari aggiuntivi nell'ambito di tutto il programma per rendere possibile la partecipazione dei disabili,

Q. considerando che la nuova legislazione approvata a norma dell'articolo 13 del trattato non è stata sinora inclusa nei negoziati in materia sociale con i paesi candidati all'adesione all'Unione, ma che la costruzione di un'Europa "sociale" ne presuppone la progressiva integrazione,

R. considerando che l'articolo 13 del trattato sull'Unione europea si limita all'azione intergovernativa e

⁷ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁸ GU C 275 del 25.09.2000, pag. 10.

tenendo conto dell'esigenza incalzante di stabilire impegni vincolanti per far sì che tutti i programmi e le politiche dell'UE vengano concepiti in modo che i disabili vi partecipino e ne beneficino equamente,

1. si compiace della comunicazione della Commissione che mira a tenere conto dei disabili nelle attività comunitarie riguardanti l'occupazione, l'istruzione e la formazione professionale, i trasporti, la società dell'informazione e la politica dei consumatori;
2. si compiace della proposta della Commissione, e dell'accoglimento di tale principio da parte del Consiglio europeo a Nizza, di dichiarare il 2003 Anno europeo dei cittadini disabili, onde sensibilizzare le opinioni pubbliche degli Stati membri rendendo maggiormente visibili le problematiche connesse con l'handicap, favorire la sinergia fra istituzioni e cittadini rispetto a questa problematica, rafforzare il concetto di cittadinanza europea per i disabili e avvicinare i paesi candidati alle politiche comunitarie a favore dei disabili;
3. insiste sul fatto che creare un'Europa senza ostacoli richiede sia misure specifiche a favore dei disabili sia misure integrative di "mainstreaming" essendo inteso che esse saranno corredate da disposizioni operative di attuazione, verifica e valutazione;
4. reputa necessario che il nuovo programma d'azione contro la discriminazione riconosca la realtà della disabilità e le sue diverse forme, garantisca finanziamenti alle ONG rappresentative di tutte le forme di handicap informandole sistematicamente dei meccanismi di aiuto esistenti e preveda al capitolo dedicato ai disabili il finanziamento di enti che promuovono direttamente l'azione sociale a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale ed europeo);
5. invita la Commissione a presentare una proposta di programma d'azione specifico in materia di handicap con decorrenza dal 2004, onde:
 - continuare il lavoro iniziato durante l'Anno europeo dei cittadini disabili 2003;
 - promuovere il coordinamento fra i membri dell'UE nell'ambito delle politiche relative all'handicap;
 - sviluppare iniziative specifiche comprese azioni positive a favore del pieno inserimento dei disabili nella società;
6. rileva l'importanza della diffusione e promozione della "cultura della non discriminazione" per ridurre al minimo o eliminare gli ostacoli, talora impercettibili, che si frappongono quotidianamente alla completa integrazione delle persone disabili;
7. raccomanda alla Commissione ed agli Stati membri di promuovere in via prioritaria azioni finalizzate ad una migliore integrazione sociale e lavorativa dei portatori di handicap onde contribuire ad un effettivo miglioramento della loro qualità di vita;
8. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva basata sull'articolo 13 del trattato che si estenda a tutti i settori di competenza dell'UE onde promuovere la parità di trattamento per i disabili pur riconoscendo le loro specificità e il loro diritto alla differenza; chiede che tale proposta venga presentata, al più tardi, nel corso del 2003, Anno europeo dei cittadini disabili;
9. invita gli Stati membri ad adeguare la propria legislazione all'articolo 13 del trattato di Amsterdam, abrogando le norme discriminanti i cittadini disabili;
10. chiede la totale integrazione nel trattato CE della dichiarazione 22 sui portatori di handicap, allegata all'Atto finale di Amsterdam e collegata all'articolo 95 del trattato CE, secondo la quale le istituzioni sono tenute a prendere in considerazione le esigenze dei disabili per quanto riguarda le misure relative all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la disponibilità delle statistiche sui vari tipi di handicap specificando fra l'altro gli aiuti corrispondenti e il livello di attività sul mercato del lavoro e in tutti i programmi dell'UE; sollecita altresì l'allestimento delle basi di un raffronto statistico in termini di indicatori onde porre in atto una vera e propria cooperazione;
12. reputa che la Commissione possa garantire l'accesso dei disabili alle sue politiche e ai suoi programmi soltanto qualora tutte le proposte legislative vengano previamente e sistematicamente vagliate alla luce della loro compatibilità con le esigenze dei disabili, di modo che, al momento della decisione, le proposte volte a facilitare l'accesso dei disabili vengano regolarmente incluse;
13. invita la Commissione a proporre agli Stati membri di incoraggiare le imprese ad assumere lavoratori disabili, in particolare tramite misure contributive e fiscali, sottolineando inoltre che i disabili rappresentano un potenziale sociale tuttora utilizzato solo parzialmente, e che una loro completa integrazione produrrebbe anche vantaggi all'economia;

14. invita la Commissione a seguire l'esempio dell'invito a presentare proposte del programma Socrates specificando che saranno previsti aiuti finanziari nell'ambito di tutti i programmi e inviti a presentare proposte adeguate così da consentire la partecipazione di disabili; invita altresì la Commissione ad adoperarsi affinché, nell'ambito del programma Socrates, ai lavori dell'Agenzia europea per lo sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche ("European Agency for Development in Special Needs Education") sia garantito un sostegno finanziario specifico e continuo in materia di informazione sull'integrazione dei disabili nel sistema scolastico;
15. esorta la Commissione europea a intraprendere immediatamente uno studio esauriente sulla legislazione e sulle norme in materia di accesso delle persone disabili agli spazi edificati negli Stati membri, studio che avrebbe potuto rafforzare considerevolmente la comunicazione e avrebbe permesso di identificare proposte concrete d'azione a livello europeo;
16. invita la Commissione a far sì che le norme comunitarie vincolanti da essa definite in materia d'accessibilità si applichino non soltanto agli edifici ma anche a qualsiasi spazio pubblico e le chiede di stabilire uno scadenziario preciso per la definizione di tali norme;
17. esorta la Commissione, in vista dei progetti di revisione della direttiva UE relativa agli ascensori (95/16/CE)⁹ nel 2002, a sottoporre proposte volte ad esigere che tutti gli ascensori inaccessibili ai disabili vengano rimodernati ai fini dell'adeguamento alle norme di accessibilità;
18. reitera il suo invito alla Commissione a proporre un piano d'azione per la reale partecipazione dei disabili alla società dell'informazione e invita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a varare misure d'armonizzazione della legislazione sulla fornitura di servizi "on line" ai disabili;
19. invita le istituzioni dell'UE ad assicurare che la legislazione dell'UE contenga un riconoscimento esplicito del diritto dei disabili di accedere ai servizi e alle attrezzature di comunicazione elettronica;
20. ribadisce che la documentazione scritta elaborata dalle istituzioni europee dovrebbe essere sempre resa disponibile su richiesta in formati adeguati, tra i quali stampa con caratteri grandi, scrittura Braille e audiocassette, in particolare per garantire un pieno accesso ai non vedenti, agli ipovedenti e alle persone con difficoltà di apprendimento;
21. sollecita maggiori informazioni sui progetti finanziati dal Quinto programma quadro RST attraverso l'azione-chiave "Invecchiamento della popolazione" e l'azione "Ricerca concernente i disabili", realizzati con l'apporto di esperti indipendenti, onde valutarne gli effetti concreti;
22. reputa necessario dedicare un capitolo specifico alla ricerca sui disabili nell'ambito del Sesto programma quadro RST includendovi segnatamente la ricerca sulle tecnologie dell'informazione e le azioni volte a migliorare la qualità della vita; sottolinea che i criteri per l'accettabilità dei progetti a carattere scientifico lungi dall'includere quei progetti che hanno esclusivamente un impatto economico e commerciale debbono scrupolosamente uniformarsi alle norme etiche fondamentali;
23. invita la Commissione a promuovere maggiormente un ruolo attivo dei Centri di Ricerca europei per ciò che concerne la ricerca in materia di tecnologie volte a migliorare la qualità della vita delle persone disabili, accrescendo nel contempo la capacità competitiva dell'Unione nei settori ricerca e sviluppo tecnologico;
24. invita gli Stati membri a garantire il mutuo riconoscimento delle tessere nazionali dei disabili onde promuovere una effettiva libertà di circolazione in seno all'UE;
25. invita la Commissione europea a proporre nelle disposizioni legislative sui diritti di residenza e la libera circolazione dei lavoratori che saranno emendate entro il 2003 in base alle conclusioni del Vertice di Nizza, una disposizione che consenta di trasferire in seno all'UE gli assegni per disabili riconosciuti ai lavoratori e alle persone non autosufficienti e ciò ai fini di una libera circolazione dei disabili e delle loro famiglie; ritiene che nella proposta di coordinamento della legislazione dell'UE in materia di libera circolazione in corso di studio, dovrebbe essere incluso il concetto di trasferimento degli assegni di previdenza sociale onde consentire ai cittadini non attivi, quali i disabili che non lavorano, di cambiare di paese di residenza all'interno dell'UE senza perdere per questo solo motivo le indennità economiche per disabilità versate a chi resta nel proprio paese;
26. invita gli Stati membri a fornire, nel loro piano d'azione per l'occupazione 2001, dati sul livello occupazionale dei disabili, a favorire il loro accesso alla formazione, a non scoraggiare il loro accesso

⁹ GU L 213 del 7.09.1995, pag. 1.

all'occupazione, assicurando in particolare a coloro che vogliono lavorare un reddito quanto meno pari al livello delle indennità pagate alle persone non occupate e garantendo l'assenza di discriminazioni nel livello del reddito rispetto a quanto guadagnato dalle altre persone attive; invita gli Stati membri ad appoggiare azioni positive tese a promuovere l'accesso dei disabili alla formazione professionale e all'occupazione;

27. invita tutti gli Stati membri a dichiarare ogni anno il numero dei disabili beneficiari dei fondi strutturali tra cui il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, ivi compresa l'iniziativa comunitaria EQUAL con ripartizione per sesso e per tipo di handicap; si compiace per la decisione della Commissione di fare in modo che i progetti presi in considerazione ai fini di un finanziamento UE (anche dai Fondi strutturali) prevedano i requisiti di accessibilità conformemente a norme approvate o al riconoscimento delle migliori prassi nella progettazione e costruzione di edifici e arredamenti;
28. invita il Consiglio ad includere, nelle nuove direttive sul coordinamento della legislazione in materia di appalti pubblici, gli aspetti sociali quale parte dei criteri per l'aggiudicazione di contratti d'appalto pubblici, al fine di assicurare ai disabili parità di trattamento ed integrazione nel mercato del lavoro;
29. invita gli Stati membri a porre in atto la carta di Lussemburgo su una scuola per tutti che assicuri ai bambini disabili un intervento educativo precoce, pari opportunità, l'integrazione nelle classi normali, un sostegno agli alunni con ritardi di apprendimento, insegnanti specializzati in formazione permanente, metodi e materiali didattici adeguati, l'apprendimento delle nuove tecnologie per una migliore qualità della vita e la conquista dell'indipendenza e la partecipazione attiva dei genitori in tutte le fasi del processo educativo ed evolutivo;
30. invita gli Stati membri ad adottare misure concrete di sostegno alle famiglie che contano uno o più membri portatori di handicap; sottolinea la necessità di garantire, in sede di predisposizione e attuazione di dette misure, una adeguata formazione ai fanciulli e ai giovani disabili e la parità di trattamento nell'accesso al lavoro; sollecita che siano previste anche misure adeguate di sostegno sia ai nuclei familiari con anziani disabili a carico, sia a quelli i cui membri in età lavorativa siano stati prematuramente esclusi dal lavoro in seguito a un infortunio sul lavoro o a causa di altri fattori che comportano un'invalidità grave;
31. sottolinea l'importanza di sopperire alle esigenze dei genitori di bambini disabili e delle famiglie di disabili portatori di gravi e molteplici handicap che, non di rado, mancano dell'adeguato sostegno necessario a conciliare la vita familiare e quella professionale non appena scoperto l'handicap e in tutto l'arco della loro vita;
32. invita gli Stati membri a promuovere un'adeguata formazione professionale per coloro che assistono volontariamente le persone disabili al fine di fornire un'assistenza specifica, consona alle diverse forme di disabilità, permettendo così di offrire un servizio di qualità da parte delle associazioni di volontariato e cooperative sociali che operano sul territorio dell'Unione;
33. sottolinea altresì l'importanza del riconoscimento delle necessità di coloro che in famiglia si fanno maggiormente carico dell'assistenza a parenti o vicini anziani disabili; osserva che, data l'evoluzione demografica - numero crescente di disabili bisognosi di assistenza, meno figli in grado di provvedere a tale assistenza a causa del restringimento dei nuclei familiari e dell'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro - i familiari che assistono il disabile necessitano di sostegno se si vuole mantenere l'attuale livello di assistenza familiare;
34. si compiace della risoluzione del Consiglio del 2.10.2000¹⁰ sui diritti dei passeggeri aerei e sollecita la sua immediata applicazione; propone che la DG Energia e Trasporti istituisca una unità "handicap" per agevolare l'accesso di tutti i disabili a tutti i modi di trasporto; invita la Commissione a predisporre una legislazione comunitaria relativa a tutti i modi di trasporto comprensiva di disposizioni vincolanti ed esplicite sull'accesso delle persone disabili;
35. ricorda alle istituzioni europee il loro codice di buona condotta sull'occupazione dei disabili e sollecita l'insediamento di un gruppo interistituzionale incaricato di esaminare le condizioni d'accesso alle persone disabili a dette istituzioni: accessibilità ed effettiva partecipazione alle riunioni, condizioni adeguate di assunzione e d'impiego; invita detto gruppo interistituzionale a predisporre regolarmente relazioni pubbliche sugli sforzi compiuti per porre in atto tale codice di buona condotta e

¹⁰ GU C 293 del 14.10.2000, pag. 1

- sui progressi raggiunti nel pieno accesso dei disabili, in veste di dipendenti e di visitatori, a tutte le istituzioni dell'UE; invita le istituzioni dell'UE a pubblicare ogni due anni relazioni sul numero dei disabili impiegati dalle istituzioni dell'UE e sui posti occupati da dette persone;
36. ricorda l'utilità e l'opportunità di sensibilizzare tutta la società ai problemi generali delle persone disabili, e quindi la necessità che tutte le istituzioni (Consiglio, Commissione, Stati membri, regioni autonome e amministrazioni comunali), così come le ONG e l'intera società civile, partecipino al cambiamento dell'atteggiamento culturale e concettuale adottato nei confronti della situazione delle persone disabili;
 37. esorta le istituzioni dell'UE a riconoscere la rilevanza di assicurare l'ulteriore sviluppo di un dialogo civile strutturato con le ONG rappresentative dei disabili nell'UE e nei paesi candidati all'adesione; invita le stesse istituzioni a prestare maggiore attenzione alla promozione e al sostegno delle ONG rappresentative dei disabili nei paesi candidati all'adesione per quanto riguarda lo sviluppo delle loro capacità e un dialogo civile strutturato con esse;
 38. esorta la Commissione a richiamare l'attenzione, nei negoziati con i paesi candidati, sulla situazione dei disabili in tutti gli ambiti politici pertinenti;
 39. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

13. Comunicazione CE del 25 settembre 2001: migliorare l'accesso ad Internet di disabili e anziani.

e-Europe 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche

COM(2001) 529 definitivo

1. INTRODUZIONE

Il piano d'azione e-Europe 2002¹, adottato al Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, è un'iniziativa di ampia portata intesa ad accelerare la diffusione di Internet estendendola a tutti i settori della società europea. Il fine è far sì che tutti i cittadini europei possano collegarsi alla Rete per qualsiasi aspetto della loro vita, così da usufruire e trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. A sua volta un più intenso uso di Internet stimolerà la nuova economia della conoscenza. Tutti gli interventi previsti si ispirano al principio di non-discriminazione sancito dal trattato dell'Unione europea.

Uno degli obiettivi specifici del piano d'azione è migliorare l'accesso ad Internet per i disabili: è questo il tema della nostra comunicazione e delle relative raccomandazioni.

In termini di accesso a Internet, disabili e anziani sono penalizzati da una serie di difficoltà tecniche; queste, come quelle di altri utenti, possono in gran parte essere risolte mediante un'idonea progettazione dei siti e dei loro contenuti e l'applicazione di semplici regole di configurazione e struttura in fase di progettazione delle pagine Web.

Spesso tuttavia queste tecniche sono ignorate dai progettisti di siti e dai fornitori di contenuti digitali.

L'accesso alla Rete ed ai suoi contenuti presenta una miriade di problemi per gli individui affetti da handicap fisici, sensoriali o cognitivi. Il nuovo strumento di comunicazione può anzi rivelarsi impossibile da usare per molti dei 37 milioni di cittadini disabili dell'Unione in cerca di informazioni e servizi. Man mano che prende piede il servizio pubblico in linea, vi è il rischio che un'ampia fetta della popolazione venga marginalizzata.

Per fare qualche esempio, i non vedenti o gli ipovedenti trovano difficile - se non impossibile - consultare alcuni documenti elettronici, come le pagine Web, con i browser e gli altri ausili (come la tecnologia screen reader) di cui si servono; i non udenti avranno bisogno di didascalie per le sezioni audiovisive dei file multimediali; i daltonici o ipovedenti avranno bisogno di fogli di stile propri; per non parlare di tutti gli altri aspetti tecnici di rilievo per i disabili, come gli strumenti multimedia accessibili, l'accesso indipendente dallo strumento, le cornici etichettate e gli elementi marcatori (mark-up) delle informazioni tabellari.

Altri utenti, come gli anziani, che difficilmente hanno dimestichezza con i browser o con la navigazione in Rete, possono essere confusi o scoraggiati dai siti troppo complessi e dettagliati, incoerenti nella struttura o nelle opzioni di navigazione, o contenenti immagini lampeggianti o in movimento. Dato il progressivo invecchiamento della popolazione registrato a livello demografico, nei prossimi anni questo gruppo di utilizzatori è destinato a diventare sempre più folto.

¹ Il piano d'azione e-Europe 2002 è scaricabile dal sito Web:
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/actionplan/index_en.htm

2. LE LINEE GUIDA PER L'ACCESSIBILITÀ DEI CONTENUTI IN RETE

L'approccio europeo nei confronti dell'accessibilità delle informazioni su Internet è racchiuso nel piano d'azione e-Europe 2002 concordato alla Conferenza ministeriale di Feira del giugno 2000. Per l'obiettivo 2c, il piano d'azione prevede cinque misure atte a promuovere la "partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza", sottolineando che, "...i siti web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee e i relativi contenuti devono essere impostati in maniera tale da consentire ai disabili di accedere alle informazioni e di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal sistema di amministrazione on-line".

Questa azione deve essere realizzata dalle istituzioni europee e dai 15 Stati membri dell'Unione mediante l'applicazione delle linee guida dell'iniziativa WAI (Web Accessibility Initiative) ai siti Internet delle pubbliche amministrazioni entro il 2001.

2.1. L'iniziativa WAI (Web Accessibility Initiative)

Questa iniziativa, che è uno dei cinque settori del Consorzio Mondiale del Web (detto anche W3C), il quale riunisce più di 500 organismi di oltre 30 paesi², ha prodotto una serie di linee guida elaborate insieme al mondo dell'industria, della ricerca, delle pubbliche autorità e delle associazioni di disabili.

Le linee guida sull'accessibilità della Rete sono state elaborate con il supporto finanziario della Commissione europea nell'ambito del quarto programma quadro per le applicazioni telematiche (Telematics Applications Programme o TAP), nonché su finanziamento di diversi governi e di altri organismi. La loro esatta denominazione è Consorzio Mondiale del Web/Web Accessibility Initiative (W3C/WAI), Web Content Accessibility Guidelines, version 1.0 (WCAG 1.0) (o WAI/W3C WCAG 1.0), ma per brevità qui le chiameremo "linee guida".

Esse vanno comunque distinte dalle altre linee guida elaborate dalla WAI (Consorzio Mondiale del Web/Web Accessibility Initiative), come le Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), versione 1.0, e le User Agent Accessibility Guidelines.

Le linee guida sono riconosciute come la norma mondiale de facto per la progettazione di siti Web accessibili³. Per una panoramica delle linee guida si rimanda all'allegato 1; per una descrizione commentata dei loro aspetti principali si veda l'allegato 2.

Dati i tempi ristretti che il piano d'azione e-Europe 2002 presuppone, gli Stati membri e le istituzioni europee sono stati invitati ad agire con rapidità e decisione. Del resto i vantaggi di un intervento rapido sono evidenti: è possibile che l'adozione delle linee guida abbia importanti ripercussioni sull'accessibilità di altri settori chiave dell'iniziativa e-Europe.

Ad esempio tutte le applicazioni di e-Health, e-Government e e-Learning basate su siti Web pubblici dovranno affrontare la questione dell'accessibilità e garantire che i servizi offerti siano progettati per la totalità dei cittadini, così da permettere ai disabili di fruire degli stessi servizi on-line di qualsiasi altro cittadino.

Come ausilio per l'adozione e l'applicazione delle linee guida da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee, la Commissione ha elaborato la presente comunicazione, la quale illustra: i quadri politici pertinenti; gli aspetti tecnici contemplati dalle linee guida; una serie di strategie per l'applicazione delle linee guida e la verifica dell'accessibilità dei siti pubblici in base all'esperienza della Web Accessibility

² Per informazioni sul W3C si rimanda a <http://www.w3.org/>;

il sito della Web Accessibility Initiative è: <http://www.w3.org/WAI>.

³ Il testo delle linee guida del Consorzio Mondiale del Web Accessibility Initiative (Web Content Accessibility Guidelines version 1.0) è reperibile presso <http://www.w3.org/TR/WCAG10/>

Initiative del Consorzio Mondiale del Web e alle buone prassi identificate da Stati membri, Commissione europea, Australia, Canada e Stati Uniti; e infine un insieme di conclusioni e raccomandazioni.

2.2. Le linee guida come strumento politico

Per lo sviluppo delle linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web, la Web Accessibility Initiative del Consorzio Mondiale del Web ha ricercato il consenso di un'ampia gamma di soggetti. Ora coloro che forniscono informazioni pubbliche possono attenersi, su base facoltativa, ad un insieme di regole informali che assumono la forma di principi, strumenti e metodi, descritte nell'iniziativa WAI del Consorzio Mondiale del Web.

In questo modo i responsabili dell'informazione, i progettisti di siti e gli sviluppatori di contenuti (content developer) possono snellire il processo della pubblicazione di informazioni accessibili e, con un po' di formazione e pratica, possono avere la certezza di aver tenuto conto dei fattori essenziali dell'accessibilità lungo tutto il processo di sviluppo, progettazione e messa in rete. La durata della formazione è estremamente variabile, essendo funzione del grado di competenza tecnica e progettistica degli specializzandi, e potrà essere di mezza giornata, di un paio di giorni, o anche di una settimana o più.

Poiché l'applicazione di qualsiasi orientamento è per definizione volontaria, è indispensabile che le linee guida siano elaborate ed aggiornate nel rispetto degli interessi comuni che si prefiggono di servire. Attraverso il Consorzio Mondiale del Web la pertinenza e l'accettabilità delle linee guida è costantemente verificata e riconfermata dagli utenti del mondo dell'industria, accademico e delle pubbliche amministrazioni. È generalmente riconosciuto che esse rappresentano le buone prassi della progettazione universale per Internet, e la loro accettazione cresce insieme al loro coinvolgimento nelle attività della Web Accessibility Initiative del Consorzio Mondiale del Web. Le linee guida non solo offrono un insieme armonizzato di regole tecniche, ma soddisfano anche i requisiti di fruibilità della più ampia gamma possibile di utilizzatori Internet.

Le linee guida vogliono essere compatibili sia con le tecnologie e gli strumenti di progettazione Web di prima generazione che con quelli più moderni, come ad esempio i nuovi tipi di browser, le tecnologie di assistenza digitale e i telefoni WAP. Dato questo approccio "aperto", le linee guida costituiscono un insieme di regole dinamico e in costante evoluzione, che cerca di tenersi al passo se non addirittura di anticipare lo sviluppo tecnologico.

Le linee guida offrono una pronta assistenza tecnica in linea e sono estremamente utili per superare le barriere di accesso ad Internet per i disabili. Se si usano le linee guida, diventa tecnicamente possibile rendere i siti Web accessibili ai disabili e quindi permettere a questi ultimi di partecipare a tutti gli effetti alla società dell'informazione.

3. PIANI E MECCANISMI DI ATTUAZIONE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Il piano di azione eEurope 2002 vede nell'adozione delle linee guida una prima tappa verso l'accessibilità dei siti Web delle amministrazioni pubbliche europee e dei loro contenuti da parte dei disabili. Con esse gli Stati membri e le istituzioni europee daranno un chiaro segnale nei confronti dell'obiettivo dell'accessibilità di Internet, obiettivo da perseguire utilizzando quello che de facto è lo standard mondiale dell'accessibilità Web e che è rappresentato dai lavori dell'iniziativa WAI.

Inoltre adottando le linee guida gli Stati membri e le istituzioni europee ribadiranno il proprio impegno ad integrare l'accessibilità di Internet nelle politiche nazionali ed istituzionali in materia di servizi di informazione pubblica, compreso l'e-Government.

Lo spirito di e-Europe è incoraggiare un rapido e deciso intervento al fine di schiudere l'era digitale a tutti i cittadini, rendendola una realtà anche per i disabili. Ciò significa che l'attuazione delle linee guida è altrettanto indispensabile ed urgente della loro adozione.

3.1. Esame dei progressi negli Stati membri

Contestualmente all'attuazione del piano di azione e-Europe 2002 nell'area della partecipazione di tutti alla società della conoscenza, il Gruppo ad alto livello sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione (ESDIS), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, è incaricato di seguire questi sviluppi con l'ausilio di un gruppo di esperti sulla e-Accessibility.

Tale gruppo di esperti ha analizzato e descritto, sia verbalmente che per iscritto, l'andamento dell'adozione e dell'attuazione delle linee guida da parte degli Stati membri.

Ne emerge una moltitudine di approcci, piani e metodi per l'uso delle linee guida. Il gruppo ha anche convenuto di organizzare un esercizio di monitoraggio presso i 15 Stati membri.

Il gruppo di esperti sulla e-Accessibility ha aiutato ad identificare esempi di buone prassi riconducibili allo sviluppo e alla divulgazione di informazioni, alla formazione del personale, al controllo dell'ottemperanza dei siti Web alle linee guida, al miglioramento dei siti Web esistenti, alla promozione delle buone prassi e alla fornitura di meccanismi di ausilio e di assistenza per gli sviluppatori di contenuti digitali.

Le buone prassi in uso presso gli Stati membri sono illustrate in relazione a quattro temi generali: in primo luogo nel campo della sensibilizzazione di legislatori e gestori delle informazioni delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle linee guida e del loro scopo; in secondo luogo nell'incoraggiare i fornitori di contenuti, i progettisti dei siti e il personale tecnico ad utilizzare tutti gli strumenti e le specifiche disponibili per rendere accessibili i siti e i contenuti digitali; in terzo luogo per quanto riguarda i metodi di formazione e supporto ai responsabili delle pagine Web adottati in alcuni Stati membri; in quarto luogo per i metodi individuati e usati da alcuni Stati membri al fine di controllare i progressi nell'applicazione delle linee guida e l'ottemperanza ad esse.

Come evidenzia l'allegato 3, gli approcci adottati dagli Stati membri dell'Unione europea sono disparati, ma i progressi compiuti nella loro attuazione delle linee guida sono incoraggianti.

Una serie di Stati membri ha già elaborato, in base alle linee guida, politiche e meccanismi atti a garantire l'accessibilità dei siti Web delle amministrazioni pubbliche.

Nel servirsi del mezzo di comunicazione mondiale che è Internet, le amministrazioni europee possono assolvere all'importante compito di informazione che gli è proprio rendendo accessibili al pubblico le proprie informazioni e i propri servizi.

3.2. Accessibilità dei siti Internet delle istituzioni europee

L'Unione europea è consapevole dell'importanza dell'accessibilità di Internet per i disabili.

Da molti anni essa si batte contro l'inaccessibilità dei siti, in particolare attraverso il programma "Applicazioni telematiche del programma di Ricerca e sviluppo (TAP) per il periodo 1994-1998" e un progetto di supporto detto "Iniziativa per l'accessibilità Web (WAI)".

Anche il programma sulle tecnologie della società dell'informazione del Quinto programma quadro persegue lo stesso obiettivo.

Sono inoltre stati elaborati orientamenti per l'accessibilità nel 1998 con il progetto ACCENT, nell'ambito dell'iniziativa SPRITE-S2⁴.

A riprova del suo interesse nei confronti dell'accessibilità di Internet, la Commissione europea è attivamente impegnata, nel contesto della strategia sulla e-Commission e sulla scorta delle linee guida, in un processo di miglioramento dell'accessibilità dei suoi servizi su Internet. Inoltre essa ha informato e coinvolto in questo processo le altre istituzioni europee.

⁴ La principale finalità dell'iniziativa, svoltasi alla fine degli anni '90, era elaborare orientamenti di riferimento ad uso degli appaltanti.

Negli ultimi anni la Commissione e i suoi servizi hanno introdotto con successo le tecnologie Internet, facendone uno strumento estremamente veloce ed efficiente per interagire con il pubblico e fornirgli informazioni plurilingue. Il sito EUROPA⁵, ed in particolare la sezione della Commissione europea, è divenuto uno dei siti più grandi, più noti e più visitati del mondo. Ora renderlo accessibile costituisce un'ulteriore sfida; ma ci stiamo già muovendo nella giusta direzione.

La Commissione europea e l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) hanno già avviato programmi volti a migliorare l'accessibilità dei siti Internet e a fornire informazioni accessibili in base alle linee guida.

3.2.1. Il sito Web EUROPA

Il sito Web EUROPA è la principale piattaforma di comunicazione on-line per l'informazione sulle attività delle istituzioni europee. Fornisce informazioni ai cittadini e funge da interfaccia di contatto fra l'Unione europea, gli organismi e i cittadini di tutto il mondo.

Contestualmente al previsto perfezionamento dei servizi Internet della Commissione, si prevede di realizzare nel periodo tra il 2001 e il 2004 il cosiddetto EUROPA II.

Il piano di attuazione comprende una serie di nuovi servizi elettronici e la completa migrazione di EUROPA verso un sito tematico ed orientato ai servizi entro la fine del 2004. A supporto della transizione è operativa dal giugno 2001 una guida per i fornitori di informazioni. La Guida conterrà dieci regole con specifiche dettagliate per la creazione di contenuti digitali. La regola 7 concerne l'accessibilità tramite l'adozione delle linee guida, e afferma che i siti Internet devono essere accessibili al massimo numero di utenti.

La Commissione europea ha optato per il livello di conformità A (priorità 1). La conformità alle linee guida è descritta in maggior dettaglio all'allegato 1.

L'accessibilità dei siti Internet delle istituzioni europee è attualmente esaminata nell'intento di conseguire l'obiettivo di adottare le linee guida entro la fine del 2001. Questa attività muoverà dalle incoraggianti esperienze dei siti istituzionali che hanno sin qui compiuto progressi.

3.2.2. L'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE)

La Commissione ha lanciato un progetto pilota di dimostrazione all'interno dell'OPOCE volto a permettere agli ipovedenti di accedere ai trattati in linea. Si è cominciato dalla versione francese dei trattati rifiusi, disponibile in linea sul sito EUR-Lex⁶.

Sito e contenuti sono stati riadattati sulla scorta delle linee guida. Le altre versioni accessibili saranno disponibili nel corso del 2001. In base a questa esperienza sono state elaborate e discusse alcune raccomandazioni, di cui si è avuto riguardo in fase di ideazione del sito EUROPA di seconda generazione.

3.2.3. Intranet

Sul piano interno, la Commissione si è impegnata ad attenersi al livello A (priorità 1) delle linee guida per la nuova versione della rete Intranet, in preparazione per la fine del 2001.

L'obiettivo è agevolare il lavoro ai funzionari disabili dell'istituzione, conformemente al codice della Commissione sulle buone prassi nell'assunzione di disabili, del 1998⁷.

3.2.4. I progetti di ricerca del Quarto e del Quinto programma quadro dell'Unione europea

A complemento e supporto delle politiche europee, negli ultimi dieci anni è stato svolto un notevole lavoro di ricerca e sviluppo tecnologico volto a rispondere alle esigenze dei disabili.

⁵ <http://www.europa.eu.int>

⁶ <http://europa.eu.int/eur-lex/fr/accessible/treaties/fr/index.htm>

⁷ http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm

Questi lavori sono stati condotti nelle due fasi dell'iniziativa tecnologica per i disabili e gli anziani (TIDE 1991-1993); nel Quarto programma quadro (programma Applicazioni telematiche, applicazioni relative a disabili e anziani, 1994-1998) e nell'attuale Quinto programma quadro (programma Tecnologie della società dell'informazione, applicazioni relative a persone con esigenze particolari, tra cui i disabili e anziani, 1998-2002).

Uno dei progetti finanziati dalla Commissione europea nel programma Applicazioni telematiche (TAP) del programma di ricerca e sviluppo 1994-1998 è stato il progetto di iniziativa sull'accessibilità del Web (WAI), che ha contribuito alla produzione delle linee guida e di altre specifiche e strumenti per la promozione dell'accesso alla Rete.

Il ragionamento sotteso al progetto era che il Web costituisce il fondamento della società dell'informazione per i cittadini europei e che le barriere alla comunicazione vanno minimizzate. L'iniziativa ha tratto spunto dai lavori tecnici del Consorzio Mondiale del Web nell'area dell'accesso e si è inserita nelle azioni specifiche europee sull'istruzione e la discriminazione, coinvolgendo al tempo stesso gli utenti e svolgendo diverse attività di standardizzazione.

Nell'ambito del programma Tecnologie della società dell'informazione del Quinto programma quadro, e a fronte del suo costante impegno verso il miglioramento e la promozione del concetto di accessibilità dell'informazione, la Commissione europea eroga aiuti finanziari al progetto intitolato Web Accessibility Initiative - Design for All (WAI-DA).

Tra gli obiettivi principali del progetto WAI-DA vi sono:

- una maggior partecipazione degli organismi europei nelle attività internazionali che promuovono l'accessibilità di Internet mediante l'iniziativa sull'accessibilità del Consorzio Mondiale del Web (W3C);
- una maggior sensibilizzazione e attuazione delle linee guida sull'accessibilità dei contenuti dei siti Web di tutti gli Stati membri dell'Unione europea;
- una maggior attuazione delle linee guida sull'accessibilità degli strumenti di Authoring (ATAG), versione 1.0. Le pubbliche amministrazioni degli Stati membri sono quindi invitate a cooperare con il progetto WAI-DA.

Il progetto può essere contattato mediante il proprio sito Web⁸.

Sempre più progetti di ricerca e sviluppo tecnologico all'interno del programma sulle tecnologie della società dell'informazione del Quinto programma quadro si rifanno alle linee guida sviluppate dall'iniziativa sull'accessibilità WAI.

La Commissione sponsorizza anche altri progetti come IRIS, ViSiCAST, e WWAAC⁹.

Il progetto IRIS potenzia e valuta i servizi Internet in ambiti quali il commercio elettronico, il telelavoro e l'apprendimento in linea, assieme a numerosi gruppi di utenti con esigenze particolari.

ViSiCAST è orientato principalmente alle esigenze dei non udenti che utilizzano la firma. Sviluppa tecnologie di elaborazione virtuale del linguaggio umano per essere utilizzato nelle emissioni televisive, nelle compravendite fra privati e nelle operazioni interattive e multimediali in Rete.

Il progetto WWAAC supporta una serie di attività che renderanno le attività su Internet accessibili agli individui affetti da disabilità cognitive, in particolare gli utenti di sistemi di simboli, e agli anziani con disturbi del linguaggio.

⁸ <http://www.w3.org/WAI/WAIDA>

⁹ Le denominazioni complete di questi tre progetti sono: Incorporating Requirements of People with Special Needs or Impairments to Internet-based Systems and Services (IRIS), Virtual Signing: Capture, Animation, Storage and Transmission (ViSiCAST), and World Wide Augmentative and Alternative Communication (WWAAC). Cfr. <http://www.cordis.lu/>

4. SVILUPPI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

Azioni corrispondenti a quelle intraprese nel quadro del piano di azione e-Europe 2002 sono in corso anche in altre regioni del mondo, e le linee guida ne costituiscono un elemento portante. L'accessibilità di Internet fa parte integrante delle politiche di informazione delle amministrazioni pubbliche in Australia, in Canada e negli Stati Uniti.

Alcuni paesi sono dotati di un apposito quadro legislativo che garantisce l'accessibilità dei siti Web.

In Australia i dipartimenti e le agenzie del Commonwealth sono obbligati dal Discrimination Act del 1992 a garantire che i servizi e le informazioni in linea siano accessibili ai disabili.

L'Online Council ha approvato l'adozione delle linee guida quale standard comune di buona prassi per tutti i siti del governo australiano. Le linee guida godono dell'appoggio della Commissione australiana per i diritti umani e le pari opportunità e delle associazioni dei disabili.

Il governo del Canada garantisce che i propri siti Web e prodotti e servizi elettronici siano accessibili a tutti. Analogamente all'approccio incentrato sul cliente dell'iniziativa canadese Common Look and Feel, gli standard di accessibilità universale sono diretti a garantire la parità di accesso a tutti i contenuti di tutti i siti del governo canadese.

I siti Web federali negli Stati Uniti sono tenuti per legge ad essere accessibili dall'agosto 1998, quando fu emendata la sezione 508 del Rehabilitation Act.

Questa sezione, che esiste dal 1986, è stata emendata una prima volta nel 1992 e poi nel 1998 in direzione di norme di accessibilità sempre più severe. Nel dicembre 2000 l'Access Board statunitense ha emanato i regolamenti che definiscono le modalità di applicazione della sezione 508, come emendata nel 1998, e questi sono entrati in vigore nel giugno 2001.

Questa legislazione ha importanti implicazioni per l'appalto pubblico delle tecnologie dell'informazione accessibili ai disabili.

Infine la conferenza ministeriale europea tenutasi a Varsavia nel maggio 2000 ha sottolineato l'importanza di integrare gli impegni politici dell'Unione europea creando un piano di azione del tipo di e-Europe (e-Europe+) a cura dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ad essi destinato.

5. CONCLUSIONI E PASSI SUCCESSIVI

Nell'ultimo decennio è stato dato sempre più ampio riconoscimento, a livello mondiale ed europeo, all'esistenza di barriere (sociali, ambientali, culturali, tecniche e di altro tipo) che impediscono la piena partecipazione dei disabili alla società. In Europa è ormai universalmente accettato che occorre identificare e rimuovere tali barriere in modo da garantire una società senza esclusi con parità di opportunità per tutti¹⁰.

La presente comunicazione sull'accessibilità dei siti Web delle amministrazioni pubbliche non è che un esempio dello sforzo concertato necessario per eliminare le barriere alla comunicazione e garantire che le future tecnologie e i nuovi sistemi informativi non aggiungano ulteriori difficoltà per i disabili.

Dalle esperienze maturate finora con l'adozione delle Web Accessibility Guidelines negli Stati membri e presso le istituzioni europee possono essere tratte le seguenti conclusioni:

1. Gli Stati membri e le istituzioni europee procedono in modo dinamico verso l'adozione delle linee guida per tutti i siti Internet delle amministrazioni pubbliche entro la fine del 2001.

¹⁰ Conformemente al principio di non discriminazione (articolo 13), la Commissione europea ha prodotto nel maggio 2000 una comunicazione intitolata "Verso un Europa senza ostacoli per i disabili": COM(2000) 284, 12.5.2000. In essa è identificata una serie di aree e settori di intervento nei quali sussistono delle barriere. Ciò comprende le barriere nel settore delle tecnologie della società dell'informazione, all'interno del quale le barriere tecnologiche devono essere in gran parte rimosse se si vuole che l'Europa sia effettivamente accessibile per i disabili.

2. Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di ricercare il costante perfezionamento delle proprie pagine Web e di esplorare metodi nuovi e migliori di fornire i contenuti e i servizi Internet man mano che vengono sviluppate nuove tecnologie e nuove versioni delle linee guida. L'adozione e l'attuazione delle linee guida per i siti delle amministrazioni pubbliche può dunque essere considerata un primo decisivo meccanismo in direzione di una società dell'informazione realmente fruibile da tutti.
3. La Commissione proporrà alle altre istituzioni europee di fondare un gruppo interistituzionale volto a promuovere e garantire l'adozione, l'attuazione e il regolare aggiornamento delle linee guida all'interno delle istituzioni europee, sulla scorta degli sviluppi nell'ambito del World Wide Web Consortium e della Web Accessibility Initiative.
4. È opportuno controllare la derivante accessibilità dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche e identificare le buone prassi. La Commissione compilerà e divulgherà i risultati di questa iniziativa. Sotto gli auspici del Gruppo ad alto livello sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione (ESDIS), assistito dal gruppo di esperti sulla e-Accessibility, gli Stati membri e le istituzioni europee hanno convenuto di procedere allo scambio di informazioni e all'analisi comparata dei propri progressi, in base a criteri concordati, sotto il profilo dell'adozione e dell'attuazione delle linee guida.
5. Il sito e-Europe controllerà i progressi verso l'adozione e l'attuazione delle linee guida da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri.
6. Può essere utile promuovere misure di sensibilizzazione, divulgazione, istruzione e soprattutto formazione nel campo dell'accessibilità Internet sia all'interno delle istituzioni europee che presso gli Stati membri.
7. Gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici delle istituzioni europee o degli Stati membri vanno invitati a rendere accessibili i propri siti Internet.
8. Nel quadro del piano di azione e-Europe, gli Stati membri possono incoraggiare non solo i siti delle amministrazioni pubbliche nazionali ma anche quelli delle amministrazioni locali e regionali a conformarsi alle linee guida.
9. Occorre prevedere una grande iniziativa volta ad ottenere la totale accessibilità dei siti sia pubblici che privati nel corso del 2003, anno europeo dei disabili.
10. Gli Stati membri e le istituzioni europee devono sviluppare un dialogo permanente con i disabili ed i loro rappresentanti in modo da ottenere un feedback regolare e costante su questi temi.

ALLEGATO 1:

Le linee guida dell'iniziativa per l'accessibilità del web

Questo allegato illustra a grandi linee le linee guida, i loro livelli di accessibilità, le modalità per dichiarare la conformità alle linee guida, le modalità di validazione delle linee guida e gli strumenti per creare siti accessibili in modo automatico.

Le Linee guida dell'iniziativa WAI del Consorzio Mondiale del Web, versione 1.0

L'iniziativa WAI del Consorzio Mondiale del Web (W3C) ha elaborato le linee guida per rendere accessibili alla totalità degli utenti i siti Web e i loro contenuti. La versione 1.0 delle linee guida sull'accessibilità dei contenuti Web (d'ora in avanti dette linee guida) è considerata dalla comunità internazionale il punto di riferimento per la creazione di siti Web accessibili ai disabili.

Essa comprende 14 linee guida, ovvero altrettanti principi generali di progettazione di siti accessibili. Ciascuna linea guida è associata ad uno o più check point, che descrivono come la linea guida si applica alle caratteristiche della pagina Web. I check point¹¹ sono anche elencati in ordine di importanza (check-list) per la valutazione manuale dei siti Web.

Le linee guida non solo rendono le pagine più accessibili ai disabili, ma forniscono vantaggi alla generalità degli utenti, compresi quelli che si servono di strumenti o ambienti diversi, qualunque sia lo user

¹¹ L'elenco dei checkpoint per gli Linee guida è: <http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html>

agent utilizzato (browser per desktop, voice browser, telefono cellulare personal computer palmare o per automobile), e qualunque siano le difficoltà contingenti d'uso (ambienti che non richiedono l'uso delle mani, ambienti rumorosi o stanze sovra o sottoilluminare).

Livelli di accessibilità A, AA e AAA

La WAI ha definito tre livelli di conformità alle linee guida. Essi sono comunemente noti come livelli di conformità "A", "Doppia-A" o "Tripla-A" e sono descritti in appresso.

Priorità 1 (livello "A"). Lo sviluppatore di contenuti Web deve soddisfare questo checkpoint, altrimenti uno o più gruppi di utenti troveranno impossibile accedere alle informazioni contenute nel documento. È un requisito minimo senza il quale alcuni gruppi di utenti non possono utilizzare i documenti Web.

Priorità 2 (livello "Doppia-A"). Lo sviluppatore di contenuti Web dovrebbe soddisfare questo checkpoint, altrimenti uno o più gruppi di utenti incontreranno difficoltà nell'accedere alle informazioni del documento. Soddisfare questo checkpoint rimuoverà significativi ostacoli all'accesso ai documenti Web.

Priorità 3 (livello "Tripla-A"). Lo sviluppatore di contenuti Web può fare attenzione a questo checkpoint. In caso contrario uno o più gruppi di utenti incontreranno alcune difficoltà nell'accedere alle informazioni del documento. Soddisfare questo checkpoint migliorerà l'accesso ai documenti Web.

Conformità alle linee guida

I siti Web che sono stati progettati conformemente alle linee guida possono contenere nelle proprie pagine la relativa dichiarazione di conformità. Questa può assumere la forma di una "etichetta", e può essere apposta sulle pagine Web per indicare il livello di conformità raggiunto. Le linee guida specificano:

"Le dichiarazioni di conformità riferite alle linee guida WAI devono essere rese con una delle seguenti formule:

Formula 1:

specificare:

Il titolo delle linee guida : "Web Content Accessibility Guidelines 1.0"

L'indirizzo delle linee guida URL: <http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505>

Il livello di conformità raggiunto: "A", "Doppia-A", o "Tripla-A".

L'oggetto della dichiarazione (es. pagina, sito o porzione definita di sito).

Esempio di formula 1:

Questa pagina è conforme alle linee guida del "Web Content Accessibility Guidelines 1.0" del Consorzio Mondiale del Web, disponibili all'indirizzo

<http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505>, al livello "Doppia A".

Formula 2:

Includere, su ciascuna pagina dichiarata conforme, una delle tre icone fornite dal W3C e mettere un link dall'icona all'apposita spiegazione della dichiarazione del W3C.

Informazioni sulle icone e come inserirle nelle pagine Web sono disponibili sulle pagine intitolate "WCAG-ICONS".¹²

Verifica dell'accessibilità

È possibile verificare le caratteristiche di accessibilità di siti Web già esistenti mediante l'uso di svariati strumenti software. Gli strumenti di controllo semiautomatico dell'accessibilità di siti Web sono elencati nel sito della Web Accessibility Initiative¹³.

La verifica dell'accessibilità può essere condotta in parte con strumenti automatici, ma deve anche comprendere la verifica umana. Le linee guida indicano espressamente che sebbene i metodi automatici

¹² WAI ICONS: <http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/-ref-WCAG-ICONS>

¹³ Web site evaluation, repair and transformation tools: <http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html>

siano generalmente rapidi e convenienti, non possono individuare tutte le questioni legate all'accessibilità. La verifica umana può facilitare la chiarezza del linguaggio e la facilità di navigazione.

La verifica deve essere svolta sin dalle prime fasi di progettazione: le questioni di accessibilità identificate all'inizio sono infatti più facili da correggere o da evitare. Sono inoltre disponibili strumenti di rimedio e di trasformazione in formati accessibili, ad esempio per cambiare un testo in un formato che può essere letto da uno screen reader standard. Questi strumenti sono elencati nel sito Web della WAI.

Strumenti di authoring per la creazione automatica di siti Web accessibili

Oltre alla verifica dell'accessibilità dei siti Web già esistenti, la WAI ha sviluppato linee guida per strumenti di authoring che possono assistere i progettisti a creare siti Web accessibili sin dall'inizio. Utilizzando tali strumenti sin dalla fase iniziale di progettazione, il lavoro di verifica degli aspetti di accessibilità risulta fortemente ridotto, sebbene non del tutto evitabile.

Perciò la WAI ha sviluppato le linee guida per le Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), versione 1.0, e sta attualmente sviluppando una serie di tecniche complementari. La WAI collabora anche con i principali sviluppatori di software per incoraggiarli ad applicare le linee guida agli strumenti di Authoring dei loro prodotti.

La gamma di prodotti compresa tra gli strumenti di Authoring comprende gli editor WYSIWYG, gli strumenti di conversione save-as-HTML, strumenti database generator e strumenti di gestione dei siti.

ALLEGATO 2:

Rendere accessibili i siti web¹⁴

La WAI fornisce agli sviluppatori di contenuti Web un insieme di dieci “consigli pratici”, che condensano alcuni dei principi basilari dell'accessibilità dei siti Web in una scheda delle dimensioni di un biglietto da visita, disponibile in diverse lingue. Pur essendo un utile promemoria, queste istruzioni non offrono la soluzione completa ed assoluta del problema dell'accessibilità di Internet. Perciò è importante consultare le linee guida nello sviluppare siti Internet¹⁴.

Riportiamo qui i consigli pratici ad litteram, cui facciamo seguire un testo commentato in cui ciascuna istruzione è spiegata in linguaggio più semplice e meno tecnico.

Brevi consigli per creare dei siti web accessibili

Web Accessibility Initiative

Per le linee guida complete e la checklist: www.w3.org/wai

Immagini ed animazioni. Utilizzare l'attributo alt per descrivere la funzione di ogni elemento grafico.

Immagini cliccabili. Utilizzare l'elemento MAP e descrivere le zone attive.

Multimedia. Fornire sottotitoli e trascrizioni per l'audio, e descrizione di filmati.

Link ipertestuali. Utilizzare enunciati che conservino il loro senso al di fuori del contesto. Per esempio, evitare “cliccare qui”.

Organizzazione delle pagine. Utilizzare titoli, liste e una struttura coerente. Utilizzare CSS¹⁵ per l'impaginazione.

Figure e diagrammi. Descriverli all'interno della pagina o utilizzare l'attributo longdesc.

Script, applet e plug-in. Fornire una pagina alternativa quando tali funzionalità sono inaccessibili o non supportate.

Cornici (frames). Utilizzare NOFRAMES e titoli significativi.

Tabelle. Facilitare la lettura linea per linea. Riassumere.

¹⁴ Per il testo integrale delle Web Content Accessibility Guidelines version 1.0 del World Wide Web Consortium, Web Accessibility Initiative si veda <http://www.w3.org/TR/WCAG10>

¹⁵ Cascading Style Sheets

Verificare il lavoro. Validare. Utilizzare gli strumenti, la lista di controllo e le linee guida di: www.w3.org/TR/WCAG 1

(c) W3C (MIT, INRIA, Keio) 2001/01

Segue un commento su alcuni degli aspetti che devono comunemente essere affrontati nel campo dell'accessibilità.

Immagini ed animazioni. Utilizzare l'attributo *alt* per descrivere la funzione di ogni elemento grafico.

Per ciascuna immagine o animazione su una pagina Web, aggiungere una breve descrizione testuale della funzione immagine all'interno del codice pagina. In questo modo, le interfacce di assistenza usate dagli ipovedenti possono estrarre queste informazioni alternative per produrre lo stesso messaggio generale dalla pagina. Queste tecniche sono utili anche per chi usa strumenti alternativi come tecniche di assistenza personale digitale, telefoni cellulari di terza generazione o browser solo testo (spesso usati da coloro che hanno una connessione ad Internet lenta).

Immagini cliccabili. Utilizzare l'elemento *map* e descrivere le zone attive.

Le immagini cliccabili, o image maps, sono immagini che sono state divise in regioni associate rispettivamente ad azioni. Cliccando su una regione attiva si causa un'azione, ad esempio seguendo un link verso un'altra pagina. Le mappe interamente contenute nel documento (client-side) codificano questa attività disponibile alle tecnologie di assistenza, contrariamente alle image maps server-side, la cui interattività non è accessibile alle tecnologie di assistenza.

Multimedia. Fornire sottotitoli e trascrizioni per l'audio, e descrizione di filmati.

Per ogni tipo di multimedia inserito in una pagina Web, aggiungere o sulla stessa pagina o in una sottopagina didascalie e trascrizioni dell'audio, nonché descrizioni dei filmati. In questo modo coloro che non possono vedere o udire il contenuto multimediale possono comunque avere accesso allo stesso messaggio.

Link ipertestuali. Utilizzare enunciati che conservino il loro senso al di fuori del contesto. Per esempio, evitare "cliccare qui".

Per ciascun link ipertestuale di una pagina, scegliere un testo cliccabile significativo che mantenga il proprio senso logico anche se il resto della frase o la configurazione di pagina vengono rimossi. Le interfacce di assistenza dispongono spesso di una modalità di sintesi dei link ipertestuali, che permette uno scorrimento più veloce. Inoltre le interfacce di assistenza di solito utilizzano un canale intrinsecamente più lento di comunicazione umana, come la sintesi vocale o il Braille, che rende molto lenta la "lettura" di tutti i contenuti di una pagina. Infine evitare la frase "cliccare qui".

Organizzazione delle pagine. Utilizzare titoli, liste e una struttura coerente. Utilizzare CSS per l'impaginazione.

Scegliere una struttura chiara e coerente per le informazioni sulle pagine Web, che sia facile da comprendere e riconoscere da una pagina all'altra. Inoltre, usare i codici dedicati disponibili per creare questa struttura nella pagina (elemento marcatore strutturale) e separare i codici di contenuto e stile, in modo che le tecnologie di assistenza possano navigare efficientemente attraverso contenuto e struttura. Questo approccio sarà vantaggioso anche nel preparare il passaggio all'imminente nuova generazione di strumenti di resa dei contenuti.

Figure e diagrammi. Descriverli all'interno della pagina o utilizzare l'attributo *longdesc*. Per ciascuna figura o diagramma di una pagina, aggiungere un riassunto testuale o inserire una descrizione testuale alternativa all'interno del codice pagina in modo che queste possano essere sfruttate da un'interfaccia di assistenza anziché rappresentazioni grafico-visive.

Script, applet e plug-in. Fornire una pagina alternativa quando tali funzionalità sono inaccessibili o non supportate.

Per produrre effetti dinamici o caratteristiche attive su una pagina, o per migliorare l'interattività delle applicazioni Internet, è possibile codificare "stored intelligence" nelle pagine (detti "script", "applet", o "plug-in"). Queste informazioni devono essere elaborate e pertanto comprese dal browser dell'utilizzatore. Poiché queste azioni non necessariamente possono essere riprodotte dalle interfacce di assistenza e persino da alcuni browser, aggiungere sempre un modo alternativo per veicolare o indicare il contenuto all'interno del codice pagina.

Cornici (frames). Utilizzare noframes e titoli significativi.

Una configurazione di pagina può essere suddivisa in cornici, il contenuto delle quali può essere aggiornato separatamente mediante l'interazione dell'utente. Nella codificazione di lay-out della pagina, aggiungere un nome significativo per ciascuna cornice. In tal modo le tecnologie di assistenza possono fornire informazioni che permettono all'utente di capire il rapporto fra le cornici e il loro contenuto.

Tabelle. Facilitare la lettura linea per linea. Riassumere.

L'organizzazione bidimensionale delle informazioni è altamente visiva, e le attuali interfacce di assistenza la trascrivono con lettura riga per riga. Migliorare l'efficienza di questo metodo aggiungendo un riassunto del contenuto della tabella, codificando i titoli significativi per ciascuna colonna e riga. Inoltre, se possibile, evitare l'uso di tabelle per rimpiazzare l'attuale mancanza di strumenti di pagina Web per creare una configurazione di pagina a più colonne. Oggi la maggior parte dei browser di Web supportano nuove tecnologie che permettono ai designer di suddividere il contenuto della pagina dalla presentazione (utilizzando i fogli di stile a cascata).

Verificare il lavoro. Validare. Utilizzare gli strumenti, la lista di controllo e le linee guida di:

<http://www.w3.org/TR/WCAG>

Verificare la qualità del lavoro ispezionando il codice pagina prodotto dallo strumento di authoring usato, utilizzando strumenti di valutazione disponibili gratuitamente e cercando di visualizzare la pagina prodotta su un browser solo testo.

ALLEGATO 3:

Tabella sullo stato di adozione e attuazione delle linee guida da parte degli stati membri

Questa tabella è direttamente basata su informazioni ricevute dagli Stati membri ed è stata aggiornata per l'ultima volta il 17 luglio 2001. Il costante aggiornamento della tabella rientra nell'ambito delle attività e-Europe.

Adozione delle linee guida¹⁶ per i siti Web delle amministrazioni pubbliche

A: Le linee guida sono oggetto di un gruppo di lavoro sulle applicazioni Internet correlato al Comitato di consultazione per le tecnologie informatiche.

B: L'accessibilità di Internet compare nel concetto di e-Government ma le specifiche dettagliate non sono ancora state determinate.

L'accessibilità era già trattata nei progetti di teleamministrazione finanziati dal governo fiammingo in carica fino al 2001:

cfr. <http://www.vlaanderen.be/ned/sites/teleadmin/>.

Il gruppo di ricerca sulle Document Architectures dell'Università cattolica di Lovanio (cfr. <http://go.to/docarch>), incaricato di consultare i progetti di teleamministrazione in materia di accessibilità, ha promosso le linee guida sull'accessibilità del Web.

Nell'aprile 2001, l'organizzazione non governativa detta Blindenzorg Licht en Liefde ha istituito un logo Blindsurfer per i siti Web in lingua fiamminga. Esso viene attribuito previa verifica umana dell'intero sito Web in base alle linee guida.

I dettagli sul logo saranno presto disponibili all'indirizzo:

<http://www.blindenzorglichtenliefde.be>

D: Il governo federale e i governi dei Länder stanno lavorando sull'adozione delle linee guida. Di primo piano in questo processo è il ruolo delle organizzazioni e delle iniziative non governative, soprattutto del settore dei disabili.

DK: Le linee guida sono state inserite: negli orientamenti nazionali per la progettazione di siti accessibili; nelle norme per pubblicazioni accessibili; e nelle attività consultive tra Webmaster delle amministrazioni pubbliche e progettisti Web.

¹⁶ In tutta la tabella linee guida fa riferimento alle Web Content Accessibility Guidelines, version 1.0, (WCAG 1.0) della Web Accessibility Initiative del Consorzio Mondiale del Web (W3C/WAI).

Sono state usate anche per fornire informazioni sull'accessibilità ai progettisti Web.

È in atto un controllo dell'accessibilità dei siti Web delle amministrazioni pubbliche in differenti settori, ed i risultati sono pubblicati su Internet all'indirizzo: <http://www.bedstpaanettet.dk>. Nell'arco di tre anni tutte le pagine Web dei siti pubblici saranno state controllate. L'ultimo controllo del 2001 è previsto in agosto.

Dei gruppi di utenti comprendenti persone disabili prendono parte alla valutazione dei siti Web delle amministrazioni pubbliche. È stato istituito un premio nazionale per le progettazioni esemplari di siti Web accessibili. Il premio è aperto ai siti commerciali e pubblici.

EL: L'adozione ufficiale delle linee guida e il piano di applicazione pratica ai siti Web delle amministrazioni pubbliche esistenti e futuri sono attualmente oggetto di delibera sotto gli auspici del Segretario per la società dell'informazione del Ministero ellenico per l'economia nazionale.

E: La WAI è allo studio del Parlamento e un gruppo di lavoro sulla standardizzazione sta esaminando le linee guida. Un gruppo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fornisce supporto in materia di realizzazione di siti accessibili in base alle linee guida.

FIN: Le linee guida sono state adottate all'interno delle Raccomandazioni per le amministrazioni pubbliche nel "JHS 129 Guidelines" relativo allo sviluppo degli e-Services, Ministero degli Interni, dicembre 2000. Cfr. il sito Web: <http://www.intermin.fi/juhta/suosituset/jhs129.htm>

Gli orientamenti JHS129 sottolineano la parità di accesso per i diversi utenti che utilizzano tecnologie differenti; richiedono il collaudo delle pagine con numerosi browser e sistemi operativi; fanno raccomandazioni specifiche di progettazione delle pagine Web; impongono che vi siano alternative ai servizi pubblici pubblicati su Internet (ad es. servizi telefonici).

F: In applicazione della circolare amministrativa del 12 ottobre 1999, la "Mission pour les Technologies de l'Information et de la Communication" (MTIC) del Primo Ministro ha pubblicato i requisiti di accessibilità dei siti Web delle amministrazioni pubbliche. Questa azione è volta a promuovere presso i Webmaster del settore pubblico la seguente documentazione e i seguenti strumenti, già disponibili sul sito Web della MTIC:

- la circolare sui siti Internet dei servizi e delle amministrazioni pubbliche;
- la raccomandazione del W3C sulle linee guida;
- il Libro bianco di BrailleNet intitolato "Towards a more accessible web";
- il browser gratuito Braillesurf;
- strumenti per verificare l'accessibilità dei siti Web;
- le etichette esistenti ;
- le raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

I: Il 13 marzo 2001, il Ministero della Funzione pubblica ha firmato una risoluzione di Gabinetto dal titolo "Linee Guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni". Cfr. i seguenti siti Web:

[Http://www.funzionepubblica.it/download/pdf/accessibilita.pdf](http://www.funzionepubblica.it/download/pdf/accessibilita.pdf)

[Http://www.governo.it/sez_dossier/linee_web/direttiva.html](http://www.governo.it/sez_dossier/linee_web/direttiva.html)

Questo documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro intersettoriale, istituito nel settembre 2000, che ha l'incarico di preparare orientamenti nazionali relativi sia all'usabilità che all'accessibilità dei siti Web dell'amministrazione pubblica, in linea con le linee guida (WCAG 1.0), e di promuovere l'applicazione del programma e-Europe in materia di accessibilità nel quadro del piano italiano e-Government.

Un secondo gruppo di lavoro è stato istituito dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) nel luglio 2000, al fine di pianificare le iniziative volte a promuovere e facilitare l'accessibilità applicata sia ai siti Web pubblici che all'hardware/software usato per le attività settoriali dell'amministrazione pubblica.

Nel 2001 si è tenuta una conferenza nazionale in materia ed è stato pubblicato un CD-ROM.

Le seguenti iniziative sono attualmente in discussione e in fase di organizzazione presso il gruppo AIPA: un'indagine, la definizione di una serie di template per la progettazione dei siti delle amministrazioni pubbliche, lo sviluppo di strumenti personalizzati di rimedio per i siti pubblici esistenti, un'altra conferenza nazionale, un corso, un piano di formazione per Webmaster delle amministrazioni pubbliche, un piano di formazione ed una valutazione dell'impatto dell'accessibilità sulle attività della Pubblica Amministrazione.

Alcuni importanti siti Web pubblici, come quello del governo italiano (<http://www.governo.it>) e quello del Ministero della Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.it>) sono stati completamente

ristrutturati e resi accessibili. Altri siti, come quello della Camera dei deputati (<http://wai.camera.it>), sono già disponibili in versione accessibile.

IRL: Gli orientamenti pubblicati dal governo per la pubblicazione in Rete da parte delle organizzazioni del settore pubblico comprendono linee guida in materia di accessibilità. Per tutti i siti Web settoriali è stato fissato l'obiettivo di conseguire una conformità di livello A entro la fine di aprile 2001, con previsione di ottemperanza al livello AA per la fine del 2001. Un Webmasters Network Group che rappresenta tutti i settori di governo sta avanzando in direzione di questi obiettivi.

L: nel febbraio 2001 il governo ha adottato un piano di azione nazionale: e-Luxembourg. Le linee guida saranno inserite nel concetto di e-Government (uno dei sei obiettivi principali del programma e-Luxembourg).

NL: Le linee guida sono state raccomandate dal Ministro per la Salute pubblica, il welfare e lo Sport nel febbraio 2001. I piani di adozione sono allo sviluppo.

P: La Web Accessibility Initiative è già stata adottata nel quadro dell'iniziativa nazionale per i cittadini con esigenze particolari nella società dell'informazione (Iniciativa Nacional para os Cidadãos com Necessidades Especiais na Sociedade da Informação) con la risoluzione di Gabinetto 96 nell'agosto 1999 e la risoluzione di Gabinetto 97/99 - Accessibilità ai siti Web della pubblica amministrazione.

Un'unità di accesso (Unidade Acesso) è stata creata all'interno del Ministero della Scienza e tecnologia, per sviluppare l'attività di coordinamento e comunicare le informazioni sui progetti nell'ambito della iniziativa nazionale sopra citata (Iniciativa Nacional), nonché per la formazione e la creazione di competenze per i cittadini con esigenze particolari. Sono state svolte o sono in via di svolgimento le seguenti azioni: Requisiti di visitabilità;

una conferenza "Accessibilità della Pubblica Amministrazione in Rete", tenutasi nel novembre 2000;

corsi di formazione sulla progettazione di siti accessibili;

un helpdesk per l'accessibilità di Internet per i Webmaster delle amministrazioni pubbliche;

- una relazione sull'accessibilità dei siti Web della Pubblica amministrazione;

- una metodologia di valutazione dell'accessibilità della Rete;

- un premio Accessibilità: Portugal@cessível;

- un gruppo di utilizzatori;

- una galleria sull'accessibilità.

S: L'accessibilità dell'informazione fa parte del progetto di legge "Da paziente a cittadino: un piano di azione nazionale per la politica nei confronti dei disabili", il quale sottolinea che lo Stato deve dare l'esempio e che le pubbliche autorità devono garantire che funzioni, informazioni e locali pubblici siano accessibili ai disabili. Di recente il governo ha emanato un'ordinanza relativa alle autorità statali e alle loro competenze nell'attuazione della politica per i disabili; essa entra in vigore il 1° settembre 2001 ed afferma che le autorità sono tenute a rendere accessibili ai disabili i propri edifici, le proprie informazioni ed altre attività. A riguardo dell'accessibilità esse devono redigere piani di azione, usando come punto di partenza le Standard Rules delle Nazioni Unite.

Le linee guida sono raccomandate dall'istituto svedese per i disabili dal febbraio 2001, che organizza attività di educazione all'accessibilità del Web e alle linee guida.

L'Agenzia svedese per lo sviluppo amministrativo ha recentemente presentato la relazione "Criteri per le agenzie 24/7 nelle amministrazioni pubbliche in rete", la quale afferma che i servizi delle agenzie dedicate ai disabili devono essere progettati con una prospettiva di ampio respiro, che tenga conto delle modifiche rese necessarie dalle loro speciali esigenze. Il governo ha recentemente deciso di incaricare l'Agenzia di promuovere lo sviluppo delle agenzie 24/7. In questo processo essa dovrà tener conto delle esigenze dei disabili, senza escludere alcun gruppo della popolazione.

UK: Gli attuali orientamenti per i siti Web del governo del Regno Unito sono stati pubblicati alla fine del 1999. Il capitolo 4.4 riguarda l'accessibilità e rimanda ipertestualmente al sito del W3C WAI e a strumenti come Bobby.

Questi orientamenti sono ora all'esame dell'Office del eEnvoy. Un progetto è disponibile presso <http://www.open.gov.uk/dev/neil/>

In un intento di sensibilizzazione nei confronti dell'accessibilità del Web, l'Office del e-Envoy ha fortemente aumentato la quantità di informazioni disponibili su questo tema ed ha istituito un livello obbligatorio

- in applicazione del livello A delle linee guida - per tutti i siti Web delle autorità nuovi o ristrutturati.

A questo fine è stata ottenuta l'approvazione ministeriale. Il progetto di linea guida è reperibile presso:

<http://www.open.gov.uk/dev/neil/guide/chapt-8-4.htm>

14. Risoluzione del Consiglio dell'8 ottobre 2001: “e-partecipare” per sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale.

(2001/C 292/02)

Gazzetta Ufficiale n. C 292 del 18/10/2001 pag. 0006 - 0008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

- (1) Rammentando che la Comunità ha tra i suoi compiti quello di promuovere nell'insieme della Comunità un elevato livello di occupazione e di protezione sociale ed il miglioramento del tenore e della qualità della vita e la coesione economica e sociale;
- (2) Rammentando la risoluzione, del 17 dicembre 1999, del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'occupazione e la dimensione sociale della società¹;
- (3) Rammentando che il Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha auspicato una società dell'informazione per tutti;
- (4) Rammentando che uno degli obiettivi nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, approvati dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, è sfruttare pienamente il potenziale della società dei saperi e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, facendo in modo che nessuno ne sia escluso, prestando fra l'altro un'attenzione particolare alle esigenze dei disabili;
- (5) Rammentando che la promozione della società dei saperi è un elemento fondamentale negli orientamenti europei in materia di occupazione che, segnatamente, auspicano una e-Learning per tutti i cittadini e una particolare attenzione alle esigenze dei più svantaggiati, sfruttando il potenziale occupazionale della società dei saperi, e invitano le parti sociali a definire le condizioni per concedere a tutti i lavoratori l'opportunità di acquisire un'alfabetizzazione informatica;
- (6) Rammentando che la comunicazione della Commissione “Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione”, adottata nel febbraio 2000, ha messo in rilievo le opportunità offerte dalla società dell'informazione per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti i cittadini e RICONOSCENDO la possibilità di attingere all'esperienza maturata nei settori dello sviluppo economico, del trasferimento di tecnologie e dello sviluppo sostenibile, della Comunità;
- (7) Rammentando che nella riunione informale congiunta, tenutasi il 16 febbraio 2001 a Luleå, i ministri dell'Occupazione e i ministri per le Telecomunicazioni hanno sottolineato il ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) quale strumento per la crescita e l'occupazione in Europa ed hanno rilevato la necessità di ridurre le carenze di lavoratori qualificati nell'ambito TIC e di accrescere l'alfabetizzazione informatica e RICONOSCENDO la sfida intesa a far sì che i disoccupati possano fruire di tale potenziale occupazionale mediante un apprendimento adeguato nel settore delle TIC;
- (8) Rammentando che le parti sociali e le organizzazioni non governative svolgono un ruolo essenziale nella riduzione del divario digitale, attraverso la promozione dell'accesso di tutti alla società dei saperi e lo sfruttamento del potenziale che ne deriva, in particolare in termini di occupazione e di qualifiche;
- (9) Rammentando che uno degli obiettivi fondamentali del piano d'azione e-Europe 2002, adottato dal Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000, è la partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza e in particolare un più efficace coordinamento a livello europeo delle politiche intese ad evitare l'esclusione dall'informazione;
- (10) Rammentando che la comunicazione della Commissione “e-Europe 2000 - Impatto e priorità”, presentata al Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, ha sottolineato la priorità dell'e-Partecipazione ed ha invitato il Gruppo ad alto livello sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione (ESDIS) a preparare, a sostegno del processo di partecipazione sociale, un rap-

¹ GU C 8 del 12.1.2000, pag. 1.

porto sull'e-Partecipazione entro la fine del 2001, ai fini di un migliore coordinamento delle politiche intese a combattere il divario digitale in Europa;

(11) Rammentando che tale rapporto presentato quale documento di lavoro della Commissione "e-Partecipazione. Potenziale della società dell'informazione per l'inclusione sociale in Europa", si basa su un'indagine dell'Eurobarometro e su un ampio scambio di pratiche politiche tra i rappresentanti degli Stati membri nel Gruppo ad alto livello ESDIS; che tale analisi identifica gli ostacoli alla partecipazione alla società dell'informazione e i settori politici per migliorare l'inserimento nella società dell'informazione delle persone svantaggiate e assicurare un uso reale e sostenibile della tecnologia che sia pienamente integrato nell'economia locale;

(12) Tenendo conto delle raccomandazioni fatte dal Gruppo ad alto livello ESDIS sulla base di tale analisi,

Invita gli stati membri:

I. a sfruttare il potenziale della società dell'informazione a favore delle persone svantaggiate:

1. agevolando contenuti e servizi appropriati on-line, accessibili secondo i profili di richiesta, comprensibili e disponibili per tutti e sostenuti da controlli regolari sulla facilità di accesso per gli utenti, anche per i disabili e per le persone con esigenze specifiche, nonché, in particolare, servizi on-line mirati in settori quali la protezione sociale, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la salute, l'alloggio e la giustizia, continuando nel contempo, se necessario, l'accesso complementare off-line ai servizi pubblici di base;
2. agevolando le comunità locali attraverso l'incoraggiamento del sostegno finanziario e tecnico per lo sviluppo di reti e servizi on-line in particolare nei quartieri urbani svantaggiati, nelle aree rurali e periferiche meno favorite e ponendo l'accento sulle necessità di tali aree nel quadro dell'amministrazione in linea;
3. realizzando le opportunità occupazionali delle TIC, in collaborazione con le parti sociali, nell'ambito degli orientamenti in materia di occupazione e, in particolare,
 - a) fornendo ai disoccupati e agli inattivi, ai lavoratori a rischio di esclusione, inclusi quelli più anziani, e ai disabili una formazione nel settore delle TIC ed altri tipi di apprendimento conformi alle loro esigenze individuali e ai requisiti in materia di occupazione e incentivi al fine di ottenere certificati di qualifiche di base nelle TIC, come la patente europea del computer (ECDL) e corsi di conversione nelle TIC o nelle qualifiche e-Business; e
 - b) promuovendo il telelavoro e l'assunzione on-line;

II. sopprimere gli ostacoli nella società dell'informazione:

1. sensibilizzando alle opportunità e alle sfide della società dell'informazione in particolare le persone timorose della tecnologia, comprese le persone anziane, e i gruppi a rischio di esclusione digitale nonché sensibilizzando i produttori di TIC, i fornitori di informazioni, le parti sociali e gli attori politici alle speciali esigenze delle persone svantaggiate in termini di attrezzature TIC, contenuti on-line e posti di lavori nell'ambito della società dell'informazione;
2. facendo sì che le TIC siano accessibili e disponibili, ad esempio:
 - a) favorendo l'istituzione di punti di accesso pubblico ad Internet di facile uso in tutte le comunità locali che potrebbero fornire accesso gratuito, strutture di formazione in loco, e ubicazioni adatte alle persone svantaggiate e accessibili ai disabili;
 - b) fornendo incentivi mirati per l'acquisto di TIC individuali e per la loro utilizzazione da parte delle persone svantaggiate;
 - c) sviluppando infrastrutture TIC in località lontane o isolate; e
 - d) sfruttando il potenziale di altre piattaforme tecniche quali le comunicazioni mobili o la TV digitale per la e-Partecipazione;
3. promuovendo l'alfabetizzazione informatica quale elemento per una piena partecipazione alla società, adeguata a esigenze di apprendimento specifiche, e sviluppando reti di centri e-Learning per le persone svantaggiate;
4. affrontando gli ostacoli tecnici per i portatori di handicap di vario tipo, in termini di attrezzature TIC e contenuti web, attuando segnatamente le relative azioni e-Europe, con il monitoraggio del gruppo di esperti sulla "e-Accessibility";
5. promuovendo lo sviluppo di software specifico, adattato alle esigenze particolari dei gruppi svantaggiati.

III. incoraggiare tutti i soggetti ad operare in partenariato, ponendo in rilievo le dimensioni regionale e locale:

1. sviluppando le suddette misure sulla e-Partecipazione quale parte integrante nella lotta contro l'esclusione sociale, in tutti i settori d'azione pertinenti;
2. sostenendo il ruolo fondamentale degli attori regionali e locali, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche aiutandole a divenire produttori di informazioni e di contenuti, e ad estendere attivamente i vantaggi della nuova tecnologia al grande pubblico, e sfruttando pienamente i partenariati pubblico-privato;
3. tenendo nel debito conto i diversi livelli di esclusione digitale negli Stati membri, nelle varie regioni e località, e occupandosi in maniera adeguata dei vari gruppi svantaggiati;
4. integrando l'approccio relativo alla parità tra uomini e donne nelle politiche sulla e-Partecipazione, ponendo in particolare rilievo un maggiore sfruttamento da parte delle donne delle opportunità di occupazione offerte dalla società dell'informazione;
5. promuovendo, ove opportuno, il finanziamento delle misure sulla e-Partecipazione nell'ambito dei fondi strutturali, segnatamente del Fondo sociale europeo;

Invita la commissione:

1. a tener pienamente conto delle sfide e delle opportunità dell'e-Partecipazione in vista di un ulteriore sviluppo della strategia per l'inclusione sociale, anche nell'ambito del metodo aperto di coordinamento a livello europeo;
2. a promuovere l'ulteriore sfruttamento del potenziale di occupazione della società dell'informazione per i disoccupati, nel quadro della strategia europea per l'occupazione;
3. a favorire, ove opportuno, misure sulla e-Partecipazione nell'ambito dei fondi strutturali, segnatamente del Fondo sociale europeo, tenendo conto di altre priorità, nonché nell'ambito di altri programmi di azione comunitaria pertinenti;
4. a verificare e analizzare, in collaborazione con il Gruppo ad alto livello ESDIS, i progressi compiuti nell'efficace coordinamento delle politiche sulla e-Partecipazione nell'ambito delle strategie per l'occupazione e per l'inclusione sociale, e a riferire al riguardo nella relazione comune sull'occupazione e nella relazione di sintesi sulla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2001.

15. Decisione 2001/903/CE del 3 Dicembre 2001: anno europeo per le persone con disabilità. (2001/903/CE)

Gazzetta Ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0015 - 0020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

(1) La promozione di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, come pure l'innalzamento delle condizioni e della qualità di vita negli Stati membri sono obiettivi della Comunità europea.

(2) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce la necessità di prendere opportuni provvedimenti per l'integrazione economica e sociale dei disabili.

(3) La risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale sottolinea che "gli Stati membri hanno convenuto di intensificare, se necessario, i loro sforzi per integrare o promuovere l'integrazione nei casi opportuni, di allievi e studenti minorati nel sistema scolastico normale, nell'ambito delle loro rispettive politiche dell'istruzione."

(4) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili⁵ e la risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili⁶ ribadiscono il diritto fondamentale dei disabili alla parità di accesso alle attività sociali ed economiche.

(5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 invitano gli Stati membri a tenere maggior conto dell'emarginazione sociale nelle loro politiche in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, nonché definire azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio quali i disabili.

(6) L'agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000⁷ prevede che l'Unione europea svilupperà, "in particolare in occasione dell'anno europeo dei disabili (2003), l'insieme delle azioni volte ad assicurare una migliore integrazione delle persone portatrici di handicap in tutti i settori della vita sociale."

(7) L'anno 2003 coinciderà con il decimo anniversario dell'adozione, da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, delle regole standard sulla parità di opportunità per i disabili, che hanno consentito di compiere progressi importanti in un approccio alla disabilità conforme ai principi dei diritti dell'uomo.

(8) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla carta

¹ GU C 240 E del 28.08.2001, pag. 160.

² Parere espresso il 15.11.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ Parere espresso il 17.10.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁴ Parere espresso il 15.11.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁵ GU C 12 del 13.01.1997, pag. 1.

⁶ GU C 186 del 2.07.1999, pag. 3.

⁷ GU C 157 del 30.05.2001, pag. 4.

⁸ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁸. In particolare, la presente decisione è volta a promuovere l'applicazione dei principi di non discriminazione e di integrazione dei disabili.

(9) Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno invitato la Comunità a potenziare il proprio contributo agli sforzi dispiegati negli Stati membri per promuovere pari opportunità per i disabili, ai fini della loro integrazione nella società.

(10) Il 10 maggio 2000, la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili", nella quale essa si impegna ad elaborare e sostenere una strategia globale per affrontare gli ostacoli a livello sociale, architetutturale e concettuale che impediscono ingiustamente ai disabili di partecipare alle attività economiche e sociali. Il Parlamento ha adottato all'unanimità una risoluzione analoga.

(11) Il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione stabilito dalla direttiva 2000/78/CE⁹, come pure il programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni per sostenere e integrare provvedimenti legislativi a livello sia della Comunità che degli Stati membri istituito dalla decisione 2000/750/CE del Consiglio¹⁰ mirano a cambiare prassi e atteggiamenti mobilitando gli attori interessati e incoraggiando lo scambio di informazioni e buone prassi.

(12) Poiché l'esclusione dal mercato del lavoro dei disabili è strettamente legata agli ostacoli comportamentali e alla mancanza di informazioni sulla disabilità, occorre migliorare la comprensione della società dei diritti, dei bisogni e delle potenzialità dei disabili. Si richiede inoltre uno sforzo congiunto dei vari partner per elaborare e promuovere un opportuno flusso di informazioni e lo scambio di buone prassi.

(13) La sensibilizzazione si basa principalmente su un'azione efficace a livello degli Stati membri, integrata da sforzi concertati a livello europeo, e l'anno europeo può fungere da catalizzatore per sensibilizzare il pubblico e imprimere un impulso a tale azione.

(14) È indispensabile che vi sia coerenza e complementarità con altre azioni comunitarie, in particolare con le misure per combattere la discriminazione e l'emarginazione sociale e promuovere i diritti umani, l'istruzione, la formazione e la parità di genere.

(15) La dichiarazione comune del 20 luglio 2000 prevede che l'autorità di bilancio formuli un parere sull'interrogativo seguente: se le nuove proposte aventi incidenze finanziarie siano compatibili con il quadro finanziario, senza una riduzione delle politiche esistenti.

(16) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione in campo sociale fra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (EFTA/SEE), dall'altro. Occorre prevedere la partecipazione da una parte dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione e dall'altra di Cipro, di Malta e della Turchia, mediante stanziamenti supplementari conformemente alle modalità da concordare con tali paesi.

(17) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento delle procedure di bilancio¹¹.

(18) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta intesi a sensibilizzare il pubblico su scala europea ai diritti dei disabili non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri fra l'altro per via della necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di una diffusione delle buone prassi sul piano comunitario e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. La presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di ese-

⁹ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

¹⁰ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

¹¹ GU C 172 del 18.06.1999, pag. 1.

¹² GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

cuzione conferite alla Commissione¹²,

Decide

Articolo 1 - Istituzione dell'anno europeo dei disabili

L'anno 2003 è proclamato "anno europeo dei disabili".

Articolo 2 - Obiettivi

Gli obiettivi dell'anno europeo dei disabili sono:

- a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei disabili di essere tutelati dalla discriminazione e di godere di pieni e pari diritti;
- b) l'incoraggiamento della riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
- c) la promozione dello scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo;
- d) l'intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare i governi, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, i disabili e i loro familiari;
- e) il miglioramento della comunicazione concernente l'handicap e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili;
- f) la sensibilizzazione all'eterogeneità delle forme di handicap e alle molteplici forme di handicap;
- g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui i disabili sono esposti;
- h) l'accordare un'attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di scambi nazionali ed europei.

Articolo 3 - Contenuto delle misure

1. Le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comportare l'organizzazione delle attività seguenti o sostegno nel loro contesto:
 - a) incontri ed eventi;
 - b) campagne d'informazione e promozionali nell'insieme degli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) collaborazione con i media;
 - d) indagini e relazioni a livello comunitario.
2. I particolari delle misure di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

Articolo 4 - Attuazione a livello comunitario

La Commissione provvede all'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato.

Essa procede a un regolare scambio di vedute con i rappresentanti dei disabili a livello comunitario per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il follow-up dell'anno europeo dei disabili. A tal fine, la Commissione trasmette a detti rappresentanti le relative informazioni necessarie. Essa comunica il suo parere al comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 5 - Cooperazione e attuazione a livello nazionale

1. Ciascuno Stato membro è responsabile del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle misure previste dalla presente decisione, compresa la selezione dei progetti di cui alla parte B dell'allegato. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un organismo nazionale di coordinamento, o un organismo equivalente, con il compito di predisporre la propria partecipazione all'anno europeo dei disabili. Detto organismo cura di rappresentare una serie di organizzazioni portavoce dei disabili e delle altre istanze interessate.
2. Le misure necessarie per la determinazione delle sovvenzioni globali che sono destinate agli Stati membri per sostenere le iniziative a livello nazionale, regionale e locale sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Le sovvenzioni globali sono erogate soltanto ad organismi

- di diritto pubblico o a organismi che esplicano compiti di servizio pubblico garantiti dagli Stati membri.
3. La procedura per l'impiego delle sovvenzioni globali è concordata tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Conformemente al regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹³, nella procedura sono specificati in particolare:
- a) le misure da attuare;
 - b) i criteri di selezione dei beneficiari;
 - c) le condizioni e le percentuali di aiuto;
 - d) le disposizioni per il controllo e la valutazione della sovvenzione globale, nonché per garantirne il controllo finanziario.

Articolo 6 - Comitatologia

- 1. La Commissione è assistita da un comitato.
- 2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- 3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7 - Disposizioni finanziarie

- 1. Le misure di dimensione comunitaria, descritte nella parte A dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale delle Comunità europee.
- 2. Le misure locali, regionali o nazionali, eventualmente di dimensione transnazionale, descritte nella parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle Comunità europee a concorrenza del 50 % dei costi complessivi.

Articolo 8 - Procedura di presentazione e selezione delle domande

- 1. Le decisioni in merito al finanziamento e al cofinanziamento delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione garantisce una distribuzione equilibrata delle risorse fra vari campi di attività.
- 2. Le richieste di contributi finanziari per le azioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, sono presentate agli Stati membri. In base al parere espresso dagli organismi nazionali di coordinamento, gli Stati membri selezionano i beneficiari e assegnano i contributi finanziari conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 9 - Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.

La Commissione provvede altresì affinché siano intrapresi sforzi adeguati per consentire ai disabili di partecipare su un piano di parità ai programmi ed iniziative comunitari.

Essa garantisce inoltre la complementarità ottimale fra l'anno europeo dei disabili e le altre iniziative e risorse regionali, nazionali e comunitarie esistenti che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'anno europeo dei disabili.

Articolo 10 - Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

L'anno europeo dei disabili è aperto alla partecipazione dei paesi seguenti: EFTA/SEE,

- a) conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
- b) i paesi candidati dell'Europa centrale orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;
- c) Cipro, Malta e la Turchia; tale partecipazione è finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da concordare con tali paesi.

Articolo 11 - Bilancio

- 1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione della presente decisione è pari a 12 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
3. Le azioni di preparazione dell'anno europeo dei disabili possono essere finanziate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 12 - Cooperazione internazionale

Nell'ambito della presente decisione dell'anno europeo la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 13 - Controllo e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle misure previste dalla presente decisione compresa una valutazione degli effetti a termine di tali misure, più tardi entro il 31 dicembre 2004. La Commissione provvede affinché tale relazione sia redatta nei formati accessibili ai disabili.

Articolo 14 - Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Vandenbroucke

ALLEGATO

Natura delle misure di cui all'articolo 3

A. Azione su scala comunitaria

1. Riunioni ed eventi:

- a) organizzazione di riunioni a livello comunitario;
- b) organizzazione di eventi di sensibilizzazione ai diritti dei disabili, comprese le conferenze di inaugurazione e di chiusura dell'anno europeo dei disabili.

2. Campagne d'informazione e promozionali comprendenti:

- a) l'elaborazione di un logo e di uno slogan per l'anno europeo dei disabili da utilizzare nell'ambito di tutte le attività legate all'anno;
- b) una campagna d'informazione a livello comunitario;
- c) la produzione di strumenti e supporti accessibili ai disabili in tutta la Comunità;
- d) opportune iniziative di ONG europee che operano per i disabili per diffondere informazioni sull'anno europeo, adeguate segnatamente ai bisogni dei portatori di handicap specifici o molteplici e/o di disabili esposti a molteplici forme di discriminazioni;
- e) l'organizzazione di concorsi europei che diano risalto alle realizzazioni e alle esperienze sui temi dell'anno europeo dei disabili. La Commissione provvede affinché le organizzazioni di disabili partecipino all'elaborazione dei messaggi ed immagini nella campagna d'informazione.

3. Altre azioni:

- a) Cooperazione con i media quali partner per la diffusione delle informazioni sull'anno europeo dei disabili, per l'impiego di nuovi strumenti che agevolino l'accesso a tali informazioni (ad esempio, sottotitoli per le persone udipolesse o descrizioni vocali delle immagini per le persone videopolessse) e altri programmi, se possibile, e per migliorare la comunicazione in materia di disabili.
- b) Indagini e studi su scala comunitaria riguardanti una serie di quesiti per valutare l'impatto dell'anno europeo dei disabili, da inserire in un'indagine Eurobarometro e una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'impatto di tale anno. Tale studio è inoltre inteso a valutare gli sforzi compiuti per integrare tali persone nella Comunità, in particolare mediante programmi volti a promuovere un

modo di vita autonomo.

4. Il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:

- acquisto diretto di beni e servizi, in particolare nel settore della comunicazione, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta;
- acquisto diretto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta,
- sovvenzioni a copertura delle spese per manifestazioni speciali a livello europeo per dare risalto all'anno europeo dei disabili e sensibilizzare il pubblico al tema; il finanziamento non può superare l'80 %.

B. Attività a livello nazionale

Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono beneficiare di un contributo del bilancio comunitario fino al 50 % dei costi, secondo la natura e il contenuto di quanto viene proposto. Fra tali azioni potrebbero rientrare:

- 1) eventi in relazione con gli obiettivi dell'anno europeo dei disabili, compresa una manifestazione inaugurale di tale anno;
- 2) campagne d'informazione e iniziative per la diffusione di esempi di buone prassi diverse da quelle di cui alla parte A, punto 2 del presente allegato;
- 3) assegnazione di premi o organizzazioni di concorsi;
- 4) indagini e studi diversi da quelli indicati nella parte A, punto 3.

C. Azioni che non beneficiano di un contributo finanziario del bilancio comunitario

La Comunità offrirà il suo sostegno morale, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo e altro materiale in relazione con l'anno europeo dei disabili, a iniziative intraprese da organismi pubblici o privati se essi possono dimostrare, in misura soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione si svolgono o si svolgeranno durante il 2003 e possono contribuire in modo significativo al conseguimento di uno o più obiettivi dell'anno europeo.

Per attuare la presente decisione la Commissione può ricorrere ad un'assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, per quanto riguarda l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la verifica e il controllo delle misure previste all'articolo 3.

La Commissione può altresì effettuare studi, organizzare incontri di esperti, svolgere azioni d'informazione e di pubblicazione strettamente legate all'obiettivo della presente decisione.

16. Decisione 2002/50/CE del 7 dicembre 2001: incoraggiare la cooperazione tra stati membri per combattere l'emarginazione sociale.

Gazzetta Ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0001 - 0007

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2, secondo e terzo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴, visto il progetto comune approvato il 18 settembre 2001 dal comitato di conciliazione,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Conformemente all'articolo 2 del trattato, la Comunità ha tra gli altri compiti promuovere, nell'insieme della Comunità, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale e il miglioramento del tenore e della qualità della vita, nonché la coesione economica e sociale.

(2) Conformemente all'articolo 136 del trattato, la Comunità e gli Stati membri, prendendo atto dei principi politici fondamentali, come quelli stabiliti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, nella Carta sociale riveduta del Consiglio d'Europa (1996), e segnatamente nel suo articolo 30 sul "diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale", e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, nonché i diritti e i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵ che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato congiuntamente il 7 dicembre 2000 hanno come obiettivo la lotta all'emarginazione.

(3) Nella raccomandazione 92/441/CEE⁶ il Consiglio raccomanda agli Stati membri di riconoscere il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana. Nella raccomandazione 92/442/CEE⁷ il Consiglio raccomanda agli Stati membri di garantire alle persone un livello di risorse conforme alla dignità umana. Nelle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999⁸ il Consiglio si impegna a promuovere l'integrazione sociale come uno degli obiettivi per modernizzare e migliorare il sistema di protezione sociale.

(4) Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno sollecitato la Comunità a rafforzare il suo contributo agli sforzi degli Stati membri volti a prevenire e a combattere l'emarginazione sociale.

(5) La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2000, "Costruire un'Europa solidale", ha descritto il problema dell'emarginazione sociale e della povertà e le risposte politiche attualmente esistenti negli Stati membri e a livello comunitario e ha proposto su questa base di imprimere nuovo slancio alla cooperazione nell'Unione europea in tale settore.

¹ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 130 e GU C 96 E del 27.03.2001, pag. 229.

² GU C 14 del 16.01.2001, pag. 69.

³ GU C 144 del 16.05.2001, pag. 52.

⁴ Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (GU C 223 dell'8.08.2001, pag. 284). Posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 2001 (GU C 93 del 23.3.2001, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2001. Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2001 e decisione del Consiglio del 21 novembre 2001.

⁵ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁶ GU L 245 del 26.08.1992, pag. 46.

⁷ GU L 245 del 26.08.1992, pag. 49.

⁸ GU C 8 del 12.01.2000, pag. 7.

(6) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell'inserimento sociale quale elemento intrinseco della strategia globale dell'Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico per il prossimo decennio, che è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, capace di una crescita economica duratura con posti di lavoro più numerosi e migliori e una maggiore coesione sociale.

(7) Tale Consiglio europeo, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di emarginazione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000.

(8) Il menzionato Consiglio europeo di Lisbona ha inoltre riconosciuto che la nuova società basata sulla conoscenza offre il potenziale per ridurre l'emarginazione sociale sia mediante la creazione delle condizioni economiche finalizzate ad una maggiore prosperità attraverso livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi di partecipazione alla società. Allo stesso tempo essa comporta il rischio di un divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove conoscenze e quanti ne sono esclusi. Esso ha riconosciuto altresì che le politiche dovrebbero mirare ad evitare questo rischio e sfruttare al massimo queste nuove possibilità e che il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l'emarginazione sociale.

(9) Il suddetto Consiglio europeo ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'emarginazione sociale dovrebbero essere basate su un metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione.

(10) Questa iniziativa della Commissione, che consiste nella proposta di un programma d'azione pluriennale studiato per incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbe mirare a migliorare le conoscenze, sviluppare lo scambio di informazioni e di migliori prassi e valutare le esperienze per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche volte a combattere l'emarginazione.

(11) L'elaborazione di indagini armonizzate e di analisi, nonché lo studio di indicatori qualitativi e quantitativi comuni, decisi con comuni accordi, forniranno una base per lo sviluppo del metodo aperto di coordinamento.

(12) La lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà postula che siano agevolati l'accesso a impieghi di qualità, nonché l'accesso di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi.

(13) Le misure di lotta contro l'emarginazione sociale dovrebbero essere volte a rendere ogni individuo in grado di poter sovvenire alle proprie necessità (mediante un'occupazione retribuita o in altro modo) e di integrarsi nella società.

(14) Il Comitato per la protezione sociale, istituito con decisione 2000/436/CE⁹ del Consiglio per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di politiche di protezione sociale, contribuisce allo sviluppo e al controllo sistematico delle azioni per modernizzare la protezione sociale e promuovere l'integrazione sociale conformemente alle conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Lisbona (23/24 marzo 2000) e Feira (19/20 giugno 2000).

(15) Numerose organizzazioni non governative a vari livelli (locale, regionale, nazionale o europeo) hanno acquisito esperienza e competenza nella lotta all'emarginazione sociale, nonché come portavoce a livello europeo delle persone esposte all'emarginazione sociale. Gli enti locali e regionali dispongono inoltre di un patrimonio di esperienza e di conoscenza in questo settore. Le organizzazioni non governative, le parti sociali e gli enti locali e regionali possono pertanto apportare a livello europeo un decisivo contributo alla comprensione delle differenti forme e dei diversi effetti dell'emarginazione sociale e alla presa in considerazione, nella progettazione, l'attuazione e il seguito dato al programma, dell'esperienza di coloro che sono esposti all'emarginazione sociale.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁰.

(17) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarietà delle azioni

⁹ GU L 172 del 12.07.2000, pag. 26.

¹⁰ GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

attuare nel quadro della presente decisione e di tutti gli altri strumenti, politiche e azioni pertinenti della Comunità, in particolare gli interventi nel quadro dei Fondi strutturali.

(18) Occorre prestare particolare attenzione all'emarginazione sociale nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione.

(19) L'accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale fra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, dall'altro, i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA-SEE). Occorre prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli d'associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti addizionali conformemente alle procedure da convenire con tali paesi.

(20) Nell'attuazione del presente programma, rivestono particolare interesse i lavori svolti da altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione internazionale del lavoro e il Consiglio d'Europa.

(21) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio¹¹. L'importo della dotazione proposto nel presente programma è compatibile con l'attuale quadro finanziario.

(22) La distinzione fra uomini e donne è una questione cruciale, di portata generale, che ha notevole impatto sugli effetti e le cause dell'emarginazione. Inoltre, in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato, l'eliminazione delle disparità e la promozione della parità fra uomini e donne figurano tra i compiti della Comunità e dovrebbero costituire l'obiettivo di tutte le sue attività.

(23) È essenziale seguire e valutare l'attuazione del programma per far sì che esso consegua i suoi obiettivi.

(24) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta concernente il contributo della Comunità alla lotta contro l'emarginazione sociale non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri a causa, fra l'altro, della necessità di partenariati multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione su scala comunitaria di buone prassi e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Commissione può adottare misure in conformità con i principi di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

DECIDONO:

Articolo 1 - Istituzione del programma

È adottato un programma d'azione comunitaria volto a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale, qui di seguito denominato "il programma", per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2 - Principi

1. Il programma fa parte di un metodo aperto di coordinamento tra gli Stati membri inteso a dare un impulso decisivo all'eliminazione dell'emarginazione sociale e della povertà mediante la fissazione di appropriati obiettivi a livello comunitario e attuando piani d'azione nazionali.
2. Il programma e i piani d'azione nazionali contribuiscono a una migliore comprensione dell'emarginazione sociale, alla presa in considerazione della lotta contro l'emarginazione nelle politiche e misure degli Stati membri e della Comunità e all'elaborazione di azioni prioritarie scelte dagli Stati membri a seconda delle loro realtà specifiche.
3. Nella progettazione, nell'attuazione e nel seguito delle attività nel quadro del programma si terrà conto delle esperienze degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti e delle persone esposte all'emarginazione sociale e alla povertà, nonché delle parti sociali, delle organizzazioni non governative e di

¹¹ GU C 172 del 18.06.1999, pag. 1.

volontariato, degli organismi che prestano servizi sociali e degli altri operatori sociali impegnati nella lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà.

Articolo 3 - Obiettivi

Nell'ambito del metodo aperto di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il programma sostiene una cooperazione che consenta alla Comunità e agli Stati membri di rafforzare l'efficacia e l'efficienza delle politiche volte a combattere l'emarginazione sociale tramite:

- a) il miglioramento della comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale e della povertà, in particolare grazie a indicatori comparabili;
- b) l'organizzazione di scambi in materia di politiche seguite e la promozione del reciproco apprendimento, nel contesto tra l'altro di piani d'azione nazionali, in particolare grazie a indicatori comparabili nella misura del possibile;
- c) sviluppo della capacità degli attori di affrontare il problema dell'emarginazione sociale e della povertà in modo efficace, e di promuovere approcci innovativi, in particolare tramite la costituzione di reti a livello europeo e la promozione del dialogo con tutti i soggetti coinvolti, anche a livello nazionale e regionale.

Articolo 4 - Azioni comunitarie

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, possono essere attuate, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni comunitarie:
 - a) analisi delle caratteristiche, delle cause, dei processi e delle tendenze dell'emarginazione sociale, compresa la raccolta di statistiche relative alle diverse forme di emarginazione sociale per confrontare tali dati, lo studio di indicatori quantitativi e qualitativi, l'elaborazione di metodologie comuni e di studi tematici;
 - b) scambio di informazioni e di migliori prassi per favorire l'elaborazione di indicatori quantitativi e qualitativi, fondati su questi obiettivi quali sono stati convenuti dal Parlamento europeo e dal Consiglio di criteri di valutazione e di parametri, nonché il seguito, la valutazione e la revisione paritetica;
 - c) promozione di un dialogo che associ i vari attori e sostegno alla creazione di reti pertinenti a livello europeo tra organizzazioni impegnate nella lotta alla povertà e all'emarginazione sociale, in particolare le organizzazioni non governative.
2. Le modalità di realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.

Articolo 5 - Attuazione e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:
 - a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel programma;
 - b) procede ad uno scambio di opinioni periodico con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il seguito del programma, nonché gli orientamenti corrispondenti. A tal fine la Commissione mette a disposizione delle organizzazioni non governative e delle parti sociali le informazioni utili. La Commissione informa il comitato istituito a norma dell'articolo 8 circa tali opinioni;
 - c) promuove un partenariato e un dialogo attivi fra tutti i partecipanti al programma, al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa;
 - b) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni comunitarie intraprese nel quadro del programma;
 - c) fornire informazioni, pubblicità e seguito adeguati relativamente alle azioni comunitarie sostenute dal programma.

Articolo 6 - Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo specificato all'articolo 1 è pari a 75 milioni di EUR, comprese le spese tecniche e amministrative.
2. Gli stanziamenti annuali inclusi quelli concernenti le risorse umane sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7 - Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le materie in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:
 - a) l'attuazione annuale delle azioni comunitarie del programma e il piano di lavoro annuale;
 - b) la ripartizione dei finanziamenti tra le varie parti del programma;
 - c) le modalità di selezione delle azioni e delle organizzazioni sostenute dalla Comunità;
 - d) i criteri di valutazione del programma anche in materia di costo-efficacia, nonché le modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente a tutte le altre materie sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9 - Cooperazione con altri comitati e collegamento con il comitato per la protezione sociale

1. Per garantire la coerenza e la complementarietà del presente programma con le altre misure contemplate all'articolo 10, la Commissione informa regolarmente il comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta contro l'emarginazione sociale. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra il comitato e i comitati di controllo istituiti per altre politiche, strumenti e azioni pertinenti.
2. La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale nell'ambito delle attività comunitarie di cui alla presente decisione.

Articolo 10 - Coerenza e complementarietà

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altre pertinenti politiche, azioni e strumenti della Comunità, in particolare mediante l'istituzione di opportuni meccanismi atti a coordinare le attività del presente programma con altre attività pertinenti nel campo della ricerca, dell'occupazione, della politica economica, industriale e delle imprese, della non discriminazione, dell'immigrazione, della parità tra uomini e donne, della protezione sociale, della politica dell'istruzione, della formazione e della gioventù, della sanità e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità.
2. Gli Stati membri fanno il possibile per garantire la coerenza e la complementarietà fra le attività che rientrano nel presente programma e le attività svolte a livello nazionale, regionale e locale.
3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarietà fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma, quelle attuate nel settore dell'occupazione e le azioni della Comunità nell'ambito dei fondi strutturali e, in particolare, l'iniziativa comunitaria EQUAL.

Articolo 11 - Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

Il presente programma è aperto alla partecipazione:

- dei paesi EFTA/SEE, in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE,
- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai relativi protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli d'associazione,
- di Cipro, Malta e della Turchia, mediante stanziamenti addizionali secondo procedure da convenire con ciascun paese.

Articolo 12 - Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla regolarmente il presente programma in cooperazione con gli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. La Commissione rende conto della coerenza globale delle politiche relativamente alla coesione sociale, compresi i progressi compiuti nell'ambito del programma nella sua relazione annuale di sintesi al Consiglio europeo di primavera, sulla quale il PE emette il suo parere in tempo utile.
3. La Commissione procede alla valutazione del programma entro la fine del terzo anno e al termine del programma con l'assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto il rapporto costi/efficacia delle attività attuate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 3 e l'impatto del programma nel suo insieme. La valutazione ha inoltre per oggetto la complementarietà fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma e quelle avviate nel quadro di strumenti, politiche ed azioni comunitari.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione finale sull'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 13 - Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

I. Durant

ALLEGATO

Indicazioni per l'attuazione del programma

1. Settori d'azione

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 ed attuare le azioni comunitarie di cui all'articolo 4, le misure che seguono possono aver luogo entro un quadro transnazionale:

Settore 1: Analisi delle caratteristiche, dei processi, delle cause e delle tendenze nel campo dell'emarginazione sociale

Per migliorare la comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale, può essere apportato un sostegno alle misure che seguono:

1.1. studi e riunioni sullo sviluppo di metodologie comuni per misurare e comprendere l'emarginazione sociale e la povertà, la loro portata, le loro caratteristiche, i processi, le cause e le tendenze nonché su lavori di carattere tecnico inerenti agli indicatori;

1.2. raccolta, negli Stati membri e a livello comunitario, e diffusione di statistiche relative alle diverse dimensioni dell'emarginazione sociale per confrontare tali dati in modo efficace. Questa misura dovrebbe sostenere la cooperazione tra gli uffici statistici nazionali e la Commissione e migliorare le fonti di riferimento statistico a livello comunitario e il loro contributo all'analisi della povertà e dell'emarginazione sociale;

1.3. promozione di approcci innovativi ed elaborazione di studi tematici volti a contribuire alla comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale, ad affrontare le questioni di interesse comune legate allo sviluppo delle politiche negli Stati membri, comprese le questioni emergenti legate alla società basata sulla conoscenza.

È importante rispecchiare l'esperienza maturata in loco dalle persone confrontate all'emarginazione sociale e alla povertà e ricorrere a tutte le pertinenti fonti di informazione sull'emarginazione sociale e la povertà, incluse quelle provenienti da organizzazioni non governative.

In sede di analisi dell'emarginazione sociale e della povertà occorre rivolgere una particolare attenzione alle loro molteplici componenti e alla diversità delle situazioni dei gruppi sociali, inclusa la povertà dei bambini, nonché alle aree geografiche esposte al rischio di emarginazione sociale.

Settore 2: Cooperazione e scambio di informazioni e di migliori prassi

Al fine di promuovere la cooperazione e l'apprendimento reciproco nel contesto dei piani d'azione nazionali, possono essere sostenute le seguenti attività transnazionali:

2.1. scambi transnazionali volti a trasferire le informazioni e le migliori prassi e a favorire una revisione paritetica, per mezzo di riunioni/colloqui/seminari sui criteri di valutazione oppure sulle politiche e sulle prassi, o altre forme di scambio quali lo sviluppo congiunto di strategie e la diffusione comune di informazioni, visite in loco e scambi di personale ecc., organizzati su iniziativa degli Stati membri e/o di altri attori chiave con la partecipazione attiva degli Stati membri, oppure su iniziativa di organizzazioni europee. Nell'ambito di questo settore possono parimenti essere sostenuti scambi transnazionali tra osservatori nazionali o analoghi organismi riconosciuti;

2.2. lavori e studi tecnici eseguiti da esperti in relazione allo sviluppo di indicatori e criteri di valutazione, anche in relazione alla società basata sulla conoscenza;

2.3. relazione annuale sull'emarginazione sociale, che dovrebbe presentare lo stato di avanzamento delle azioni condotte, e in particolare dei piani d'azione nazionali, nell'ambito delle principali politiche e nei principali settori in cui è in gioco la lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale.

Tenendo presente che l'emarginazione sociale è un fenomeno a più dimensioni, si dovrebbe prestare particolare attenzione agli sviluppi delle politiche nei settori della protezione sociale, dell'occupazione, dell'istruzione e formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa.

Settore 3: Partecipazione dei vari attori e sostegno alla creazione di reti a livello europeo

Per promuovere il dialogo tra tutti gli operatori interessati, un sostegno può essere apportato alle seguenti misure:

3.1. finanziamento di base delle principali reti europee impegnate nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale; il finanziamento di base è limitato al 90 % delle spese che possono beneficiare di un sostegno; tale limite può essere raggiunto unicamente in circostanze eccezionali;

3.2. tavola rotonda annuale dell'Unione europea sull'emarginazione sociale. La conferenza sarebbe organizzata in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e preparata in consultazione con tutti gli attori interessati, le parti sociali, rappresentanti di organizzazioni non governative aventi specifica esperienza, nonché rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

2. Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato, l'accesso al presente programma è aperto a tutte le istituzioni e organismi, attori, pubblici e/o privati, che intervengono nella lotta all'emarginazione sociale, ed in particolare:

- a) agli Stati membri;
- b) agli enti locali e regionali;
- c) agli organismi incaricati di combattere l'emarginazione sociale;
- d) alle parti sociali;
- e) agli organismi fornitori di servizi sociali;
- f) alle organizzazioni non governative;
- g) alle università e istituti di ricerca;
- h) agli istituti statistici nazionali;
- i) ai mezzi di informazione.

3. Considerazioni generali

Il programma tiene conto dei risultati delle azioni e delle attività preparatorie eseguite in base ad altre pertinenti politiche, azioni o strumenti comunitari.

All'atto della progettazione, dell'attuazione, del seguito e della valutazione delle attività nell'ambito del programma, si prenderà in considerazione l'esperienza delle persone esposte alla povertà e all'emarginazione sociale, nonché delle parti sociali, delle organizzazioni non governative e degli altri attori della società coinvolti nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale. In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dell'integrazione orizzontale (mainstreaming) fra i sessi.

4. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Settore 1: Le misure di questo settore saranno attuate principalmente mediante la pubblicazione di inviti a presentare offerte. Nel caso della cooperazione con gli istituti nazionali di statistica, saranno applicabili le procedure di Eurostat.

Settore 2: Le misure del settore 2.1 saranno attuate principalmente in risposta a inviti annuali a presentare proposte (la Commissione potrebbe organizzare direttamente alcuni incontri/seminari). Le proposte dovranno associare organismi, attori ed istituzioni di almeno tre Stati membri e potranno essere presentate alla Commissione da Stati membri e/o altri attori chiave con la partecipazione attiva di Stati membri o a organizzazioni europee. I settori 2.2 e 2.3 richiederanno bandi di gara specifici.

Settore 3: Ai sensi del settore 3.1, si potrà fornire sostegno alle reti europee che soddisfano i criteri definiti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Le azioni del settore 3.2 possono beneficiare di sovvenzioni concesse a seguito di domande di aiuto da parte degli Stati membri.

5. Esecuzione delle attività

Le attività da eseguire possono essere finanziate da contratti di servizio stipulati in seguito ad inviti a presentare offerte, oppure da sovvenzioni per il finanziamento congiunto con altre fonti. Nel secondo caso, il livello del contributo finanziario della Commissione non può superare, di norma, l'80 % della spesa effettiva del ricevente.

Nello svolgimento del programma, la Commissione potrebbe necessitare di ulteriori risorse, compreso il ricorso ad esperti. Le decisioni in materia saranno prese nel contesto della valutazione continua da parte della Commissione dell'assegnazione delle risorse.

Nello svolgimento del programma, la Commissione potrà ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, (identificazione, preparazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo) nel reciproco interesse della Commissione e dei beneficiari.

La Commissione può svolgere anche attività di informazione, pubblicazione e diffusione. Inoltre, essa può procedere a studi di valutazione e organizzare seminari, colloqui o altri incontri di esperti.

Le attività intraprese rispetteranno pienamente i principi della protezione dei dati.

17. Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica

(direttiva servizio universale)

Gazzetta Ufficiale n. L 108 del 24/04/2002 pag. 0051 - 0077

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

(1) La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l'intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione implicano un'azione parallela volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. Il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere ai fini di rispecchiare il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti. Il quadro normativo stabilito nel 1998 per la completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni nella Comunità definiva la portata minima degli obblighi di servizio universale e stabiliva le norme per il calcolo del costo e del finanziamento del medesimo.

(2) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, la Commissione contribuisce alla protezione dei consumatori.

(3) La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni in materia di regolamentazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ogni Stato membro dell'OMC ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che desidera mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dallo Stato membro in questione.

(...omissis...)

(7) Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo II siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Gli Stati membri possono, nel quadro degli obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze nazionali, adottare misure specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate per assicurare il loro accesso ai servizi previsti nel Capo II nonché l'accessibilità economica di tali servizi e garantire le stesse condizioni di accesso, in particolare alle persone anziane, ai disabili e alle persone che hanno esigenze sociali particolari. Tali misure possono altresì includere quelle che sono direttamente mirate verso i consumatori che hanno esigenze sociali

¹ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 238 e GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 292.

² GU C 139 dell'11.05.2001, pag. 15.

³ GU C 144 del 16.05.2001, pag. 60.

⁴ Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 55) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

particolari, apportando un aiuto ai consumatori identificati, ad esempio tramite misure specifiche prese previo esame delle domande individuali, quali l'estinzione dei debiti.

(8) Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ad un prezzo abbordabile. L'obbligo concerne un'unica connessione in banda stretta alla rete la cui fornitura può essere limitata dagli Stati membri alla prima postazione/residenza dell'utente finale e non riguarda la rete digitale dei servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente. Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo, né per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale. Il collegamento alla rete telefonica pubblica in posizione fissa dovrebbe essere in grado di garantire la trasmissione voce e dati ad una velocità tale da permettere l'accesso a servizi elettronici on line quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dal o dai fornitori dell'allacciamento ad Internet o dall'applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati di una singola connessione in banda stretta alla rete telefonica pubblica dipende dalla capacità del terminale dell'abbonato e dal tipo di connessione. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. Gli attuali modem in banda vocale presentano di norma una velocità di trasmissione dati di 56 kbit/s ma, essendo dotati di dispositivi di adattamento automatico del flusso in funzione delle variazioni di qualità della linea, possono in effetti presentare velocità di trasmissione inferiori ai 56 kbit/s. Una certa flessibilità è necessaria, da un lato, per permettere agli Stati membri di prendere, se del caso, le misure necessarie affinché le connessioni possano sopportare una siffatta velocità di trasmissione e, dall'altro, per permettere agli Stati membri, se del caso, di autorizzare velocità di trasmissione inferiori al suddetto limite di 56 kbit/s al fine, ad esempio, di sfruttare le capacità delle tecnologie senza fili (comprese le reti senza fili cellulari) per fornire un servizio universale ad una parte più ampia di popolazione. Questo può essere particolarmente rilevante in taluni paesi in via di adesione in cui il numero di nuclei familiari collegato alla rete telefonica tradizionale è relativamente basso. In casi specifici in cui la connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa è manifestamente insufficiente a consentire un accesso ad Internet di qualità soddisfacente, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che la connessione sia portata al livello di cui fruisce la maggior parte degli abbonati, affinché la velocità di trasmissione sia sufficiente per l'accesso ad Internet. Se tali misure specifiche comportano un costo netto per i consumatori interessati, l'incidenza netta può rientrare nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.

(...omissis...)

(13) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari possano accedere a tutti i servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa e fruire dei medesimi ad un prezzo abbordabile. Le misure specifiche destinate agli utenti disabili possono consistere, a seconda dei casi, nella messa a disposizione di telefoni pubblici accessibili, di telefoni pubblici con tecnologia testuale o in misure equivalenti per non udenti e portatori di disabilità della dizione; nella fornitura di servizi di informazione telefonica o di servizi equivalenti gratuiti per non vedenti o ipovedenti o nella presentazione di fatture dettagliate in formato diverso destinate a non vedenti o ipovedenti. Devono inoltre essere adottate misure specifiche atte a consentire agli utenti disabili e agli utenti con esigenze sociali particolari di accedere ai servizi di emergenza ("112") e di avere le medesime opportunità degli altri consumatori per quanto riguarda la scelta tra diversi operatori o fornitori di servizi. Sono state messe a punto norme di qualità del servizio in relazione ad una serie di parametri al fine di valutare la qualità dei servizi ricevuti dagli abbonati e l'efficienza con cui le imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale si conformano a tali norme. Non esistono ancora norme di qualità del servizio relative agli utenti disabili. Norme di efficienza e relativi parametri per gli utenti disabili dovrebbero essere messi a punto e sono previsti all'articolo 11 della presente direttiva; inoltre, se e quando tali norme e parametri saranno stati messi a punto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la possibilità di esigere la pubblicazione dei dati relativi all'efficienza con cui viene assicurata la qualità del servizio. Il fornitore del servizio universale non dovrebbe adottare misure che impediscano agli utenti di trarre il massimo profitto dai servizi che altri operatori o fornitori del servizio offrono in combinazione con i servizi che egli fornisce quale parte del servizio universale.

(...omissis...)

(25) I mercati delle comunicazioni sono in costante evoluzione in termini di servizi utilizzati e di mezzi tecnici impiegati per erogare tali servizi agli utenti. Gli obblighi di servizio universale che sono definiti a livello comunitario dovrebbero essere periodicamente riesaminati al fine di modificarne o ridefinirne la portata. Tale riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del fatto che ogni modifica della portata degli obblighi deve essere sottoposta ad un test parallelo, per verificare se i servizi che diventano accessibili alla grande maggioranza della popolazione non comportino il rischio dell'esclusione sociale di coloro che non possono permettersi di fruire di tali servizi. Occorre garantire che l'eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale non favorisca artificialmente talune scelte tecnologiche a scapito di altre, non comporti un onere finanziario sproporzionato per le imprese del settore (mettendo in tal modo a repentaglio l'evoluzione del mercato e l'innovazione) e non trasferisca ingiustamente l'onere del finanziamento sui consumatori a più basso reddito. Ogni eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale implica necessariamente che i corrispondenti costi netti possano essere finanziati grazie ai dispositivi autorizzati a norma della presente direttiva. Gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre agli attori presenti sul mercato contributi finanziari derivanti da misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. Ogni Stato membro è libero di imporre misure speciali non riconducibili ad obblighi di servizio universale e di finanziarle conformemente al diritto comunitario, ma non tramite contributi prelevati dagli attori presenti sul mercato.

(...omissis...)

(31) Gli utenti finali dovrebbero avere accesso alle informazioni disponibili al pubblico relative ai servizi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero poter effettuare un monitoraggio della qualità dei servizi di comunicazione prestati sul rispettivo territorio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere sistematicamente in grado di raccogliere informazioni sulla qualità dei servizi prestati sui rispettivi territori nazionali, in base a criteri che consentano il raffronto tra i vari fornitori di servizi e tra i vari Stati membri. Gli organismi che forniscono servizi di comunicazione in un ambiente concorrenziale dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate e aggiornate sui propri servizi per ragioni di opportunità commerciale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunque esigere la pubblicazione di tali informazioni qualora si dimostri che esse non sono effettivamente accessibili al pubblico.

(...omissis...)

(50) Le disposizioni della presente direttiva non impediscono ad uno Stato membro di adottare misure giustificate dai motivi di cui agli articoli 30 e 46 del trattato e in particolare da ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica.

(51) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè fissare un livello comune di servizio universale di telecomunicazioni per tutti gli utenti europei, armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa e dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico ed elaborare un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione⁵,

⁵ GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Campo di applicazione, scopo e definizioni

Articolo 1 - Campo di applicazione e scopo

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un'opportunità di scelta effettive, nonché disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato.
2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Quanto a garantire la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori, quali la fornitura al dettaglio di linee affittate.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "telefono pubblico a pagamento": qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
- b) "rete telefonica pubblica": una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
- c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre, può, se necessario includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore, servizi di elenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e/o la fornitura di servizi non geografici;

(...omissis...)

CAPO II

Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale

(...omissis...)

Articolo 6 - Telefoni pubblici a pagamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché la qualità del servizio.

(...omissis...)

Articolo 7 - Misure speciali destinate agli utenti disabili

1. Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza e servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.
2. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

(...omissis...)

CAPO IV**Interessi e diritti degli utenti finali**

(...omissis...)

Articolo 23 - Integrità della rete

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa adottino tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Articolo 24 - Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

Conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, gli Stati membri garantiscono l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo di cui a tale allegato.

Articolo 25 - Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica abbiano accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b.
4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme dettate dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE.

(...omissis...)

Articolo 39 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 40 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox

Per il Consiglio
Il Presidente
J. C. Aparicio

(...omissis...)

ALLEGATO V

Procedura di riesame della portata del servizio universale conformemente all'articolo 15

Nel valutare l'opportunità di procedere ad un riesame della portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

- sviluppi sociali ed evoluzione del mercato per quanto riguarda i servizi utilizzati dai consumatori,
- sviluppi sociali ed evoluzione del mercato per quanto riguarda la disponibilità e la scelta dei servizi offerti ai consumatori,
- progressi tecnologici nella fornitura dei servizi ai consumatori.

Nel valutare l'opportunità di modificare o ridefinire la portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione si basa sulle seguenti considerazioni:

- Esistono servizi accessibili ed utilizzati dalla maggior parte dei consumatori?
- L'indisponibilità o l'impossibilità d'uso di tali servizi da parte di una minoranza è causa di esclusione sociale?
- La disponibilità e l'uso di determinati servizi implica per l'insieme dei consumatori un vantaggio generale netto tale da giustificare un intervento dell'amministrazione pubblica qualora tali servizi non siano forniti al pubblico secondo normali condizioni commerciali?

(...omissis...)

ALLEGATO VII

Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 18

Nota: Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dalla direttiva 92/44/CEE dovrebbe proseguire fintantoché l'autorità nazionale di regolamentazione non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 18 segua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza.

1. Non discriminazione

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le organizzazioni identificate come aventi un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, aderiscano al principio di non

discriminazione nel fornire le linee affittate di cui all'articolo 18. Tali organizzazioni applicano requisiti simili in circostanze simili a organizzazioni che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altre linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner.

2. *Orientamento ai costi*

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 18 seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi.

A tal fine, esse garantiscono che le imprese identificate come aventi un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, esse trasmettono tali informazioni alla Commissione.

3. *Trasparenza*

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 18, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.

3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.

3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.

Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'organizzazione identificata come avente un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa pubblicate, tale organizzazione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione a modificare dette condizioni nel caso specifico.

(...omissis...)

18. Risoluzione del Consiglio del 25 marzo 2002 sul piano d'azione e-Europe 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto (2002/C 86/02)

Gazzetta Ufficiale n. C 086 del 10/04/2002 pag. 0002 - 0003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il piano d'azione e-Europe 2002 adottato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira nel giugno 2000 affinché tutti i cittadini possano trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla società dell'informazione,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 25 settembre 2001 la Commissione si è concentrata su uno degli obiettivi specifici del piano d'azione e-Europe 2002: migliorare l'accesso ad Internet dei 37 milioni di disabili in Europa e del sempre più consistente numero di anziani, che possono trovarsi nell'impossibilità di accedere all'informazione e ai servizi offerti dai nuovi mezzi di comunicazione.
- (2) L'iniziativa per accessibilità del web del Consorzio world wide web ha elaborato una serie di linee guida, tra cui le Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web¹ (in seguito denominate "Linee guida"), che sono divenute la norma de facto applicata su scala mondiale per la creazione di siti web accessibili.
- (3) La summenzionata comunicazione della Commissione trae, fra l'altro, le seguenti conclusioni:
 - le amministrazioni pubbliche nazionali hanno il dovere di ricercare il costante perfezionamento delle proprie pagine web e di esplorare metodi nuovi e migliori per fornire i contenuti e i servizi Internet man mano che vengono sviluppate nuove tecnologie e nuove versioni delle linee guida,
 - il sito e-Europe controllerà i progressi verso l'adozione e l'attuazione delle linee guida da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri,
 - occorrerebbe promuovere misure di sensibilizzazione, divulgazione, istruzione e soprattutto formazione nel campo dell'accessibilità Internet sia all'interno delle istituzioni europee sia presso gli Stati membri,
 - nell'ambito del piano di azione e-Europe, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare non solo i siti delle amministrazioni pubbliche nazionali, ma anche quelli delle amministrazioni locali e regionali a conformarsi alle linee guida,
 - occorrerebbe prevedere una grande iniziativa volta ad ottenere la totale accessibilità dei siti sia pubblici che privati nel corso del 2003, Anno europeo dei disabili.
- (4) Il Consiglio "Trasporti/Telecomunicazioni" del 15 ottobre del 2001 ha preso nota della comunicazione della Commissione.
- (5) Il Consiglio "Occupazione e politica sociale" dell'8 ottobre 2001 ha adottato la risoluzione "e-partecipazione - Sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale".
- (6) Le conclusioni elaborate dalla presidenza in ordine ai risultati della conferenza informale sulle nuove tecnologie e la disabilità, svoltasi a Madrid il 6 e 7 febbraio 2002, hanno rammentato, tra l'altro, la necessità di misure volte a incoraggiare nell'Unione l'accessibilità del web.

Tenendo in considerazione:

- (1) l'obiettivo europeo di integrare tutti, in particolare i disabili e gli anziani, nella società dell'informazione, espresso nel piano di azione e-Europe 2002;
- (2) che la mancanza di accesso ai nuovi mezzi di comunicazione costituisce una delle barriere principali da abolire affinché tutti possano partecipare alla società dell'informazione;
- (3) che esistono in alcuni Stati membri esempi di buone prassi in materia di formazione e sostegno ai

¹ [Http://www.w3.org/TR/WCAG10/](http://www.w3.org/TR/WCAG10/)

responsabili delle pagine web e di sensibilizzazione degli incaricati e dei gestori dell'informazione, nonché dei creatori dei contenuti, per quanto riguarda le linee guida e i relativi obiettivi;

(4) che, sebbene gli Stati membri abbiano compiuto progressi in merito all'azione specifica dell'e-Europe volta all'adozione delle linee guida, si dovrebbero continuare i lavori per la loro attuazione, affinché sia raggiunto l'obiettivo che sottende all'e-Europe, ovvero l'accessibilità di tutti i siti web delle amministrazioni pubbliche;

(5) che l'accessibilità del web costituisce parte integrante della politica di informazione pubblica in alcuni paesi all'interno e all'esterno dell'Unione e che, in tali casi, la legislazione o gli altri strumenti della politica possono costituire validi incentivi all'accessibilità dei siti web;

(6) che il progresso tecnologico agevola l'attuazione delle Linee guida e l'accertamento del fatto che i siti web siano conformi ad esse.

Pertanto:

1. *Sottolinea* la necessità d'intensificare le iniziative per accelerare l'accessibilità del web e dei relativi contenuti;

2. *Esorta* gli Stati membri ad attuare misure specifiche, destinando loro le risorse necessarie, per raggiungere l'obiettivo che sottende al piano d'azione e-Europe 2002, ovvero l'accessibilità dei siti web delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli di governo;

3. *Invita* il Gruppo ad alto livello sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione (ESDIS) a seguire l'andamento dell'adozione e dell'attuazione delle Linee guida e a definire metodologie comuni e dati comparabili per agevolare la valutazione dei progressi compiuti;

4. *Esorta* gli Stati membri e la Commissione a tener presente l'esigenza che i contenuti digitali siano accessibili, ad esempio imponendo l'attuazione delle Linee guida nei siti web per lo sviluppo dei quali è concesso un finanziamento;

5. *Invita* gli Stati membri e la Commissione a partecipare all'Anno europeo dei disabili nel 2003 e a migliorare l'accessibilità del web, la sensibilizzazione e la formazione e invita la Commissione a presentare, nel primo semestre del 2004, una relazione ricapitolativa dei risultati raggiunti;

6. *Sollecita* gli Stati membri e la Commissione a sviluppare ulteriormente un dialogo permanente con le organizzazioni di rappresentanza dei disabili e degli anziani, al fine di poter tener conto delle loro reazioni in questo campo.

19. Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2002 sulla comunicazione della Commissione dal titolo “e-Europe 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche”.

(GUCE del 30 ottobre 2003 n. CE261)

RIFERIMENTI:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata “e-Europe 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche” - COM(2001) 529 e Boll. 9-2001, punto 1.3.48
- Decisione 2001/903/CE del Consiglio relativa all’anno europeo dei disabili 2003 - GU L 335 del 19.12.2001 e Boll. 12-2001, punto 1.3.32
- Parere del Comitato economico e sociale sulla comunicazione della Commissione dal titolo “e-Europe 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche” - GU C 94 del 18.4.2002 e Boll. 1/2-2002, punto 1.3.136
- Parere del Comitato delle regioni sulla comunicazione della Commissione dal titolo “eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche” - Boll. 5-2002, punto 1.3.77.

Adozione da parte del Parlamento europeo in data 13 giugno. Il Parlamento accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull’accessibilità dei siti web pubblici, ribadisce la necessità di evitare ogni forma di esclusione sociale, e quindi ogni esclusione dalla società dell’informazione, ed auspica l’integrazione dei disabili e degli anziani. Il Parlamento invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il dialogo con i rappresentanti dei disabili e degli anziani per permettere loro di superare gli ostacoli che impediscono loro di integrarsi interamente nella società e di accedere alle nuove tecnologie. Il Parlamento attende inoltre con impazienza le iniziative destinate a migliorare la capacità degli anziani di servirsi dei mezzi informatici ed invita gli Stati membri e la Commissione a scambiare le migliori pratiche in questo settore.

20. Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 “e-accessibility”: migliorare l’accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi.

(Pubblicate nella GUCE 18 febbraio 2003, n. C 39).

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

- 1) ricordando che la Comunità annovera tra i suoi compiti quello di promuovere nell’insieme della Comunità un livello elevato di occupazione e di protezione sociale nonché di migliorare il tenore e la qualità di vita e la coesione economica e sociale,
- 2) ricordando la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 dicembre 1999, sull’occupazione e la dimensione sociale della società dell’informazione,
- 3) ricordando che il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha auspicato una società dell’informazione accessibile a tutti,
- 4) ricordando che la Commissione ha adottato, il 12 maggio 2000, una comunicazione intitolata “Verso un’Europa senza ostacoli per le persone con disabilità”,
- 5) ricordando che uno degli obiettivi chiave del “piano d’azione e-Europe 2002” approvato dal Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 è conseguire la partecipazione di tutti all’economia basata sulla conoscenza,
- 6) ricordando che il 27 novembre 2000 il Consiglio ha adottato una direttiva volta a lottare contro la discriminazione basata su vari fattori, tra cui la disabilità, nel settore dell’occupazione e dell’impiego,
- 7) ricordando che uno degli obiettivi nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, approvati dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, è sfruttare pienamente il potenziale della società dei saperi e delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, facendo in modo che nessuno ne sia escluso, prestando fra l’altro un’attenzione particolare alle esigenze delle persone con disabilità,
- 8) ricordando che il 3 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato una decisione che proclama il 2003 anno europeo delle persone con disabilità,
- 9) ricordando che, nei considerando iniziali della decisione n. 50/2002/CE, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d’azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l’emarginazione sociale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato l’importanza dell’aspetto della parità di genere sulle cause e gli effetti dell’emarginazione e hanno attirato l’attenzione sugli articoli 2 e 3 del trattato, rilevando che l’eliminazione delle disparità e la promozione della parità fra uomini e donne figurano tra i compiti della Comunità e dovrebbero costituire l’obiettivo di tutte le sue attività,
- 10) ricordando che il Consiglio ha adottato la risoluzione “e-Partecipazione” - Sfruttare le possibilità offerte dalla società dell’informazione ai fini dell’inclusione sociale, che invita gli Stati membri e la Commissione europea, tra l’altro, ad approvare azioni allo scopo di affrontare “gli ostacoli tecnici per le persone con disabilità di vario tipo, in termini di attrezzature TIC e contenuti web, attuando segnatamente le relative azioni e-Europe, con il monitoraggio del gruppo di esperti sulla eAccessibility”,
- 11) ricordando che il Consiglio ha adottato, il 20 marzo 2002, una risoluzione sull’“accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto”, che, tra l’altro, “invita il gruppo ad alto livello sull’occupazione e la dimensione sociale della società dell’informazione (ESDIS) a seguire l’andamento dell’adozione e dell’attuazione delle Linee guida” dell’iniziativa per l’accessibilità del web “e a definire metodologie comuni e dati comparabili per agevolare la valutazione dei progressi compiuti”,
- 12) riconoscendo l’esistenza di una relazione, presentata sotto forma di documento di lavoro della Commissione, intitolata: “e-Accessibility - Migliorare l’accesso dei disabili alla società dei saperi”,
- 13) tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello ESDIS sulla base di tale analisi,

invita gli Stati membri e la Commissione:

I. A sfruttare il potenziale della società dell'informazione a favore delle persone con disabilità e, in particolare, a eliminare le barriere tecniche, giuridiche e di altro tipo alla loro effettiva partecipazione all'economia e alla società basata sulla conoscenza, avvalendosi, nella misura del possibile, dei meccanismi di finanziamento esistenti e facilitando le relazioni con i soggetti appropriati, quali le ONG che si occupano di disabilità e gli organismi europei di normalizzazione. A tal fine è opportuno in particolare:

1. Promuovere un approccio più coordinato e mirato da parte dei soggetti chiave che intervengono nelle attività di e-Accessibility e nell'applicazione e sviluppo degli strumenti esistenti e di nuovi strumenti nei settori della tecnologia e delle norme, della legislazione e della sensibilizzazione, nonché dell'istruzione e dell'informazione,
2. Favorire un approccio più coordinato mediante un portale web dedicato alle questioni dell'e-Accessibility, che deve essere creato e mantenuto dalla Commissione europea,
3. Aumentare la consapevolezza affinché lo sviluppo di ogni attrezzatura, metodologia o attività tecnologica nel quadro della società dell'informazione eviti l'esclusione sociale,
4. Incoraggiare e dare la possibilità alle persone con disabilità di esercitare un maggiore controllo sullo sviluppo dei meccanismi atti a consentire l'e-Accessibility, favorendo la loro maggiore partecipazione a:
 - a) programmi e progetti nel campo della tecnologia;
 - b) organismi di normalizzazione e comitati tecnici;
 - c) comitati incaricati di studiare misure legislative e/o di sensibilizzazione nonché iniziative nel settore dell'istruzione e della formazione e iniziative volte ad aumentare la partecipazione.

II. A considerare l'adozione di misure più specifiche nei settori individuati nel documento di lavoro della Commissione "e-Accessibility", tra l'altro:

1) Strumenti tecnici/norme:

- a) con riguardo all'attuazione delle linee guida dell'iniziativa per l'accessibilità del web (WAI), promuovere metodologie comuni e dati comparabili in relazione ai siti web pubblici negli Stati membri e nelle istituzioni europee e coordinare un processo di monitoraggio che consideri le singole attività degli Stati membri e cooperi con esse;
- b) promuovere il feedback delle attività di normalizzazione e del loro impatto concreto sulla situazione delle persone anziane e delle persone con disabilità;
- c) garantire che il sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2003-2006 incentivi azioni intese a promuovere le inclusioni, mediante lo sviluppo di tecnologie propizie ad un aumento della partecipazione e senza ostacoli, e prevedere la presa in considerazione dei risultati; tener conto, nell'elaborazione dei progetti, delle conseguenze per le persone con disabilità ed evitare pertanto l'emarginazione sociale.

2) Strumenti di sensibilizzazione e/o misure legislative:

- a) prendere in considerazione la possibilità di assegnare un "marchio di eAccessibility" ai beni e ai servizi conformi alle norme in materia di e-Accessibility;
- b) proseguire gli sforzi già in atto per una maggiore armonizzazione dei criteri degli Stati membri in materia di accessibilità (ad esempio attraverso le norme degli Stati membri sugli appalti pubblici) allo scopo di convincere i fornitori di beni commerciali e servizi ad aumentare l'e-Accessibility;
- c) promuovere misure intese a incoraggiare le imprese private a rendere accessibili i loro prodotti e servizi basati sulle TIC, richiedendo, tra l'altro, che i prodotti e i servizi partecipanti ad appalti pubblici in materia di TIC siano accessibili. In tal caso, promuovere l'utilizzo delle possibilità esistenti nel quadro della normativa comunitaria in vigore in materia di appalti pubblici per inserirvi riferimenti specifici ai criteri di accessibilità dei pertinenti prodotti e servizi;
- d) garantire che, ove possibile, le deroghe al diritto d'autore coerenti con il quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2001/29/CE consentano la distribuzione di materiale protetto in formati accessibili ad uso delle persone con disabilità;
- e) prendere in considerazione la possibilità di ampliare il campo di applicazione delle misure di non discriminazione delle persone con disabilità.

3) *Strumenti didattici e informativi:*

- a) promuovere l'obiettivo per cui la rete dei centri di eccellenza e il collegamento in rete del Design for All diventino sempre più inclusivi e riguardino tutti gli Stati membri;
- b) promuovere l'obiettivo per cui i curricula Design for All siano elaborati e adottati dalle autorità competenti in materia di istruzione in ciascuno Stato membro. Utilizzare in questo caso, ove possibile, i fondi stanziati per tale attività nell'ambito di adeguati progetti per le "reti di eccellenza" finanziati ai sensi del programma quadro europeo RST;
- c) sensibilizzare le persone con disabilità e gli anziani nonché i fornitori di servizi alle opportunità delle moderne TIC e alla rete per le persone con disabilità e gli anziani. Utilizzare a tal fine gli opportuni programmi strutturali comunitari esistenti;
- d) migliorare l'occupabilità delle persone con disabilità mediante opportuni programmi di formazione professionale mirati verso posti di lavoro della società basata sulla conoscenza (SBC) nonché la formazione in capacità orientate alla SBC nell'ambito di altri programmi di formazione professionale. Utilizzare a tal fine gli opportuni programmi strutturali comunitari esistenti;
- e) promuovere l'applicazione dei principi dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e applicare le relative agevolazioni esistenti per aggiornare le capacità delle persone con disabilità;
- f) garantire che i materiali multimediali e l'utilizzo delle TIC nell'istruzione non creino nuove barriere per l'integrazione degli studenti con disabilità nelle scuole e in altri luoghi di apprendimento;
- g) assicurare che la e-Accessibility diventi una parte regolare di tutti i programmi di istruzione delle scuole di formazione professionale di ogni livello, per esempio, Webmaster, autori multimediali e sviluppatori di software. Utilizzare a tal fine l'iniziativa e-Learning.

21. Risoluzione del Consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione

(2003/C 134/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Sottolineando che nell'Unione europea un considerevole numero di disabili deve affrontare difficoltà di vario tipo nella vita di tutti i giorni;

Prendendo atto che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi scolastici e la loro diversità culturale e linguistica;

Ricordando la decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa all'anno europeo dei disabili 2003¹;

Ricordando inoltre la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale²,

- la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per le persone disabili³,

- la comunicazione "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" presentata dalla Commissione nel 2000⁴,

- la risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2001 sulla comunicazione della Commissione "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili"⁵,

- il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa e in particolare l'obiettivo 2.3 relativo al sostegno alla cittadinanza attiva e alla coesione sociale⁶,

- la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'"e-Accessibility" - migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi⁷;

Rilevando che le regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone disabili, adottate dall'assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993, fanno specifico riferimento nella norma 6 al fatto che "gli Stati dovrebbero riconoscere il principio che l'istruzione primaria, secondaria e terziaria per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità deve essere egualmente accessibile" e avvenire "in ambienti integrati", e che "bisognerebbe porre un'attenzione particolare nelle seguenti aree: bambini molto piccoli con disabilità; bambini in età prescolare con disabilità; adulti con disabilità, specialmente le donne";

Rilevando l'accresciuta partecipazione dei governi, dei gruppi di sostegno, dei gruppi di insegnanti e di genitori e segnatamente delle organizzazioni di disabili e loro familiari alle iniziative intese a migliorare l'accesso all'istruzione per le persone con particolari bisogni;

Tenendo conto delle iniziative a livello comunitario e degli Stati membri per assicurare ai disabili un migliore accesso all'istruzione e alla formazione in una prospettiva di apprendimento permanente;

Prendendo atto tuttavia della necessità di ulteriori adeguate misure concrete per conseguire il suddetto obiettivo,

¹ 1 GU L 335 del 19.12.2001.

² GU C 162 del 3.07.1990.

³ GU C 12 del 13.01.1997.

⁴ doc. 8557/00, COM(2000) 284 defin.

⁵ doc. A-0084/2001.

⁶ GU C 142 del 14.06.2002.

⁷ GU C 39 del 18.02.2003.

invita gli stati membri e la commissione, nell'ambito delle rispettive competenze,

i) a favorire e a sostenere la piena integrazione dei bambini e dei giovani con esigenze specifiche nella società impartendo loro l'istruzione e la formazione adeguate e il loro inserimento in un sistema scolastico [...] adattato alle loro esigenze;

ii) a proseguire gli sforzi intesi a rendere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita più accessibile ai disabili e quindi a prestare particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza (e-learning);

iii) ad incoraggiare l'accessibilità di tutti i siti web pubblici riguardanti l'orientamento, l'istruzione e la formazione professionale [...] alle persone con disabilità rispettando le linee guida per l'accessibilità del web;

iv) ad aumentare se del caso il sostegno adeguato di servizi e dell'assistenza tecnica agli alunni e agli studenti con esigenze specifiche in materia di istruzione e di formazione;

v) a facilitare l'accesso a ulteriori informazioni e orientamenti adeguati per consentire agli stessi o, se necessario, ai loro genitori o agli altri responsabili interessati di scegliere il tipo di istruzione appropriato;

vi) a proseguire e, se del caso, ad aumentare gli sforzi concernenti la formazione iniziale e continua degli insegnanti nel settore delle esigenze specifiche segnatamente per la predisposizione di tecniche e materiale pedagogici appropriati;

vii) a sviluppare la cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento e alla formazione dei bambini e dei giovani disabili per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti con esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati;

viii) a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza in questo campo come l'Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche;

ix) a fornire, se del caso, le strutture, le possibilità di formazione e le risorse per quanto riguarda la transizione dalla scuola al lavoro.

22. Risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità

(2003/C 134/05)

Gazzetta Ufficiale n. C 134 del 07/06/2003 pag. 0007 - 0008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. *Prendendo atto* che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
2. *Ricordando* la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo delle persone con disabilità 2003¹;
3. *Ricordando* inoltre:
 - la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per le persone disabili²,
 - la comunicazione "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili"³ presentata dalla Commissione nel 2000,
 - la risoluzione del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sull'"e-Accessibility" - migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi⁴;
4. *Sottolineando* che nell'Unione europea esiste un considerevole numero di persone con disabilità che devono affrontare ostacoli fisici, sociali e in tema di informazione per esprimere il loro potenziale culturale e artistico e di conseguenza risulta limitato il loro accesso al patrimonio culturale e alla creazione artistica;
5. *Rilevando* che le regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone disabili, adottate dall'assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993, fanno specifico riferimento alla regola n. 10, alle responsabilità degli Stati nel garantire che le persone con disabilità siano integrate nelle attività culturali e possano parteciparvi su base di parità e in particolare nel promuovere l'accesso alle manifestazioni culturali e rendere disponibili i relativi servizi, quali teatri, musei, cinema e biblioteche, nonché nell'avviare la messa a punto e l'uso di dispositivi tecnici per consentire alle persone con disabilità di partecipare ad attività di natura letteraria, cinematografica e teatrale;
6. *Osservando* le iniziative a livello comunitario e degli Stati membri affinché sia garantito alle persone con disabilità un miglior accesso alla cultura;
7. *Prendendo* inoltre atto della necessità di ulteriori adeguate misure concrete per migliorare l'accesso delle persone con disabilità alle infrastrutture e alle attività culturali e ai mezzi di comunicazione,

invita gli stati membri e la commissione, nell'ambito delle rispettive competenze,

- i) ad esaminare i metodi atti ad integrare le persone con disabilità nei settori artistico e culturale e a sostenere la parità di opportunità nella produzione e promozione del loro lavoro;
- ii) a incoraggiare il settore culturale a contribuire alla promozione di un'immagine positiva delle persone con disabilità;
- iii) a continuare gli sforzi per eliminare gli ostacoli esistenti e studiare ulteriori modi e mezzi appropriati atti a facilitare e migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla cultura, tra l'altro:
 - valutando e migliorando l'accesso fisico, fatti salvi i regolamenti degli Stati membri riguardanti la tutela dei monumenti, a siti quali i siti archeologici, i musei, i monumenti e le sedi di attività culturali nonché assicurando l'accesso fisico agli edifici che saranno costruiti in futuro,

¹ GU L 335 del 19.12.2001.

² GU C 12 del 13.01.1997.

³ Doc. 8557/00, COM(2000) 284 def.

⁴ GU C 39 del 18.02.2003.

- fornendo informazioni mediante l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione,
- promuovendo l'accesso alle attività di carattere culturale, ad esempio attraverso la sottotitolazione, l'impiego di linguaggi per la lettura facile e del linguaggio dei segni, di guide e cataloghi in versione braille, l'uso di contrasti luminosi nelle esposizioni;
- iv)** a incoraggiare una migliore accessibilità utilizzando un'adeguata segnaletica, ad esempio mediante diversi logo;
- v)** a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza in questo campo,

Conviene che il Consiglio dovrebbe, entro la fine del 2005, fare il punto sul seguito dato alle misure di attuazione della presente risoluzione.

23. Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (1) sottolineando che nell'Unione europea un considerevole numero di persone con disabilità deve affrontare difficoltà di vario tipo nella vita di tutti i giorni e non può sempre esercitare i propri diritti;
- (2) prendendo atto che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
- (3) rammentando in particolare che sulla base dell'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che permette al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- (4) rammentando che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione e che l'articolo 26 di detta Carta stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della Comunità;
- (5) considerando che la strategia europea per l'occupazione è uno strumento chiave per consolidare l'integrazione di persone con disabilità nel mercato del lavoro generale;
- (6) tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000;
- (7) rammentando la decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo delle persone con disabilità 2003;
- (8) ricordando la dichiarazione politica dei ministri responsabili delle politiche di integrazione per persone con disabilità (Malaga, 8 maggio 2003) in cui si afferma che uno dei principali obiettivi del prossimo decennio è il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- (9) rammentando altresì:
 - a) la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili;
 - b) la comunicazione della Commissione: "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" del 2000;
 - c) la risoluzione del Parlamento europeo, del 4 aprile 2001, su tale comunicazione della Commissione: "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili";
 - d) la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'"e-Accessibility" - Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi";
 - e) la risoluzione del Consiglio, del 5 maggio 2003, sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione;
 - f) la risoluzione del Consiglio, del 6 maggio 2003, relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità;
 - g) tenendo conto del fatto che le persone con disabilità incontrano ancora una serie di ostacoli per partecipare pienamente alla vita sociale e che questo spesso comporta l'esclusione sociale e la povertà;
- (10) tenendo conto del fatto che le persone con disabilità incontrano ancora una serie di ostacoli per partecipare pienamente alla vita sociale e che questo spesso comporta l'esclusione sociale e la povertà;
- (11) tenendo conto delle discussioni del Consiglio informale di Nafplion, del 23 e 24 gennaio 2003, dove è stata posta in rilievo la necessità di rafforzare l'integrazione delle questioni concernenti le persone con disabilità nelle politiche dell'occupazione e della protezione sociale;

(12) rilevando il processo relativo alla preparazione di uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per promuovere e proteggere i diritti e la dignità delle persone con disabilità e il contributo UE a questo riguardo (maggio 2003) e tenendo conto della comunicazione della Commissione intitolata: “Uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità” (gennaio 2003),

invita gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle loro rispettive competenze, a:

- i)** promuovere il rafforzamento della collaborazione con tutti gli organismi che si occupano di persone con disabilità a livello europeo e nazionale, compresa la società civile;
- ii)** promuovere ulteriormente la piena integrazione e partecipazione a tutti gli aspetti della società delle persone con disabilità riconoscendo che essi hanno gli stessi diritti degli altri cittadini;
- iii)** continuare gli sforzi diretti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'integrazione e alla partecipazione delle persone con disabilità nell'ambito del mercato del lavoro, applicando misure che garantiscano la parità di trattamento e migliorando l'integrazione e la partecipazione a tutti i livelli del sistema d'istruzione e di formazione;
- iv)** proseguire gli sforzi intesi a rendere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita più accessibile alle persone con disabilità e quindi a prestare particolare attenzione all'uso senza ostacoli delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento della formazione professionale e dell'accesso all'occupazione;
- v)** rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e, in particolare, alla vita lavorativa, e impedire la creazione di nuovi ostacoli attraverso la promozione di adeguata progettazione per tutti;
- vi)** assicurare la trasparenza e l'attuazione della direttiva relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro entro le scadenze convenute;
- vii)** riflettere sulla necessità di ulteriori misure per promuovere l'occupazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità nella società;
- viii)** considerare la possibilità di adottare misure a livello sia nazionale che europeo che siano coerenti con gli obiettivi della strategia europea per l'occupazione per promuovere l'occupazione delle persone con disabilità;
- ix)** sostenere le questioni concernenti le persone con disabilità nell'elaborazione dei futuri piani d'azione nazionali concernenti l'esclusione sociale e la povertà;
- x)** continuare lo scambio di informazioni ed esperienze a livello europeo per quanto riguarda i temi in questione, con la partecipazione, a seconda dei casi, delle organizzazioni e delle reti europee che dispongono di un'esperienza specifica in questo settore;
- xi)** raccogliere dati statistici sulla situazione delle persone con disabilità, riservando particolare attenzione ai dati specifici relativi al genere e tenendo conto anche dello sviluppo di servizi e facilitazioni per questo gruppo;
- xii)** sostenere i lavori del gruppo dei funzionari UE ad alto livello su questioni relative alla disabilità;
- xiii)** sostenere la prospettiva delle persone con disabilità in tutte le pertinenti politiche al livello della loro formulazione, attuazione, controllo e valutazione;
- xiv)** riservare la dovuta attenzione a questioni concernenti le donne con disabilità al momento dell'adozione, progettazione e valutazione delle politiche per persone con disabilità così da assicurare un pari trattamento per le donne;

incoraggia le parti sociali:

- xv)** nello spirito della dichiarazione del 20 gennaio 2003 sulla promozione di pari opportunità e accesso all'occupazione per le persone con disabilità, a promuovere l'integrazione delle persone con disabilità, in particolare nel mercato del lavoro generale, mediante le loro azioni e i loro accordi collettivi a tutti i pertinenti livelli di dialogo sociale.

24. Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano

Costituire il capitale sociale e umano nella società dei saperi: apprendimento, lavoro, coesione sociale e genere (2003/C 175/02)

Gazzetta Ufficiale n. C 175 del 24/07/2003 pag. 0003 - 0006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (1) Rammentando che il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha caldeggiato una società dell'informazione per tutti ed ha sottolineato la necessità di investire in risorse umane e che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vivere e lavorare nella società dell'informazione, nonché la necessità di favorire tutti gli aspetti della parità tra uomini e donne, compresa la riduzione della segregazione occupazionale;
- (2) Rammentando che il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo di accrescere il tasso di occupazione a una percentuale del 70 % e aumentare il numero delle donne occupate a una media superiore al 60 % entro il 2010, e che il Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha fissato obiettivi intermedi per i tassi di occupazione nella Comunità ed un obiettivo del 50 % per i lavoratori anziani entro il 2010;
- (3) Tenuto conto che il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003, nel contesto della strategia europea per l'occupazione, ha sottolineato l'importanza dell'investimento in capitale umano e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in quanto requisito preliminare ai fini della promozione della competitività europea, del conseguimento di tassi elevati di crescita e di occupazione e della transizione a un'economia basata sulla conoscenza, e ha formulato l'invito di attuare il programma decennale relativo agli obiettivi per i sistemi di istruzione in tale contesto;
- (4) Rammentando che uno degli obiettivi nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, approvati dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 e riveduti dal Consiglio del dicembre 2002, è quello di sfruttare pienamente il potenziale della società dei saperi e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, facendo in modo che nessuno ne sia escluso, prestando fra l'altro un'attenzione particolare alle esigenze dei disabili;
- (5) Rammentando il ruolo essenziale che le parti sociali, attraverso il loro programma di lavoro autonomo e in armonia con le tradizioni e le prassi nazionali, e le organizzazioni non governative dovrebbero svolgere, segnatamente nella riduzione del divario digitale, attraverso la promozione dell'accesso universale alla società dei saperi e lo sfruttamento del potenziale che ne deriva, in particolare in termini di occupazione e di qualifiche;
- (6) Rammentando che il Consiglio, nella risoluzione dell'ottobre 2001, e-Partecipazione - Sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale¹, invitava gli Stati membri, tra l'altro, a fornire formazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e altri tipi di apprendimento ai gruppi di popolazione svantaggiati, promuovere l'alfabetizzazione informatica, incoraggiare tutti i soggetti ad operare in partenariato e integrare l'approccio relativo alla parità di genere nelle politiche sulla e-partecipazione;
- (7) Rammentando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, è necessario garantire che tutti i cittadini, in particolare i gruppi quali le donne disoccupate, posseggano le qualifiche di base, soprattutto quelle relative alle TIC;
- (8) Rammentando che il piano d'azione e-Europe 2005 include tra i settori chiave l'apprendimento per via elettronica (e-Learning) e prevede azioni di riqualificazione nella società dei saperi e che le conclusioni del Consiglio sulle competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e dell'e-Business in Europa, del dicembre 2002, hanno sottolineato la necessità di proseguire, rafforzandoli ulteriormente, gli sforzi per colmare le lacune di e-competenze tuttora esistenti e gestire il problema degli sbilanciamenti;

¹ GU C 292 del 18.10.2001, pag. 6.

(9) Rammentando nel contesto dell'Anno europeo delle persone con disabilità 2003, le opportunità di partecipazione dei disabili alla società dei saperi e la loro esigenza di accesso senza ostacoli, e la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 e-Accessibility - Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi²;

(10) Tenuto conto delle conclusioni della conferenza "Capitale sociale e umano nella società dei saperi: implicazioni politiche" (ottobre 2002), che ha evidenziato il ruolo di reciproco rafforzamento del capitale sociale e umano, ai fini della crescita economica e della coesione sociale;

(11) Tenuto conto delle conclusioni sulla partecipazione e l'accesso delle donne alle TIC conseguenti alla 47.ma sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (New York, marzo 2003);

(12) Tenuto conto della conferenza ministeriale sul tema "Genere e TIC" (Atene, 5 e 6 maggio 2003), consacrata ai rischi e alle opportunità della società dei saperi per la parità di genere;

(13) Tenuto conto del documento di lavoro dei servizi della Commissione messo a punto con l'ausilio del Gruppo ad alto livello sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione (ESDIS), sul tema "Costituire il capitale sociale e umano nella società dei saperi"³,

1. Riconosce il ruolo essenziale che la conoscenza insita nelle capacità individuali e nelle reti sociali può svolgere nel contesto della strategia di Lisbona per assicurare che l'Unione Europea diventi l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

2. Sottolinea la necessità di sviluppare le interazioni positive tra capitale sociale ed umano in particolare in tre settori: l'apprendimento, il lavoro e la coesione sociale, integrando nel contempo la dimensione di genere in tutti questi settori.

3. Invita gli Stati membri a prendere in considerazione gli aspetti del capitale sociale e umano in sede di programmazione, sviluppo e attuazione delle rispettive politiche e iniziative, in particolare, per quanto riguarda i seguenti settori, li invita a:

a) Apprendimento

- promuovere le politiche e le iniziative già in atto in materia di istruzione e formazione, in particolare garantendo la qualità mediante l'aumento dell'efficacia degli investimenti in tali settori e rafforzando la complementarità tra le politiche in materia di istruzione, formazione e occupazione, quale base per incoraggiare una nuova crescita economica e sostenibile nel contesto della strategia di Lisbona,
- promuovere le nuove possibilità di istruzione e formazione nell'ambito dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quali l'e-Learning e l'apprendimento sul luogo di lavoro, tenendo conto delle necessità e priorità delle donne, nonché dell'importanza di intensificare gli sforzi in settori quali la trasparenza, la convalida ed il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale e la certificazione delle competenze per dare un impulso alla mobilità,
- promuovere le competenze necessarie per la società dei saperi, tra cui non soltanto le competenze essenziali in materia di TIC ma anche capacità più generali, quali le competenze cognitive, la capacità di apprendere ad apprendere, il lavoro di gruppo e la soluzione dei problemi,
- sottolineare l'importanza di una sinergia tra insegnanti, genitori, comunità locali, ONG ed imprese per costituire capitale umano e capitale sociale mediante l'istruzione e la formazione,
- evidenziare l'importanza cruciale di motivare le persone a partecipare all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare incoraggiando coloro che hanno un basso livello di qualifica, sia sul posto di lavoro sia relativamente ai metodi di apprendimento, e sottolineare la necessità di incentivare la partecipazione delle imprese.

² GU C 39 del 18.02.2003, pag. 5.

³ Definizioni ESDIS:

Capitale umano: Conoscenze, capacità, competenze ed attributi di cui dispone l'individuo, che facilitano il benessere personale, sociale ed economico.

Capitale sociale: Reti e partecipazione alla vita pubblica insieme alla condivisione di norme, valori, cultura, abitudini e pratiche, fiducia e comprensione che facilitano la cooperazione all'interno di gruppi o tra essi, al fine di perseguire obiettivi comuni

b) Lavoro

- incentivare le imprese, in particolare le PMI, anche ricorrendo ai Fondi strutturali, e attenendosi alle regole di concorrenza, nell'adozione di metodologie di lavoro innovative, quali il collegamento in rete, il clustering, l'e-Business e il lavoro elettronico,
- sfruttare il potenziale delle soluzioni esistenti in materia di apprendimento organizzativo e di gestione delle conoscenze per rafforzare sia il capitale sociale che il capitale umano nell'impresa e promuovere l'innovazione e la competitività,
- sottolineare l'importanza di garantire che all'interno delle rispettive aziende e organizzazioni tutti i lavoratori siano pienamente implicati e adeguatamente formati nell'adozione di metodologie di lavoro innovative, apprendimento organizzativo e gestione delle conoscenze che possano contribuire a facilitare i cambiamenti e siano pertanto consapevoli dei benefici in termini di migliore competitività e qualità della vita professionale,
- promuovere il capitale sociale a livello locale, attenendosi alle regole di concorrenza, mediante la cooperazione con le parti sociali, le imprese, le università, i centri di ricerca, le ONG e le amministrazioni locali,
- incentivare, anche ricorrendo ai Fondi strutturali, specifiche iniziative dirette a risolvere il problema legato al fatto che le persone con un elevato livello di istruzione/formazione hanno maggiori possibilità e di fatto fruiscono di maggiori opportunità di apprendimento rispetto alle persone con livelli inferiori di istruzione/formazione, quali le donne e i lavoratori anziani, che dovrebbero trarre invece il massimo beneficio dalla formazione,
- incentivare la creazione di nuove mansioni e attività, individuando nuovi profili professionali quali mezzo di innovazione, creando posti di lavoro, incrementando la produttività e aumentando il capitale umano.

c) Coesione sociale

- promuovere una società dei saperi globale sviluppando ulteriormente le politiche in materia di e-partecipazione, al fine, in particolare, di sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per l'inclusione delle persone con disabilità e lo sviluppo economico delle zone svantaggiate,
- promuovere il ruolo positivo dell'economia sociale, delle iniziative di sviluppo locale e delle comunità locali nella creazione di capitale sociale,
- sottolineare l'importanza delle reti sociali formali e informali, tra cui le reti digitali, per la coesione sociale e l'equilibrio tra la flessibilità, la sicurezza e la qualità della vita,
- promuovere le nuove possibilità che le TIC offrono per la partecipazione civica e il volontariato,
- prevenire squilibri nell'accesso alle nuove tecnologie per le persone di età superiore a 40 anni e incoraggiare la partecipazione della forza lavoro potenzialmente attiva, nel quadro della strategia europea per l'occupazione.

d) Genere

- integrare pienamente la dimensione di genere in tutti i settori di cui alle lettere a), b) e c), conformemente ai principi dell'integrazione di genere,
- favorire l'emancipazione femminile nella società dei saperi ed assicurare pari possibilità di accesso alle posizioni con potere decisionale nella vita economica e pubblica,
- affrontare il problema dell'attuale discriminazione di genere per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e ai posti di lavoro connessi con le TIC, come pure all'utilizzo delle TIC,
- permettere la piena partecipazione delle donne, incluse quelle con disabilità, alla vita professionale tra l'altro mettendo a disposizione strutture adeguate di assistenza per bambini e altre persone a carico,
- esaminare le condizioni di lavoro delle donne nella società dei saperi e promuovere i necessari miglioramenti,
- sfruttare la potenzialità delle TIC per la creazione di nuove opportunità di occupazione, soprattutto attraverso il lavoro elettronico rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, e per lo sviluppo dei programmi di apprendimento a distanza, soprattutto per le donne nelle zone rurali,
- promuovere l'uso delle TIC quale strumento efficace di diffusione di informazioni e di protezione e sostegno contro la violenza legata alle differenze di genere,
- sviluppare politiche a sostegno delle iniziative economiche delle donne nel settore delle TIC e promuovere la pari partecipazione alle reti pertinenti,
- sottolineare le conseguenze della diversità delle scelte effettuate in funzione del genere riguardanti le

materie di istruzione e i successivi effetti sulla vita professionale e sociale e, in particolare, incoraggiare una maggior partecipazione delle donne all'istruzione superiore in discipline connesse con la società dell'informazione,

- garantire la raccolta di dati disaggregati per genere nell'utilizzo delle TIC al fine di sviluppare gli indicatori pertinenti.

4. Prende atto degli impegni già assunti dalle parti sociali nell'ambito del loro programma di lavoro autonomo e RACCOMANDA loro, in armonia con le tradizioni e prassi nazionali, di:

- a) accrescere l'attenzione alla questione della formazione delle donne e degli uomini nella società dei saperi;
- b) rivolgere una particolare attenzione alla prosecuzione delle iniziative che favoriscano le pari opportunità di accesso alla formazione per le donne e gli uomini, quali misure pratiche a favore delle famiglie e alle iniziative concernenti le persone con disabilità;
- c) proseguire gli sforzi ai fini dell'attuazione del quadro d'azione sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita da esse definito nel 2002, con una particolare attenzione per gli aspetti summenzionati;
- d) studiare e analizzare nuovi modi e possibilità di favorire l'accumulo e lo sviluppo di capitale umano e sociale in un ambiente professionale mutevole;
- e) progredire in materia di responsabilità sociale delle imprese, dato anche il ruolo positivo che essa svolge per lo sviluppo delle comunità locali;
- f) sostenere in diversi modi il conseguimento di un adeguato equilibrio tra vita professionale e vita privata che permetta ai cittadini di impegnarsi appieno nelle attività familiari e sociali come pure nel volontariato, nella partecipazione civica e nella partecipazione politica;
- g) rivolgere una particolare attenzione alla prospettiva di genere nell'elaborazione delle politiche in materia di TIC al fine di offrire agli uomini e alle donne parità di accesso ai posti di lavoro nelle TIC.

5. *Invita la Commissione a:*

- a) rivolgere particolare attenzione agli aspetti del capitale sociale e umano in tutte le sue politiche e iniziative in atto, garantendo un coordinamento e evitando inutili doppioni;
- b) sottolineare il ruolo chiave del collegamento in rete, anche mediante le TIC, tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di eccellenza e gli istituti di ricerca, per creare il capitale sociale per lo sviluppo e la diffusione di materiale e metodologie didattici di elevata qualità;
- c) continuare, in collaborazione con gli Stati membri, l'analisi sui temi inerenti al capitale umano e sociale, sulle loro mutevoli interazioni nella società dei saperi e sulle loro ripercussioni sulle condizioni di vita e di lavoro; e perseguire una ricerca avanzata in questo settore, anche per il tramite dei suoi centri specializzati;
- d) instaurare o rafforzare laddove già esiste la cooperazione con altre istituzioni internazionali, e con i paesi terzi su temi inerenti al capitale sociale e umano nonché sviluppare una migliore analisi empirica in questo settore, anche nella prospettiva del vertice mondiale delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione che si terrà nel dicembre 2003; e
- e) assicurare l'integrazione della dimensione di genere nello svolgimento e sviluppo delle summenzionate attività, nonché esaminare la necessità di valutazioni dell'impatto di genere, nei settori indicati, al fine di evitare effetti negativi indesiderati e migliorare la qualità e l'efficacia delle politiche.